



LA PAZIENZA

Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino

giugno 2014 ■ 121





■ Per le immagini delle sculture a corredo di questo numero della rivista, si ringrazia l'artista Avvocato Fernando Delia.

In copertina:
"Verso un'altra giornata di inutile fatica"
terracotta

DIRETTORE RESPONSABILE

Mario NAPOLI

COMITATO DI REDAZIONE

Luca BATTISTELLA

Anna Maria BELLINI

Daniele BENEVENTI

Federica BONANNI

Simona CALÒ

Maurizio CARDONA

Matilde CHIADÒ

Anna CHIUSANO

Stefania CHIVINO

Sonia Maria COCCA

Giuseppe CORBO

Luca DAVINI

Silvana FANTINI

Laura GAETINI

Ferdinando LAJOLO

Sergio MONTICONE

Camilla MORRA MAGDA

Davide MOSSO

Erika PAPURELLO

Nicoletta PASSARO

Paolo PAVARINI

Fabio Alberto REGOLI

Patrizia ROMAGNOLO

Riccardo ROSSI

Alessio Michele SOLDANO

Daniela Maria STALLA

Manuela STINCHI

Filippo VALLOSIO

Alberto VERCELLI

Sarah VERCELLONE

Romana VIGLIANI



LA PAZIENZA

RASSEGNA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Editoriale

4. La difesa del diritto di difesa e l'indipendenza.
Riflessioni di un giorno di festa *di Mario Napoli*

Dal Consiglio dell'Ordine

9. Buona educazione, colleganza e deontologia *di Mario Napoli*
10. Protocollo di intesa per attività di volontariato
con l'Associazione Nazionale Carabinieri

Dalla Professione

12. Prime impressioni sul nuovo codice deontologico
forense *di Dario Poto*
17. Cenni sullo stato dell'arte della Giustizia Alternativa
in Italia *di Manuela Stinchi*
20. Mediazione ed usucapione: la trascrizione dell'accordo conciliativo
alla luce della nuova normativa *di Luca Battistella*
23. Camera Arbitrale del Piemonte: al servizio delle imprese
e dei professionisti *di Carlo Pavesio*
29 Ufficio del Procuratore Europeo *di Anna Vittoria Chiusano*
30. Un ricordo di Massimo Weigmann *di Romolo Tosetto*
33. Congresso annuale U.I.A. a Firenze *di Fabio Moretti*

Dei delitti e delle pene 250 anni dopo

34. Il convegno di Livorno del 16 e 17 maggio 2014 *di Piero D'Ettore*
35. La giustizia che uccide non è giustizia *di Silvana Fantini*
37. Culture alla sbarra, una riflessione sui reati multiculturali
di Paolo Davico Bonino

Tracce di Cammino

39. Cardinal Carlo Maria Martini *di Davide Mosso*

Dalle Associazioni

42. Giovani avvocati e riforma forense *di Elena Drusi*

Dai Colleghi

46. Conversazioni con Bruno Segre,
un nostro "indomito" ragazzo *di Alberto Vercelli*
51. We the people *di Cristina Rey*
57. Avvocato di Strada Onlus arriva a Torino *di Daniele Beneventi*
58. Comunicare e informare *di Davide Boldini*

Non solo Diritto

60. Jus est ars boni et aequi *di Aldo Fioretta*
Lette o raccontate *di Franzo Grande Stevens*

Un Sasso nello Stagno

61. La parola ai lettori *di Daniela Stalla*
La dignità dell'avvocato è solo un ricordo? *di Raffaele D'Antino*

Recensioni

63. Chiamiamoci Avvocate
(autore Ilaria Li Vigni) *di Emilia Rossi*

Ricordi

65. Ricordo di Gianclaudio Andreis *di Roberta Bianco*
67. Ricordo di Cesare Giordanengo *di Cesare Zaccone*
68. Ricordo di Gigi Benedetti *di Vincenzo M. Carena*

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

GRAFICA E DESIGN

www.sgi.to.it

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DI PUBBLICITÀ

SGI srl

Torino, Via Pomaro, 3 - tel. 011 359908

STAMPA

LA TERRA PROMESSA ONLUS

Novara





La difesa del diritto di difesa e l'indipendenza

Riflessioni in un giorno di festa

di Mario NAPOLI

A

utorità
Collegli,
Cari, Carissimi Amici,

anche quest'anno ci troviamo numerosi a festeggiare i nostri collegli che hanno girato la boa dei cinquanta e dei sessant'anni di professione insieme a Pietro, Magda, Giulia, Isabella, che si avviano per la stessa strada e che sembrano iniziare nel modo migliore il nostro lavoro. Davvero, è un giorno di festa affettuosa, sincera, riservata come è nella tradizione del nostro foro subalpino, eppure al tempo stesso commossa e profonda perché il nostro incalzante lavoro non sempre ci concede dei momenti per riflettere su quel che è stato, su quel che siamo stati, su quanto abbiamo ricevuto e quanto abbiamo lasciato in eredità ai più giovani negli anni passati, pochi o tanti che essi siano stati. Eppure, questi momenti di riflessione possono essere un viatico importante per chi inizia l'avventura professionale, in anni non facili e nei quali il mondo, ma anche l'avvocatura, non sta dando il meglio di se stesso.

Riflettere sui Valori, su quei valori che sono stati il naturale complemento della vostra lunga attività, perché solo chi li considera una parte imprescindibile della nostra stessa professionalità arriva ai vostri traguardi, riflettere sulla storia che è passata, su come il nostro lavoro sia cambiato nel tempo, su come siamo cambiati noi, ci stimola, ci dà la forza di continuare malgrè tout et malgrè tous, infonde fiducia nelle nuove generazioni ed anche in noi stessi.

Ci induce a riflettere l'intenso insegnamento di Natalia Ginzburg sui valori alti, non le piccole virtù, da lasciare a chi viene dopo di noi, e particolarmente in questi anni di nichilismo etico e morale:

"Non il risparmio, ma la generosità e l'indifferenza al denaro; non la prudenza, ma il coraggio...; non l'astuzia, ma la schiettezza e l'amore alla verità; non la diplomazia, ma l'amore al prossimo e l'abnegazione; non il desiderio del successo, ma il desiderio di essere

e di sapere.

Di solito invece facciamo il contrario: ci affrettiamo a insegnare il rispetto per le piccole virtù, fondando su di esse tutto il nostro sistema educativo" scrive Natalia.

Ebbene, mi sono chiesto tante volte quale siano le regole per così dire universali che caratterizzano o che dovrebbero caratterizzare la nostra professione di avvocato e che ci fanno riconoscere immediatamente l'un l'altro in tante parti del mondo (particolarmente in quelle parti che hanno la fortuna di vivere in libertà e democrazia), che sono il nostro collante, quel codice genetico che rappresenta un tratto comune del nostro lavoro, della nostra attività: io credo che quelle regole siano il rispetto del diritto di difesa e l'indipendenza.

Senza il rispetto per l'altrui tesi (la tolleranza, già di per se stessa apprezzabile nella convivenza sociale o nel dibattito politico, non è sufficiente nel nostro lavoro portando con sé i germi pericolosi di una maggior stima del proprio argomentare), senza la difesa senza ma e senza se del diritto di difesa non c'è contraddittorio, senza contraddittorio non v'è legalità, senza legalità non c'è giustizia e senza giustizia la parola democrazia non si può neppure pronunciare.

Voi tutti conoscete quello straordinario percorso iconografico dedicato alla vita della città medioevale che Ambrogio Lorenzetti ci ha lasciato nel palazzo Pubblico di Siena: l'allegoria del Buono e del Cattivo Governo. Ebbene, nella prima la Giustizia appare incoronata in trono e regge in perfetto equilibrio la bilancia mentre volge lo sguardo alla Pazienza, da quest'ultima traendo ispirazione. Distribuisce castigo e premio e presiede alla regolarità dello scambio delle merci; esprime, parafrasando Montale, "il bene del vivere".

Nell'allegoria del Cattivo Governo la Giustizia è derisa, dolente, ai piedi della Tirannia, giace a terra in catene mentre la città è in preda a delitti, ingiustizie, saccheggi ed angherie.

Il rispetto per la tesi altrui, l'ossessionante difesa del diritto di difesa, il rispetto doveroso per la Giustizia,

sono l'abito professionale e deontologico del nostro lavoro, non sempre capito e condiviso dai cittadini, dai media e, talvolta, persino da noi stessi e da chi proprio la Giustizia è chiamato ad amministrare.

Non è sempre facile rispettare tale regola, né voglio nascondere che possiamo essere lieti talvolta della contumacia altrui o di aver ottenuto un provvedimento *"inaudita altera parte"*: ma vorrei affermare con forza che il mancato rispetto del contraddittorio non è soltanto una pagina di incoerenza nel nostro lavoro, è la negazione stessa del suo valore e del suo ruolo.

Il secondo principio è l'indipendenza: dal potere (la legge ingiusta si critica, si denuncia alla nostra Corte Costituzionale ma non si cerca di modificarla in Parlamento ad uso del proprio influente cliente rivestendo in quella occasione la comoda giacca del parlamentare), dalla Magistratura (di un giudice non bisognerebbe conoscere né il nome né la storia ma solo le sue sentenze), dal mercato (quanti affari abbiamo visto condivisi dall'avvocato con il proprio assistito), dai propri clienti (quando essi, per incidenza sul fatturato totale dello studio, possono condizionare la nostra libertà). Un avvocato non indipendente non è un avvocato: il dovere di indipendenza, come tutte le regole deontologiche, è l'altra faccia dei nostri diritti, del nostro diritto ad essere liberi (come il segreto professionale che è un diritto irrinunciabile e corrispondentemente una obbligazione deontologica di riservatezza di totale vincolo e determinante importanza).

Il dovere di indipendenza, come ogni obbligazione deontologica, non appartiene a noi in modo esclusivo, non riguarda solo noi perché la sua violazione colpisce tutti. Un giudice sensibile, andando in pensione, ha riflettuto su quante migliaia di persone erano sfilate davanti a lui in tanti anni di lavoro e di cui non ricordava né il nome né le sembianze: ma si rendeva perfettamente conto che loro, di lui, si ricordavano benissimo perché aveva rappresentato e rappresentava l'immagine della Giustizia. E se il ricordo era stato quello di un giudice attento, rispettoso, preparato, tale immagine essi avranno conservato della Giustizia e tale immagine essi avranno trasmesso ai loro parenti ed amici. E se scontenti e pressapochismo avevano ricordato nell'udienza con il giudice, tale sarà stata l'immagine della Giustizia che avranno ricordato, ricorderanno e diffonderanno.

Anche per noi avvocati è così. Ogni nostro cliente accoglierà e diffonderà l'immagine che il nostro operare gli avrà lasciato, la nostra immagine deontologica sarà stata notata prim'ancora di quella professionale, la sensibilità ed il garbo prima della

nostra preparazione tecnica: per questo il rispetto delle regole deontologiche, e tra esse il dovere morale di indipendenza, ci riguarda profondamente, ma non ci appartiene, non appartiene solo a noi perché esso appartiene a tutte le migliaia di avvocati che ogni giorno correttamente operano e che devono poter contare sulla nostra etica perché essa tutela anche loro.

Mai come in questi casi sono vere le parole di John Donne (che, non senza significato, era anche avvocato) ricordate da Hemingway:

"Nessun uomo è un'isola, intero in se stesso, ogni uomo è un pezzo del continente, una parte della terra ... e così non mandare mai a chiedere per chi suona la campana: essa suona per te".

Esattamente duecentocinquanta anni fa Cesare Beccaria pubblicava il suo *"Dei delitti e delle pene"*, destinato ad avere decine di edizioni e di traduzioni già nel Settecento e a essere continuamente riprodotto, non soltanto in Italia. Venticinquenne, uscito a stento dalle strettoie di una famiglia racchiusa in antichi privilegi e pregiudizi patrizi che mal aveva accettato il suo matrimonio d'amore, con tale celebre pubblicazione in cui si pongono al bando senza appello torture e pena di morte, Beccaria sparglia l'intera storia, inaugura la nascita di un nuovo modo di sentire e di pensare, muta e trasforma il corso degli eventi: persino straordinarie figure come Francesco Mario Pagano e Gaetano Filangeri verranno colti in contropiede, di fronte alla proposta dell'abolizione della pena di morte, non nasconderanno i loro dubbi e toccherà a Pietro Leopoldo di Toscana dar l'esempio non soltanto all'Italia, ma all'intera Europa (dopo appena poco più di venti anni) di una nuova legislazione penale che abolisce interamente la pena di morte.

"Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a delitti, dettata dalle leggi", scrive Beccaria.

Eppure ogni momento storico ha i suoi terremoti, anche gli anni a noi vicini vissuti professionalmente dai colleghi che oggi premiamo. Ecco che cosa ci raccontano Fulvio Gianaria ed Alberto Mittone nel loro recente, intenso libro *"Culture alla sbarra"*, a testimonianza di come singoli eventi possono produrre radicali cambiamenti nei nostri costumi:

"E' il 1965, Franca Viola, diciassette anni, vive con i genitori e il fratellino nel casolare circondato dal vigneto in contrada Arancio, ai piedi del monte Bonifato spruzzato di euforie".

Poco più avanti, in una delle case chiare di Alcamo che guardano il golfo di Castellammare, vive nel benessere e vicina alla mafia la famiglia Melodia che ha chiesto il fidanzamento del proprio giovane Filippo con la piccola Franca.

Ma a un malacarne che non si comporta bene e che frequenta la malavita, papà-coraggio Bernardo non vuol concedere sua figlia, né vuol cedere alle pressioni e poi alle minacce che dovrebbero convincerlo. Sa che gli sconosciuti che gli hanno distrutto il vigneto e mostrato le armi pensano che dovrà cedere, ma sa anche che ciò non accadrà.

Ecco perché il giorno dopo il Natale di quell'anno, una banca di giovani portati da Filippo si presenta in casa di Viola per spaccare, urlare, malmenare la madre e portare via Franca con il piccolo fratellino che si aggrappa alla sua gonna.

Portata in un caseggiato isolato e poi in una casa di Alcamo, Franca viene tenuta prigioniera, provocata, dileggiata per una settimana e poi stuprata da Filippo. Ormai disonorata, i Carabinieri la liberano, arrestano il rampollo con i suoi amici e interrompono quella "fuitina" che da sempre è il mezzo che convince le riluttanti alle nozze.

Il rituale è fissato nel tempo dalla consuetudine; si consuma la violenza e le nonne consolano le nipoti dicendo che "niente ci fu", l'aspirante sposo aggiusta la questione ("mpaciatina") con la famiglia della giovane che non può rifiutare l'altare, e la legge regala il suo avallo riconoscendo la non punibilità del sequestratore quando sopraggiungono le nozze riparatrici. Grazie all'altare la svergognata diventa moglie onorata, mentre, se così non fosse, le regole arcaiche dell'onore la renderebbero per sempre nubile affidandola agli sguardi silenziosi e taglienti dei compaesani. Sono le stesse regole che puniscono l'adulterio femminile e che concedono licenza di ucci-

dere a chi vuole lavare nel sangue l'onore macchiato. E' sempre stato così.

Con i maschi carnefici vestiti a festa da una parte e le ragazzine spaventate dall'altra, le madri preferiscono che nulla cambi perché, in quella bigotta Sicilia, l'orgoglio e la bellezza "portano il diavolo". E perché è sempre stato così. Fino a quell'anno.

Il padre di Franca, Bernardo, è un povero mezzadro che invecchia nel podere lavorando dall'alba alla sera ("da scuru a scuru"), che conosce bene i suoi vitigni, il catarratto, il nerello e il perricone sui quali fatica per la famiglia. Ma sa anche leggere negli occhi di Franca che chiedono aiuto perché la giovane vorrebbe sposarsi solo per amore. Resiste alle minacce, sopporta lo sguardo ostile del paese e la polizia che deve proteggere la sua casa, ma dice "no" e attende per un anno in silenzio il processo dove si costituirà parte civile. Franca accetta il disonore, le occhiate in tralice di chi la incontra in piazza, il discredito che il processo le porterà, ma le nozze riparatrici no: "Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto; l'onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce".

Presenza a tutte le udienze, assiste silenziosa ai tentativi di infangare la sua passata adolescenza e infine, dopo un anno dalla violenza, ascolta la sentenza che condanna Filippo Melodia a undici anni di reclusione.

La sua prima battaglia è finita.

"Non ho mai avuto paura, non ho mai camminato voltandomi indietro a guardarmi alle spalle. E' una grazia vera, perché se non hai paura di morire, muori una sola volta".

Grazie Fulvio, grazie Alberto per averci ricordato una pagina straordinaria della nostra storia, una pagina di civiltà prima ancora che di cultura giuridica. Sì, di civiltà umana: e grazie a Franca

Viola per aver inaugurato, proprio mentre voi muovevate i primi passi nella nostra professione, una considerazione nuova nei rapporti di genere; nuova eppure così vicina alle belle parole scritte da Shakespeare, nato esattamente quattrocento anni prima.

"La donna uscì dalla costola dell'uomo non dai piedi per essere inferiore, non dalla testa per essere superiore, ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata".

Quanta storia hanno visto e vissuto i vostri cinquanta, sessanta anni di professione: lo scandalo del SIFAR, la primavera studentesca, la nascita delle formazioni della sinistra extraparlamentare, la strage di Piazza Fontana e la strategia della tensione (Piazza della Loggia, l'Italicus), la straordinaria stagione delle grandi riforme (lo Statuto dei Lavoratori, la riforma del diritto di famiglia, il nuovo processo del lavoro, il referendum del 1974 per l'abolizione della legge sul divorzio), gli anni di piombo, l'assassinio di Croce, di Caccia, di Ambrosoli, la marcia dei quarantamila, il compromesso storico e poi tangenti, topoli, fino alla nostra storia più recente, e non sempre edificante, della seconda Repubblica. E poi, il mondo internazionale che cambia, dal Vietnam ai primi accordi economici, alla caduta del muro, all'Unione Europea di Maastricht, all'Euro, all'economia dei Paesi orientali, alla globalizzazione, alla terza rivoluzione industriale delle telecomunicazioni, dei computer, dell'ingegneria genetica: straordinario percorso, eppure è un mondo nel quale l'11% della popolazione consuma il 60% delle risorse e poco più di 200 grandi patrimoni privati assommano lo stesso reddito di 2,5 miliardi di persone e cioè del 47% della popolazione mondiale.

Tutti ricordiamo il passo de I pro-

messi sposi in cui, dopo aver narrato il fallito tentativo dei protagonisti di raggiungere l'effetto della celebrazione del matrimonio, costringendo il riottoso curato allo scambio di dichiarazioni degli sposi, il Manzoni stesso commenta: "Renzo, che strepitava di notte in casa altrui, che vi si era introdotto di soppiatto e teneva il padrone stesso assediato in una stanza ha tutta l'apparenza di un oppressore; eppure, alla fine dei fatti, era l'oppresso. Don Abbondio, sorpreso e messo in fuga, spaventato mentre attendeva tranquillamente ai fatti suoi, parrebbe la vittima, eppure in realtà era lui che faceva un sopruso. Così spesso va il mondo ... voglio dire così andava nel Secolo decimosettimo": e forse, anzi certamente, ancora va così, quante volte abbiamo visto cambiarsi i ruoli, confondersi i valori.

Quanta storia è passata! E noi giuristi sempre a rincorrere il tumultuoso procedere degli eventi

con le nostre norme, con le nostre nuove interpretazioni, con la nuova giurisprudenza, espressione sì di un Magistrato, ma tante volte suggerita e promossa dal convincente argomentare di un difensore intelligente, dal nostro ostinato voler ricondurre alla legalità i capricci dell'economia e delle vicende umane.

Quanta storia è davvero passata nei nostri studi, nelle nostre botteghe del diritto ed oggi, come ogni anno, ci ritroviamo in questo grande, grandissimo, intenso abbraccio, di colleganza, di condivisione di valori etici e professionali, di sincera, profonda gratitudine per chi ha rappresentato l'esempio da seguire, per chi ha tenuto ferma la barra nei marosi della storia.

La festa di oggi rappresenta il passaggio di testimone, la congiunzione ideale tra generazioni di avvocati, quel passaggio di testimone che infinite volte, per una naturale osmosi, si è consu-

mata nei nostri studi quando il giovane praticante anno dopo anno, atto dopo atto, processo dopo processo viene ad assorbire il bagaglio professionale, morale ed umano del maestro sino a quando la sua attività si confonderà con quella di quest'ultimo avendone assorbito le qualità e la personalità; sino a quando la sua attività, all'inizio totalmente dipendente da quella del Maestro, potrà rappresentare negli anni la sicurezza di continuità dell'attività professionale dello studio.

Una professione senza memoria è poca cosa: per noi la memoria è tutto. La nostra storia è fatta con lo stesso impasto di quella dei colleghi che ci hanno preceduto, della loro sorgente etica alla quale ci siamo abbeverati, del loro quotidiano esempio di indipendenza, quell'indipendenza che ci rende spesso indigesti e sgraditi chi crede di poter sempre tutto comprare e mercanteggiare. È importante trasmettere a



Simbiosi mutualistica



In attesa di replicare

nostra volta i valori più significativi, perché il nostro lavoro non si ferma alla sola conoscenza tecnica. Qualunque siano le coordinate dello spazio, del tempo, del contesto sociale e umano, della forma di governo, dell'economia, la nostra attività potrà essere trascurata o semplicemente sostituita con altro servizio a più basso prezzo e valore aggiunto se non saprà aggiungere alla conoscenza giuridica il bagaglio morale che le compete, che è parte indistinguibile della sua professionalità, la condivisione dei sentimenti con i propri assistiti, pur con il necessario filtro dell'indipendenza.

Con questo bagaglio hanno lavorato gli avvocati che oggi premiamo, questo è il segreto per giungere con orgoglio a cinquanta, sessanta anni di professione, senza perdere né curiosità né allegria.

Le nostre bandiere non sono soltanto gli esempi indelebili degli

avvocati che sono caduti per la tutela dei diritti della persona, da Malesherbes a Fulvio Croce o Giorgio Ambrosoli: la bandiera più nobile che possiamo sventolare è il lavoro di migliaia di avvocati che ogni giorno varcano i nostri Palazzi di giustizia per tutelare i diritti dei loro assistiti, con professionalità, ma anche con onore, decoro, dignità.

Questo è l'esempio che passa di generazione in generazione, in una successione che deve continuare, il testimone di una professione difficile, che ci costringe ogni giorno a studiare ed a rivedere tante convinzioni, una professione che non si guadagna in un giorno di concorso, ma si conquista ogni giorno nella stima dei colleghi, dei clienti, dei magistrati; una professione di solitudine certo, ma bella come nessun'altra.

Sta a tutti noi, ma sta soprattutto a voi giovani colleghi difendere il senso del nostro operare finalizzato all'esatta, ma anche giusta,

applicazione della legge.

Il futuro è il tempo che si costruisce, non è il tempo che viene e sopraggiunge. Come ci ha insegnato Salvemini, ciascuno di noi troverà nell'avvenire quel tanto che ci avrà messo di se stesso. Solo chi si arrende ai fatti non vi troverà nulla, perché nulla vi avrà messo.

Lasciatemi concludere con una citazione di Bianca Guidetti Serra (che avevo scelto quando ancora non era giunta la notizia della sua scomparsa), lei davvero una bandiera dell'avvocatura torinese:

"Mi è piaciuto il fare, e ho fatto quel che ho potuto, cercando sempre di essere me stessa. Nel mio operare, ho anteposto i fatti concreti ai discorsi, la moralità delle persone alle idee. Non voglio dire che le idee e le parole non continuo, ma sono più volatili, possono essere piegate ai fini diversi. Nel mestiere e nella militanza ho cercato di far valere, contro la legge del più forte, i diritti dei più deboli. Non mi sono mai sentita antagonista per principio; quando mi sono battuta contro qualcuno, era per difendere qualcun altro".

Cari amici, cari giovani avvocati, l'Ordine degli Avvocati di Torino, consegnando nelle vostre mani, siano esse quelle vissute e sapienti dei premiati per la loro lunga militanza o quelle inesperte ma attente e garbate di Pietro, Magda, dei giovani, i valori del nostro piccolo mondo, quei valori che sono sopravvissuti agli ultimi anni nei quali l'onestà, l'educazione, la correttezza, la trasparenza sono state derise ed esaltati il cinismo, l'avidità, l'apparenza, il successo ed il denaro ad ogni costo, quell'Ordine che altro non è che un patto silenzioso e cogente tra uomini liberi, una forte stretta di mano, vi abbraccia tutti con profonda, commossa e sincera gratitudine.

Grazie, di cuore. ■



Buona educazione, colleganza e deontologia

di Mario NAPOLI

L'attuale situazione delle Cancellerie mette ogni giorno a dura prova la nostra pazienza, rende più difficile il lavoro e ruba sempre maggior tempo alla attività professionale che più ci è propria.

Con un po' di buona volontà e di educazione possiamo tentare di darci vicendevolmente una mano e rendere il nostro lavoro meno ostico evitando inutili tempi morti o persi: questo è il motivo che ha spinto il Consiglio ad approvare l'appello che

sotto riproponiamo e che vi invitiamo a rispettare per motivi di convenienza prim'ancora che per dovere deontologico. Ad una cortesia fatta oggi ad un collega ne corrisponderà certamente una ricevuta domani.

Una professione viene giudicata anche in base alla capacità che essa ha di darsi delle regole e di rispettarle spontaneamente: regole di buona educazione e colleganza, non solo obbligo deontologico. ■

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Preso atto delle sempre maggiori difficoltà delle cancellerie civili del Tribunale di Torino a ricevere il pubblico, qualificato e non, negli orari di sportello, con conseguente formazione di lunghe code per l'accesso, e della possibilità di deposito telematica delle memorie con gli eventuali annessi documenti,

ritenuto vantaggioso per gli avvocati che atti e documenti depositati in causa siano scambiati tra le parti con mezzi telematici, anche in caso di deposito in modo tradizionale e non telematica, al fine di evitare accessi in cancelleria per il ritiro degli atti di controparte e per la richiesta di copie dei documenti, con risparmio di tempo e anche di diritti di copia,

invita gli avvocati che depositino un atto (nella forma della memoria autorizzata e non, istanza o altro

atto codificato o no), nel corso di un giudizio civile, a trasmettere copia dell'atto e degli eventuali documenti allegati alle controparti costituite, a mezzo posta elettronica o telefax, non appena scaduto il termine per il deposito, nonché al collega che ne faccia richiesta, dichiarando di aver ricevuto la procura dalla parte non ancora costituita.

Segnala che, in attesa di eventuali accordi con le cancellerie, allo stato l'avvocato provvede comunque al deposito e al ritiro delle copie di scambio in cancelleria.

Ricorda ai colleghi che tale comportamento collaborativo costituisce attuazione pratica della norma deontologica che impone un corretto comportamento nei confronti dei colleghi.

Precisa che l'esigenza di tale forma di collaborazione non sussiste in caso di deposito telematico dell'atto, in quanto lo stesso, con i documenti allegati, è visibile dalle parti costituite nel fascicolo telematico, al quale l'avvocato accede tramite la propria smart card. ■

Protocollo di intesa

per attività di volontariato con l'Associazione Nazionale Carabinieri

In data 12.05.2014 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per attività di volontariato tra il nostro Consiglio dell'Ordine, il Tribunale di Torino e l'Associazione Nazionale Carabinieri - sezione M.O.V.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Un progetto iniziato nell'ormai lontano 2005, nato per cercare di dare più sicurezza ai nostri uffici, molte volte messi in difficoltà da situazioni di stress e litigiosità dei cittadini, situazioni che sono aumentate notevolmente forse anche a causa del momento di crisi che stiamo vivendo.

Saranno monitorati con più attenzione, oltre ad alcune sezioni del Tribunale ritenute più problematiche, il nostro ufficio per il patrocinio a spese dello Stato e lo sportello del cittadino, previsto nelle giornate di martedì e giovedì dalle 12 alle 13.

Riportiamo qui di seguito il testo integrale del protocollo.

PROTOCOLLO di INTESA
per attività di VOLONTARIATO
tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - Sezione "M.O.V.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Torino, in persona del Presidente gen. dott. Antonio Schirosi;

il CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di TORINO, in persona del Presidente avv. Mario Napoli;

il CONSIGLIO dell'ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di TORINO, in persona del Presidente dott. Aldo Milanese;

ed il CONSIGLIO NOTARILE dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, in persona del Presidente not. dott. Giulio Biino;

con l'intervento

del TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO, in persona del Presidente dott. Luciano Panzani.

Premesso che:

a) Il Tribunale da tempo denuncia carenza di personale e difficoltà nello svolgimento regolare di talune funzioni.

b) Il Presidente del Tribunale dr. Luciano Panzani con lettera prot. n. 1346/S del 07.03.2012 ha chiesto alla Sezione A.N.C. di Torino collaborazione per impegnare presso il Palazzo di Giustizia un certo numero di soci volontari in attività di osservazione e riferimento presso alcuni particolari uffici (cancellerie centrali, esecuzioni mobiliari e immobiliari, sezione famiglia e tutele, ufficio URP, assistenza a parti-



colari udienze penali e civili), con il compito di riferire agli organi competenti in caso di situazioni anomale.

c) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in attuazione dell'art. 30 della Legge n. 247 del 31.12.2012, ha istituito presso la propria sede lo "sportello del cittadino" per "fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia".

Rilevato che:

a) L'art. I della Legge 11.08.1991 n. 266 recita: "la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo".

b) La Sezione A.N.C. di Torino è disponibile a prestare l'attività di volontariato sopra indicata, nei limiti consentiti dall'ordinamento, in quanto richiesta dall'Amministrazione della Giustizia allo scopo dell'effettiva tutela dei diritti dei cittadini.

c) L'attività è svolta da soci volontari con impegno personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro ma con esclusiva finalità di solidarietà e di ausilio all'istituzione, con un rimborso spese per uniforme sociale, vitto, trasporto e assicurazione infortuni, anche *in itinere*.

Tanto premesso,

si conviene quanto segue:

Art. 1. - L'Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione "M.O.V.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Torino, dichiara di essere disponibile a concorrere ad un servizio di osservazione e riferimento presso alcuni uffici del Tribunale di Torino (in via esemplificativa: Cancelleria Centrale Civile, Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, Sezione Famiglia, Tutela, URP, assistenza a determinati processi penali e civili) e presso lo "sportello del cittadino" istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino presso la sede di Palazzo di Giustizia, con il compito di riferire agli organi competenti in caso di situazioni anomale.

Il servizio è assicurato con l'impiego di soci della Sezione A.N.C. di Torino, disponibili a prestare attività personale, spontanea e gratuita, senza scopo di lucro, neppure indiretto, e con esclusivo fine solidaristico.

La Sezione A.N.C. di Torino comunica al Presidente del Tribunale di Torino l'elenco dei soci volontari impiegati, aggiornato con le eventuali variazioni del personale e delle modalità del servizio.

Art. 2. - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo stanziavano un contributo annuo di complessivi € 15.000,00 (quindicimila) (€ 7.000,00

gli Avvocati, € 6.000,00 i Dottori Commercialisti ed € 2.000,00 i Notai), da erogare alla Sezione A.N.C. di Torino a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del servizio dei volontari (per uniforme sociale, vitto, trasporto e assicurazione infortuni, anche *in itinere*). Il contributo è erogato a consuntivo ogni semestre.

Art. 3.- È previsto l'impiego di un numero complessivo di circa quindici volontari che si alternano, in relazione alle esigenze, in turni giornalieri composti da almeno tre volontari.

Il servizio è previsto di massima dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 13,30, senza obbligo tassativo di presenza, ma con indicazione dei turni di servizio dei volontari.

È sempre assicurata la presenza di uno dei volontari di turno presso lo "sportello del cittadino" istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 ogni giorno da lunedì a venerdì (eccetto festivi e periodo feriale di chiusura dello "sportello del cittadino").

Art. 4. - Il servizio dei volontari è coordinato da un socio designato dalla Sezione A.N.C. di Torino, il quale si rapporta con il Dirigente delle Cancellerie e con il Consigliere avv. Giampaolo Mussano o altro Consigliere delegato dal Presidente del COA di Torino, per la definizione delle modalità e dei turni di servizio.

I volontari non possono essere impiegati in attività che comportino valutazioni e scelte operative, ma riferiscono alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Palazzo di Giustizia.

Il volontario è tenuto:

- a indossare la divisa sociale prevista per i servizi di volontariato (ad eccezione dei casi in cui sia previsto l'abito civile);
- a svolgere il servizio con diligenza e continuità, preavvertendo nel caso di impedimento;
- all'obbligo di segretezza per le informazioni che possa aver acquisito nell'espletamento del servizio; di riservatezza e decoro;
- ad astenersi da qualunque attività

che possa giovare di informazioni acquisite in occasione del servizio svolto.

Art. 5. - Il dirigente delle cancellerie, d'intesa con il coordinatore dei volontari, indica con apposita nota il servizio richiesto, vigila sul suo regolare espletamento, e segnala al coordinatore dei volontari eventuali negligenze o violazioni.

Delle eventuali violazioni disciplinari ogni volontario risponde alla Sezione A.N.C. di Torino.

Il Presidente della Sezione A.N.C. di Torino ha facoltà di escludere dal servizio un volontario in caso di gravi violazioni.

Art. 6. - Il coordinatore dei volontari organizza i turni di servizio; consegna periodicamente a ciascun volontario, in relazione al servizio prestato, eventuali buoni mensa, biglietti di trasporto e/o rimborsi spese; e rende il conto alla Sezione A.N.C. di Torino.

Art. 7. - L'attività di volontariato qui regolata non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della Giustizia. Il Presidente del Tribunale sottoscrive il presente protocollo al solo fine di esprimere il consenso allo svolgimento dell'attività sopra indicata alle condizioni precisate.

Art. 8. - Il presente protocollo d'intesa ha carattere sperimentale ed ha la durata di anni uno.

Torino, li 12.05.2014.

Per l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione "M.O.V.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Torino, il Presidente gen. dott. **Antonio Schirosi**

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, il Presidente avv. **Mario Napoli**

Per il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino, il Presidente dott. **Aldo Milanese**

Per il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, il Presidente not. **Giulio Biino**

Il Presidente del Tribunale di Torino, Dott. **Luciano Panzani**



Prime impressioni sul nuovo codice deontologico forense

di Dario POTO

Mi riprometto, con questo scritto, di trasmettere le mie prime impressioni nate dalla lettura del nuovo codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014, presentato ai Presidenti dei Consigli degli ordini territoriali il 19 febbraio, e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale¹.

Tralascio di considerare le novità formali, che peraltro sono non poche e tutte significative.

Certamente il legislatore forense ha fatto diligente applicazione del dettato dell'art. 3 legge n. 247/2012, là dove impone la tipizzazione delle norme deontologiche e la espressa indicazione della sanzione applicabile: le fattispecie di illecito disciplinare sono infatti tutte - nessuna esclusa - tipizzate, e ad ogni previsione viene riconosciuta una valenza disciplinare (a sua volta modulata nella triplice forma della pena editta, pena attenuata e pena aggravata).

Pure importanti sono le novità di struttura contenute nel nuovo codice.

Il titolo concernente i rapporti con i clienti viene ora al secondo posto (titolo II), e precede il titolo dei rapporti con i colleghi (titolo III). È inserito un apposito titolo (il IV) dedicato ai doveri dell'avvocato nel processo. Altro nuovo titolo (il VI) è riservato ai doveri verso le Istituzioni forensi. Sono infine riunite e raccolte nel codice deontologico anche altre disposizioni di natura disciplinare che si trovano variamente contenute sia nella legge 247/2012 sia in altre fonti di legislazione speciale.

Ma su questo non mi soffermerò, perché non riguarda lo scopo - peraltro di più modesta portata - che mi sono prefisso, e che riguarda una prima disamina del testo, e perché tutti i possibili chiarimenti si rinvergono nella dettagliata relazione illustrativa che è posta a premessa del codice.

Quello realizzato dal C.N.F. è - conviene osservare subito - un lavoro di alto impegno, complesso per la rivisitazione dell'intero impianto deontologico, e tecnicamente pregevole nella formulazione delle disposizioni normative.

Ecco quindi per sommi capi le mie prime impressioni, che sono talora lessicali² e talaltra di sostanza, e che

ho cercato comunque di mantenere in ambito strettamente tecnico.

Ho, naturalmente, fatto un continuo confronto con il codice deontologico del 1997 e s.m.i., menzionato qui sotto come "codice del 1997", oppure come "codice vigente", o altre simili.

Principi generali (artt. 1-22)

Sembra ragionevole la scelta di aver introdotto direttamente, all'art. 1, la formulazione dei principi generali a cui si ispira l'attività dell'avvocato, in luogo del più ampio "preambolo" che formava in certo qual modo il cappello introduttivo del codice del 1997, dal momento che - come nota la relazione illustrativa - è nel nuovo ordinamento professionale che si trova già fissata e chiarita, una volta per tutte, la "missione" dell'avvocato.

A voler essere pignoli, il testo del comma 3 dell'art. 1³ parrebbe superfluo, in quanto non è necessario spiegare quali siano la ragion d'essere e le finalità dell'esistenza di norme deontologiche, che sono norme giuridiche e posseggono perciò, già in quanto tali, una loro intrinseca validità ed efficacia.

Altre notazioni di passaggio. All'**art. 5 - Condizione per l'esercizio dell'attività professionale**, non direi "L'iscrizione agli albi" ma "l'iscrizione all'albo", giacché l'albo di iscrizione per l'avvocato è uno solo.

All'**art. 15 - Doveri di aggiornamento professionale e di formazione continua**, ci si aspetterebbe di leggere, dopo "la preparazione professionale", inserita la precisazione: "attraverso la formazione continua"; altrimenti rimane zoppa la rubrica, che fa menzione appunto di detta formazione continua, dal momento che di essa non va cercato alcun riferimento nella specializzazione e nell'attività prevalente, richiamate nella stessa disposizione.

L'**art. 17 - Informazione sull'esercizio della professione** sembra impreciso nella rubrica.

È preferibile il plurale "informazioni sull'esercizio della professione". Mi sembra poi il caso di curare una migliore corrispondenza logica e terminologica fra l'art. 17 e l'art. 35, dedicati entrambi ai doveri informativi, ma improntati a formulazioni inutilmente differen-

ziate tra loro e, quindi, possibili occasioni di equivoci (si veda solo per esempio il comma 2 dell'art. 17, secondo cui le informazioni debbono essere "trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative", e invece il comma 2 dell'art. 35, dove l'enumerazione viene riportata in maniera incompleta).

In entrambe le disposizioni (comma 3 dell'art. 17, e comma 1 dell'art. 35) si legge dell'"*obbligazione professionale*". Tecnicamente l'obbligazione è, come noto, il rapporto tra due soggetti, di cui uno sia debitore e l'altro creditore, in forza del quale il primo è tenuto nei confronti del secondo ad una determinata prestazione. Nozione, questa, non esattamente coincidente con la disposizione in parola. Sarebbe stato meglio parlare, qui, di "responsabilità professionale".

Rapporti con il cliente e la parte assistita

Art. 24 - Conflitto di interessi è, apprezzabilmente, assai più articolato, nelle sue previsioni, dell'odierno art. 37. Fermo restando ciò, sembra tuttavia superfluo il testo del comma 2, in quanto di contenuto eccessivamente generico e non determinato da una specifica esigenza normativa.

Art. 26 - Adempimento del mandato va a sostituire l'attuale art. 38 con formulazione in chiave di adempimento, anziché negativa, di inadempimento.

Sembra però che il comma 1 sia in qualche modo ripetitivo, con effetto di ridondanza, rispetto al dovere di competenza già enunciato dall'art. 14 della stessa bozza.

All'**art. 27 - Doveri di informazione**, il comma 5 impone che l'avvocato renda noti al cliente e alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.

Sarebbe stato meglio aggiungere l'inciso "se richiesto". Diversamen-

te, l'obbligo incondizionato di fornire senz'altro gli estremi della polizza può introdurre una nota di disarmonia nel rapporto avvocato-cliente, quasi un non necessario elemento di sfiducia, soprattutto nel momento più delicato dell'inizio del mandato.

Art. 31 - Compensazione: riformula con maggiore ampiezza e chiarezza il disposto dell'art. 44 del vigente codice. Si potrebbe sostenere, peraltro, che il comma 1 - se da un lato - esprime nel modo più incisivo il dovere di mettere immediatamente a disposizione della parte tutte le somme riscosse in nome e per conto della stessa, non sia - da un altro lato - del tutto coerente con la dizione della rubrica ("compensazione" appunto), che precisa invece i casi in cui è lecito trattenere e compensare le somme percepite.

Parrebbe migliore la collocazione di tale dovere, di immediata consegna delle somme ricevute, in un ultimo comma (come fa l'art. 44 del codice del 1997), stabilendo che "*In ogni altro caso l'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita ecc.*".

Solo una integrazione: alla fine della lettera c) occorre aggiungere "o dalla parte assistita".

Art. 34 - Non "Azione", ma Azioni contro il cliente. E poi, perché scrivere "*a tutti gli incarichi ricevuti*"? Bastava forse scrivere "agli incarichi ricevuti".

Art. 35 - Dovere di corretta informazione: già si è detto sopra a commento dell'art. 17 nuovo codice.

Troppo tecnico è il vocabolo "*reindirizzamento*" che si legge al comma 9. Occorrerebbe invero una terminologia comprensibile anche per chi sia meno competente nel linguaggio informatico.

Art. 36 - Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti: ripropone letteralmente i canoni I, II e III dell'art. 21 del codice del 1997.

Nulla da aggiungere, se non che al comma 2, anziché "*di eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività*", deve scriversi "dall'esercizio dell'attività".

Rapporti con i colleghi

Art. 38 - Rapporto di colleganza riprende in parte le prescrizioni dell'art. 22 odierno codice deontologico. In particolare, riproduce sostanzialmente nei commi 1 e 2 il disposto, invertito, dei canoni II e I del codice attuale. Aggiunge invece, opportunamente, al comma 3 l'obbligo di non riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati avuti con colleghi. (Sarebbe forse stato il caso di inserire anche il riferimento ai procedimenti di mediazione, che sono ontologicamente connotati di riservatezza).

Torna qui utile uno spunto. La dizione dell'articolo in commento, e più in generale la terminologia del nuovo codice, è costantemente incentrata sul verbo e sulla nozione di "dovere", quando il codice del 1997 utilizza invece il concetto di "potere". Ora, è comprensibile che il nuovo legislatore forense abbia sentito il bisogno di sottolineare in tal modo il carattere cogente di gran parte delle norme deontologiche, nell'intento di rafforzarne l'osservanza. In una temperie, come l'attuale, di percezione ormai matura del valore che hanno le norme inerenti al nostro ceto professionale - rispetto ai primordi rappresentati dal codice del 1997 - è giusto e ragionevole il rafforzare la vincolatività anche formale delle regole, con l'imporre il concetto di dovere in luogo di quello vertente sulla semplice possibilità. Non sempre, tuttavia, il tenore delle nuove disposizioni ne esce più incisivo.

È di tutta evidenza, ad esempio, che scrivere "L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega", o "L'avvoca-

to non deve riportare in atti processuali... il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi" appare non migliorativo rispetto a formulazioni come "l'avvocato non **può** registrare", o "l'avvocato non **può** riportare in atti". Infatti, il nuovo testo potrebbe celare una insidia terminologica del genere: se non deve, però può. Insomma, non lo si impone, ma è possibile. Il che, evidentemente, sarebbe del tutto sbagliato: l'avvocato non deve e **non può** registrare, l'avvocato non deve e **non può** riportare in atti, ecc..

A mio modesto avviso, allora, sarebbe una più felice formulazione, al riparo da possibili equivoci, e davvero più impegnativa, quella di tornare a scrivere, come sta scritto nel codice del 1997: "l'avvocato non può registrare una conversazione telefonica", e "l'avvocato non può riportare in atti il contenuto ecc..".

Ciò vale per la disposizione in commento, ma non solo, potendo riguardare più di una previsione normativa fra quelle contenute nel nuovo testo.

Sarebbe stato forse utile inserire quale ulteriore comma (prendendo eventualmente il n. 5) la disposizione del codice deontologico europeo che al punto 5.1.2 - Rapporti tra avvocati, dispone: "L'avvocato riconoscerà come collega ogni avvocato di altro Stato-membro, e terrà nei suoi confronti un comportamento solidale e leale". Essa avrebbe avuto il pregio di aprire maggiormente alla considerazione, peraltro presente in altre disposizioni del nuovo testo, del rapporto di colleganza esistente con gli altri avvocati europei.

I rilievi appena fatti sulla apparente dicotomia dovere-potere possono essere ripetuti in riferimento all'**art. 42 - Notizie riguardanti il collega**. Quivi sembra ancor più conforme a logica - se possibile - esprimersi così: "L'avvocato non **può** esprimere apprezzamenti de-

nigratori sull'attività professionale di un collega" anziché (come sta scritto): "L'avvocato non deve esprimere ecc.". E ancora: "L'avvocato non **può** esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega", è migliore di (come sta scritto) "L'avvocato non deve esibire in giudizio ecc.". Anche qui, invero, vi può essere l'equivoco che "se non deve, però può", chiaramente da evitare.

Doveri dell'avvocato nel processo

Il *corpus* di questo titolo, comprendente gli articoli da 46 a 62, risponde alla giusta esigenza di racchiudere in una organica sede di materia le prescrizioni variamente sparse nel codice attualmente in vigore. È questo, come sottolinea la relazione illustrativa, il "cuore" dei doveri dell'avvocato nell'attività sua propria, che è quella del processo.

Vi si rinvia inoltre una nuova prescrizione, relativa all'ascolto del minore (art. 56), che scaturisce da elaborazioni dottrinali e da precedenti giurisprudenziali, e trae conforto dalla codificazione dei diritti fondamentali e dell'uomo. Essa è altresì tributaria alla responsabilità sociale dell'avvocato.

Il giudizio che va dunque dato alle disposizioni del titolo IV è largamente positivo.

Solo alcune puntualizzazioni.

All'**art. 46**, comma 2, meglio che "in sede di udienza" sarebbe stato scrivere "alle udienze" come si legge nell'art. 23 codice vigente.

Nello stesso articolo, al comma 6, meglio che "codifensore" sarebbe stato il vocabolo "condifensore" più corretto in italiano (il con si trasforma in co solo davanti ad s impura e spesso davanti a vocale; in taluni casi si assimila in com; normalmente rimane con; si veda ad es. condiscipolo).

Nell'**art. 48 - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con**

il collega, salvo il costante uso del sintagma "non deve", cui sembra talora da preferirsi il "non può" per le ragioni dette, è apprezzabile la cura impiegata in una disposizione tanto importante, come noto, nella quotidianità dei rapporti tra colleghi. Essa riprende la formulazione dell'art. 28 del codice vigente, ma la arricchisce con l'ulteriore prescrizione, contenuta al comma 4 - e meritevole di adesione -, secondo cui l'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.

Nell'**art. 50 - Doveri di verità**, sono ripresi sostanzialmente i disposti degli artt. 14 e 58 del codice vigente.

Al comma 6, al posto della dizione "suscettibili di essere assunti come presupposto di" appare più felice quella del codice vigente: "che siano presupposto specifico di".

L'**art. 52 - Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti**, sia nella rubrica che nel testo del comma 1, pospone i termini del codice deontologico vigente, che parla di "espressioni sconvenienti od offensive" (art. 20). Non se ne vede però la reale ragione, dal momento che anche l'art. 89 cod. proc. civ. usa la sequenza "sconvenienti od offensive" tanto nella sua rubrica che nel testo.

L'**art. 56 - Ascolto del minore** colma una lacuna del precedente codice, e costituisce quindi una delle maggiori novità del nuovo testo. Nei quattro commi di cui si compone l'art. 56 vengono disciplinate diverse fattispecie, partendo dalla regola generale, imposta dal primo comma, del divieto fatto all'avvocato di procedere all'ascolto del minore senza il previo consenso degli esercenti la potestà genitoriale. Al previo assenso fa eccezione l'ipotesi in cui sussista conflitto di interessi tra i genitori e il minore, come quando, ad esempio, vi siano casi di violenza o atteggiamenti pregiudizievoli di uno o di entrambi i genitori, o, più semplicemente,

vi siano conflitti di natura patrimoniale⁴.

L'art. 61 - Arbitrato riscrive la disposizione dell'art. 55 codice odierno e la amplia in parallelo con la disposizione contenuta nell'art. 55-bis introdotta dal C.N.F. il 15.7.2011 come modifica al codice odierno.

Degno di nota - ma non sono in grado di comprenderne la ragione - è il fatto che nel nuovo testo non si richiede più che l'avvocato con funzione di arbitro debba dichiarare per iscritto l'inesistenza di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (come invece viene richiesto dal III canone complementare dell'art. 55 vigente codice).

L'art. 62 - Mediazione riproduce quasi letteralmente l'art. 55-bis citato.

Rapporti con terzi e controparti

Poco da dire sulle disposizioni di

cui si compone questo titolo (artt. 63-68). Esse riprendono la lettura delle norme del codice vigente, con qualche variante: ad es. l'**art. 68**, in cui è notevole al comma 4 l'introduzione dell'avverbio "*sempre*" a proposito dell'obbligo di astensione di prestare assistenza a uno dei coniugi quando in precedenza li si è assistiti congiuntamente.

Tale divieto - è stato notato⁵ - è rafforzativo rispetto a quelli previsti nei primi due commi della stessa disposizione: mentre, infatti, in linea generale è consentito all'avvocato assumere incarichi contro ex clienti, purché nel rispetto delle condizioni fissate dai primi due commi, nel caso stabilito dal comma 4, invece, il divieto si configura come assoluto ("*sempre*"), e non suscettibile di deroga che possa ricondursi al tempo trascorso dalla cessazione del precedente incarico congiunto o alla tipologia dell'attività svolta.

È nuovo il comma 5, che va a saldarsi con il testo dell'art. 56 - Ascolto del minore.

Rapporti con le Istituzioni forensi

Il titolo, composto degli artt. da 69 a 72, riscrive in forma organica i rapporti dell'avvocato con le Istituzioni forensi.

Viene in particolare in evidenza l'**art. 70 - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine**: è qui riscritta la norma contenuta nell'art. 24 codice vigente, da cui si trova espunto il III canone complementare, che va invece a far parte dell'**art. 69**, comma 1, del nuovo codice.

Meritevole di apprezzamento è la disposizione del comma 1, che sancisce l'obbligo di dichiarare l'inesistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati. Forse sarebbe stato opportuno specificare: "con magistra-



Finita l'udienza

ti operanti nel distretto”, giacché, diversamente, un rapporto parentale con magistrato di altro distretto non sembra possa incidere sugli interessi professionali dell’iscritto. Nuove sono le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, l’ultimo dei quali - con la previsione di rispettare i regolamenti che concernono gli obblighi e i programmi formativi - indubbiamente a rafforzare il dovere di aggiornamento professionale (art. 15 del nuovo codice) e il dettato della stessa legge professionale (art. 11 legge 247/2012). Ultima notazione in proposito riguarda l’**art. 72 - Esame di abilitazione**: è sancito ora (e bisogna subito dire: lodevolmente) l’obbligo di non turbare il regolare svolgimento delle prove scritte nell’esame di abilitazione da avvocato, né interferire in alcun modo con le stesse, così da scongiurare (si auspica) il ripetersi dei gravi fatti, che sono nella memoria di tutti, verificatisi in un recente passato.

Le sanzioni

Conclusa la disamina delle fattispecie disciplinari, poche cose ritengo di dover osservare sul meccanismo sanzionatorio, che oggi per la prima volta accompagna la valutazione delle condotte, e che si presenta nella maggior parte delle disposizioni, a partire dall’art. 23 fino all’art. 72 compreso.

Tale meccanismo comprende

quattro sanzioni disciplinari di base - avvertimento, censura, sospensione, radiazione -, la cui la pena edittale è modulata a sua volta in circostanze attenuanti e aggravanti (**art. 22** del nuovo codice). È caduta - come noto - la sanzione della cancellazione, per effetto dell’art. 52 legge 247/2012. Alla stregua di tale ultima norma di legge è stato introdotto il richiamo verbale (comma 4 dell’**art. 22**), al quale tuttavia non è attribuito carattere di sanzione disciplinare.

Non mi compete esprimere un giudizio su di esse, e sulla varia graduazione che, in rapporto alle violazioni previste, viene riportata quale ultima disposizione in tutti i commi finali degli articoli indicati (da 23 a 72).

Si tratta invero di un’opzione di politica legislativa, che rientra nella sfera di discrezionalità della Pubblica Amministrazione (di cui è parte il C.N.F.), nell’osservanza del principio di legalità contemplato dall’art. 97 Cost., e postulato in linea generale in materia di legge penale dall’art. 1 cod. pen..

Si può semplicemente osservare che la radiazione non è mai prevista quale pena edittale in alcuna delle disposizioni del nuovo codice, bensì unicamente come aggravante nelle ipotesi di cui agli artt. 24, commi 1, 3 e 5; 28; 30, comma 3; 31, comma 1; 50, commi 1, 2 e 3; 68, commi 2, 3 e 5; 72, comma 2.

Quanto alla sospensione, non

è allo stesso modo mai prevista come pena edittale la sospensione della durata massima di cinque anni prevista dalla legge 247/2012. Mi limito unicamente a notare (si tratta di una opinione assolutamente personale) che troppo grave appare la sospensione da uno a tre anni prevista dall’art. 24, comma 5, per la mancata astensione nell’ipotesi di clienti assistiti da avvocati che esercitino negli stessi locali. Non sempre facile, invero, né possibile da organizzare preventivamente è la circolarità di informazioni tra avvocati che operino autonomamente, e siano talvolta numerosi, in locali diversi di uno studio.

Ugualmente eccessiva a me pare la sospensione fino a tre anni nel caso, previsto dall’art. 30, comma 3, dell’avvocato che riceva fondi non riferibili a un cliente.

Pure all’art. 31, comma 1, comminare la sospensione fino a tre anni per l’avvocato che non abbia messo “*immediatamente a disposizione della parte assistita*” le somme riscosse sembra oltremodo gravoso, anche perché non è chiaro il concetto di immediatezza (piuttosto sembra preferibile la dizione: “l’avvocato che non abbia informato immediatamente la parte assistita delle somme riscosse”).

Nei casi anzidetti, più opportuna sembrerebbe essere una sospensione da sei a dodici mesi. ■

1. L’entrata in vigore del nuovo codice deontologico avrà luogo decorsi sessanta giorni dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (art. 73 cod. deontol.).

2. Un codice si apprezza anche per la correttezza dello strumento linguistico adoperato. Basti ricordare che il testo dei primi libri del codice civile, prima di essere promulgato, fu sottoposto a revisione linguistica da parte dei più illustri filologi dell’epoca. E ricordare ancora che, per quanto riguarda il *code Napoléon*, Stendhal lo leggeva come esercizio non solo piacevole, ma prezioso per la sua opera di scrittore (note tratte da P. RESCIGNO, *Codici, Storia e geografia di un’idea*, Roma-Bari, 2013).

3. Ora gli articoli sono suddivisi per commi, e non più in regole e canoni complementari

4. In tali ipotesi, ricorda Antonella SUCCI, *L’ascolto del minore*, IX Congresso giuridico-forense, Roma 20-22 marzo 2014 (da cui è tratto il surriferito commento all’art. 56), qualora vi sia conflitto di interessi, anche solo potenziale, con i genitori, al figlio minore viene nominato un curatore speciale che lo rappresenta (art. 78 c.p.c.) e, se avvocato, lo difende nel processo ai sensi dell’art. 86 c.p.c., e nei rapporti giuridici nei quali vi è conflitto di interessi (art. 320 c.c., ult. comma).

5. Salvatore CHIARAMONTE, *Il titolo V del nuovo codice deontologico forense*, IX Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale, Roma 20-22 marzo 2014.

Cenni sullo stato dell'arte della Giustizia Alternativa in Italia

di Manuela STINCHI

Ci si trova ad operare in un contesto socio-economico molto cambiato rispetto al tempo in cui è stato dato l'impianto giuridico che dovrebbe risolvere le liti.

La stessa tipologia classica del contratto è sempre più lontana dalle esigenze di flessibilità, rapidità e globalità richieste dagli utenti.

Gli schemi delle istituzioni tradizionali del nostro diritto non possono più aderire al mondo in rapidissima evoluzione. Le fonti si sono moltiplicate, la loro gerarchia a volte non regge più. La conseguenza è che, spesso anche in applicazione del nostro impianto giuridico, il cittadino rimane insoddisfatto perché giustizia "non è fatta".

Si pone, dunque, in discussione la lettura puramente Tribunale-centrica per le soluzioni delle liti.

La reintroduzione della mediazione civile è una prima risposta dell'ordinamento alle nuove esigenze e una lettura dell'art. 24 Cost., che non si riduca alla teorizzazione di un diritto ad adire esclusivamente il sistema giudiziario tradizionale, consente di aprire a sistemi di risoluzione delle liti alternativi al Tribunale.

Si tratta di libere scelte da parte dei cittadini, scelte che si possono effettuare in modo consapevole se indirizzate da avvocati preparati.

Anche la mediazione civile per come è stata rielaborata nel 2013, è diventata grazie al filtro della prima comparizione, sostanzialmente volontaria.

Il cittadino infatti, dopo essere stato informato in una sede formale e sicura, potrà scegliere se proseguire o meno nell'attività di ricercare una soluzione con l'aiuto di un mediatore.

L'attenzione che la mediazione merita è stata autorevolmente ricordata il 15.4.2014 dal Vicepresidente del CSM Avv. Michele Vietti il quale, intervenendo ad un convegno presso la Corte di Cassazione, ha detto:

"Dico subito che questa reintroduzione è, a mio modo di vedere, positiva ma non sufficiente se vogliamo

garantire una sopravvivenza del nostro sistema giurisdizionale, che si trova ad operare in un contesto socio-economico profondamente mutato rispetto a quando fu pensato. Un sistema che è in affanno a reggere la sfida della globalizzazione, dell'adeguamento alla modernità, della comunicazione in tempo reale, della telematica, di quella che viene chiamata law explosion, cioè il passaggio da una giustizia per pochi ad una giustizia di massa, in cui continuano ad affacciarsi sempre nuovi diritti che danno vita a controversie sempre nuove, rispetto alle quali l'aspetto tradizionale dell'assetto giurisdizionale vacilla e non può che corrispondere ad un allungamento della risposta di giustizia che finisce sovente per tradursi in denegata giustizia."

Dunque quanto all'attenzione positiva circa la reintroduzione della Mediazione civile non vi sono dubbi ma si vuole ora guardare anche alle ulteriori possibilità di soluzioni alternative al Tribunale.

Ed infatti, sempre seguendo la relazione dell'on. Vietti di cui sopra:

"Immaginare una lettura puramente tribunale-centrica per la soluzione dei conflitti è quindi assolutamente inadeguato."

Credo ad una lettura dell'articolo 24 della Costituzione che non si riduca alla teorizzazione di un diritto ad adire esclusivamente il sistema giudiziario tradizionale ma che, viceversa, faccia salva la legittimazione della mediazione, anzi presupponga delle alternative a quella giudiziaria. Una risposta giudiziaria che ovviamente rimane, ma come extrema ratio, presupponendo altri sistemi di risoluzione dei conflitti meno traumatici e meno onerosi".

Se in ambito di mediazione questo è lo stato dell'arte, per quanto attiene gli altri Riti di risoluzione alternativa delle controversie oggi in uso nel nostro Paese e i progetti per quelli venturi, ho rinvenuto presso l'ISDACI (Istituto Scientifico per l'Arbitrato, la Mediazione e il Diritto Commerciale) di Milano un interessante "Rapporto sulla Diffusione Alternativa degli ADR in Italia" nel quale sono indicati, con am-

pia disamina, i presupposti per la crescita ed il processo evolutivo della giustizia alternativa.

Il tutto con l'auspicio espresso che, non solo la mediazione, ma tutti gli strumenti extragiudiziali delle composizioni delle liti civili e commerciali, in ragione della loro utilità e nel rispetto delle differenti specificità, divengono progressivamente strumenti considerati normali per la risoluzione dei conflitti.

Naturalmente tale Rapporto è predisposto annualmente da parte dell'ISDACI, quale ufficio studi scientifici, anche nell'ottica di dar prova a chi ci osserva dagli altri Paesi che anche in Italia le controversie possono essere composte anche al di fuori dalle aule del Tribunale con modalità più snelle e più adatte alle richieste del mercato.

Chi volesse approfondire la conoscenza del Rapporto potrà leggere le relazioni della dott.ssa Vincenza Bonsignore e del prof. Francesco Paolo Luiso che appaiono particolarmente esaustive.

Nell'indagine, infine, viene dettagliatamente quantificato il numero di domande proposte sul territorio di "arbitrato", di "mediazione" e di "conciliazione", individuando le caratteristiche salienti delle "procedure" da esse nascenti. Dalla lettura del documento appare evidente che la crescita delle domande dal 2011 in avanti è dovuta principalmente alla mediazione civile commerciale (la quale per la prima volta nel 2011 diventa la procedura di ADR più diffusa), mentre la crescita dell'arbitrato amministrato sembra essersi arrestata e l'andamento delle domande di negoziazione paritetica appare ancora significativo ma irregolare sul territorio. (Preciso che la negoziazione pa-



Il PM ascoltando l'arringa della difesa

ritetica deriva da protocolli stipulati tra imprese e associazioni dei consumatori in base ai quali i consumatori, in genere e dopo aver mosso un reclamo, possono attivare una procedura che si svolge alla presenza dei due rappresentanti delle parti che negoziano direttamente una soluzione della controversia.)

Con il rapporto ISDACI vengono forniti anche i dati numerici circa la durata, i costi e le percentuali di risoluzioni positive o negative dei vari procedimenti di ADR, oggi esistenti e praticati sul territorio nazionale e la lettura di questo testo, di sostanziale natura statistica, è utilissima per comprendere lo stato dell'arte sulla giurisdizione alternativa nel nostro Paese.

Si può dire, senza possibilità di smentita, che i cittadini comunque guardano con assoluto favore ad una pluralità di metodi ed apprezzano di poter avere facoltà di scegliere, sia come privati sia come imprese, dove e come introdurre le loro domande di giustizia e le loro liti, nonché risolvere i loro conflitti nel rispetto dei loro reali interessi e dei diritti perseguiti e sotsesi.

Recentemente il nuovo Ministro della Giustizia pare abbia dato un'accelerazione ulteriore ad altri progetti di risoluzione alternativa delle controversie che sono in discussione presso il nostro Parlamento.

Dunque, un'altra procedura conciliativa, alternativa al contenzioso, che riconosce alle parti il potere di autoregolamentare i loro rapporti, è stata individuata nella cosiddetta "negoziata assistita", finalizzata alla ricerca di un accordo che una volta raggiunto verrà poi omologato dal giudice

così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale.

In questo procedimento si assegnerebbe agli avvocati un ruolo centrale nell'assistenza delle parti, le quali, secondo il progetto, se sceglieranno questa procedura saranno esonerate dalla mediazione nei casi in cui questa è prevista dalla legge.

La procedura prenderebbe l'avvio con la redazione e sottoscrizione di una convenzione di procedura di negoziazione assistita e consisterebbe in un accordo mediante il quale le parti in conflitto, che non hanno ancora adito un giudice o un arbitro, converranno di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e/o la controversia con l'assistenza dei propri legali.

La proposta di legge è in esame in questo momento.

Ultimo progetto, ma non meno importante per la deflazione dei Tribunali e del loro arretrato, è quello riguardante le costituenti Camere Arbitrali dell'Avvocatura. Il progetto di legge per la istituzione ed il funzionamento di queste Camere Arbitrali definisce all'art. 1 i propositi e le modalità di composizione e funzionamento e svolgimento degli arbitrati da essa amministrati.

L'art. 1 recita: *"La costituzione delle Camere Arbitrali dell'Avvocatura, finalizzata a ridurre, e quindi esaurire, l'arretrato di giudizi pendenti in materia civile e di impedirne la nuova formazione, è rappresentativa di un servizio che la stessa intende offrire ai Cittadini; realizza il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, di norma non superiori ad un anno, caratterizzati dal costo*

contenuto, per i cittadini e per l'imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa deducibilità agli effetti fiscali".

Col progetto di legge si intende, in definitiva regolare la costituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura quale giurisdizione pubblica, finalizzato a ridurre (e quindi esaurire) l'arretrato dei giudizi in materia civile e di impedirne la nuova formazione ed è rappresentativo di un servizio che l'Avvocatura intende offrire ai cittadini per risolvere controversie in tempi rapidi, caratterizzato da un costo contenuto.

Come ben comprenderanno i Colleghi lettori non ho potuto che essere succinta nel rappresentare quello che è il divenire nell'ambito della ricerca di nuove forme di accordi che salvaguardino l'interesse dei cittadini ad ottenere giustizia in tempi ragionevoli.

Quel che è certo è che solo unendo le forze di tutti questi organismi ed informando adeguatamente i cittadini dell'esistenza delle varie forme e dei vari enti a cui possono rivolgersi, agli organismi più adeguati alla controversia che debbono risolvere ed informando altresì sui costi che si debbono affrontare si potrà portare una utilità alla palese inefficienza della nostra giustizia civile ordinaria.

Su questo ultimo punto, e cioè sull'informazione che qualsiasi cittadino deve avere quando debba rivolgere una domanda di giustizia siamo indietro anni luce e dunque c'è solo da sperare che coloro che sono impegnati nello studio per l'offerta dei nuovi servizi di ADR ne siano sufficientemente consapevoli. ■

Mediazione ed usucapione:

la trascrizione dell'accordo conciliativo
alla luce della nuova normativa

di Luca BATTISTELLA

Premessa

Lo scorso 11 febbraio presso il Centro Congressi Torino Incontra si è tenuta una "Tavola Rotonda" avente per oggetto "Mediazione ed Usucapione alla luce della nuova normativa". Tale evento è stato organizzato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino e da ADR Piemonte.

Tra i relatori invitati hanno partecipato il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo dott. Giulio Biino, il Prof. Raffaele Caterina e la Prof.ssa Chiara Besso Marcheis dell'Università degli Studi di Torino, mentre hanno declinato l'invito i Conservatori del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 e 2. Ha moderato l'incontro l'avv. Alberto Del Noce in qualità di Presidente della nostra Camera Civile.

Incuriosito dal tema ho deciso di partecipare all'incontro, poiché la reintroduzione della mediazione obbligatoria con il decreto del fare D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, mi lasciava ancora molte perplessità in merito all'usucapione, poiché come sanno tutti prima dell'innovazione normativa introdotta dal n. 12-bis dell'art. 2643 c.c., l'usucapione era "una modalità di acquisto a titolo originario il cui ingresso, nel sistema della pubblicità immobiliare, richiedeva una pronunzia giudiziaria la cui trascrizione, regolata dall'art. 2651 c.c., aveva valore di pubblicità notizia". Infatti, l'usucapione, come modo di acquisto della proprietà o di un altro diritto reale è un effetto legale e non può per definizione essere ricollegato ad una volontà negoziale. La fattispecie si perfeziona con la ricorrenza di determinati presupposti che, di volta in volta, possono essere: il possesso continuato per venti anni (art. 1158 c.c.), l'acquisto di un immobile in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo astrattamente idoneo e trascritto ed il possesso continuato dello stesso per dieci anni (art. 1159 c.c.) ovvero altri presupposti ancora relativi

all'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, per le universalità di mobili, per i beni mobili e per i beni mobili iscritti in pubblici registri".

Orbene, l'incontro presso la Camera di Commercio è stato molto interessante, ma alla fine soprattutto anche per l'assenza dei Conservatori dei Registri Immobiliari di Torino, la tavola rotonda tra i vari relatori e professionisti presenti in sala ha lasciato ancora molti dubbi circa l'effettiva portata dell'accordo e del ruolo del notaio nel procedimento.

Con il presente articolo cercherò di fare un breve riassunto di quello che è emerso nel corso dell'incontro con le problematiche ancora sottese alla trascrivibilità dell'eventuale accordo raggiunto alorché si debba procedere per una causa di usucapione.

La trascrizione a seguito dell'introduzione del nuovo 12-bis all'art. 2643 c.c.

Con l'introduzione del citato n. 12-bis, inserito dall'art. 84-bis del c.d. decreto del Fare D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con le modificazioni della legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha ampliato l'elenco degli atti soggetti a trascrizione, si prevede che "si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione" anche "gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

Ora, a seguito di tale riforma, da una prima lettura sembrerebbe che il legislatore abbia risolto in nuce il problema dell'accesso alla pubblicità nei registri immobiliari del verbale di accordo raggiunto in sede di mediazione in materia di usucapione, prevedendone in modo espresso la trascrivibilità.

Tra gli accorgimenti "preliminari" previsti dal legislatore riguardo le formalità del verbale d'accordo è stata necessaria presenza del legale delle parti e la sottoscrizione del documento redatto dal mediatore anche da parte degli avvocati stessi.

Ma il presupposto più importante ai fini della tra-

scrivibilità sarà la successiva autentica da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato (notaio) delle sottoscrizioni contenute nell'accordo.

Come si può facilmente intuire, la semplice previsione della trascrizione prevista dal citato n. 12-bis non riesce a risolvere semplicemente le problematiche connesse all'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà o di un altro diritto reale per usucapione, in quanto la sentenza di accertamento dell'usucapione e l'accordo di mediazione accertativo dell'usucapione sono due fattispecie che operano su due piani nettamente distinti quanto al contenuto e quanto agli effetti. Infatti, la collocazione della nuova norma (il 12-bis) tra gli atti ed i contratti elencati nell'art. 2643 c.c., i cui effetti della pubblicità

sono regolati dai principi contenuti negli artt. 2644 e 2650 c.c., che nettamente si distinguono rispetto agli effetti della pubblicità della sentenza di usucapione regolata dall'art. 2651 c.c.. Questa nuova situazione giuridica della collocazione della nuova norma all'interno dell'art. 2643 c.c., tra gli acquisti a titolo derivativo e non quale disposizione integrativa dell'art. 2651 c.c. che disciplina gli effetti della trascrizione della sentenza di usucapione (quindi acquisto a titolo originario) ha sollecitato gli interpreti ad interrogarsi se l'usucapione non "giudizialmente dichiarata" fosse da considerarsi un acquisto a titolo originario, derivativo ovvero un tertium genus con peculiarità proprie da collocarlo su un piano intermedio tra le due categorie. Sul punto la dottrina, soprat-

tutto quella di ispirazione notarile, sostiene che risultando trascrivibile l'accordo raggiunto in sede di mediazione ai sensi dell'art. 2643 c.c. e non dell'art. 2651 c.c., potrebbe per l'appunto ipotizzarsi la nascita di un tertium genus in ordine ai conseguenti effetti nei confronti dei terzi, fra l'acquisto a titolo originario e quello a titolo derivativo. A fondamento di tale interpretazione si sostiene che gli effetti nei confronti dei terzi del raggiunto accordo di mediazione saranno differenti a seconda che l'usucapito sia o meno in possesso di un titolo trascritto, con la necessità, in questo caso - assenza di titolo trascritto a favore del dante causa - di curare la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650 c.c., perché l'accordo di mediazione sia opponibile ai sensi dell'art. 2644 c.c..

Ma su questa interpretazione, che potrebbe sicuramente ritenersi corretta, visto l'inserimento n. 12-bis nell'art. 2643 c.c., viene spontaneamente da chiedersi perché preferire la via della mediazione a quella giudiziale in materia di usucapione??

Come è noto nell'usucapione accertata giudizialmente il contenuto del diritto oggetto di usucapione prescinde dalla posizione soggettiva dell'usucapito ed è valorizzato unicamente dal possesso protratto per un certo tempo e dagli altri requisiti di volta in volta richiesti dalla legge; in caso di accordo conciliativo accertativo il diritto dell'usucapiente, quanto meno ai fini dell'opponibilità ai terzi, è legato alla posizione giuridica dell'usucapito: l'usucapiente, per far valere il diritto accertato nei confronti dei terzi, non potrà disinteressarsi delle




11 febbraio 2014, ore 15.00 – 17.00
 Centro Congressi Torino Incontra "Sala Giolitti"
 Via Nino Costa 8 – Torino

Tavola Rotonda:
Mediazione ed Usucapione
alla luce della nuova normativa

Saluti
 Avv. Paolo Bertoloni
 Segretario Generale di Unioncamere Piemonte e Responsabile ADR Piemonte

Intervengono
 Dott.ssa Rosanna Mauriziano*
 Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 e 2

Dott. Sergio Giannarino*
 Gerente del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 e 2

Notario Giulio Basso
 Presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Piemonte

Prof. Raffaele Caterina
 Professore Ordinario Università degli Studi di Torino

Prof.ssa Chiara Basso Marcheis
 Professore Ordinario Università degli Studi di Torino

Moderatore:
 Avv. Alberto Del Noce
 Presidente Camera Civile del Piemonte e Valle D'Aosta

* In attesa di conferma
 L'Ordine degli Avvocati di Torino riconosce i crediti formati. A tal proposito gli interessati, al momento dell'iscrizione, devono comunicare alla Segreteria il proprio codice fiscale ed il loro di appartenenza.
 Per iscriversi all'evento è necessario comunicare la propria partecipazione contattando la Segreteria organizzativa tel. 011 571 6716 o inviando una mail all'indirizzo: coordinazione@unione.com.it

In collaborazione con



trascrizioni ed iscrizioni pubblicate nei confronti dell'usucapito, in quanto a lui opponibili secondo il meccanismo dell'art. 2644 c.c.. Con l'accordo in esame non può operare l'effetto liberatorio, legato alla retroattività dell'usucapione ed alla c.d. usucapio libertatis, effetto tipico della sentenza accertativa dell'usucapione.

Pertanto, l'accertamento giudiziale dell'usucapione rimarrebbe la sola strada percorribile allorché le parti vogliono dare visibilità alla nuova situazione giuridica e contestualmente renderla opponibile ai terzi, quale acquisto a titolo originario.

Inoltre, resta ancora del tutto aperta la questione degli aspetti relativi al ruolo del notaio nella procedura di mediazione e conciliazione. Il notaio che procederà all'autentica dovrà esercitare quel controllo sulla corretta identificazione dei soggetti dell'accordo conciliativo, che gli accertamenti ipotecari e catastali nel ventennio gli consentono, per obbligo del suo ministero e per dovere professionale di assistenza alle parti nella valutazione dell'atto posto in essere.

Di conseguenza, le relative dichiarazioni richieste dalla normativa urbanistica all'interno dell'atto dovranno essere rese non dal c.d. "usucapito", al quale per definizione è stato sottratto il possesso per un tempo significativo del bene stesso, ma dovranno essere rese, come conseguenza logica dal soggetto usucapente. La medesima cosa vale per quanto riguarda la dichiarazione di conformità catastale oggettiva richiesta per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità ex art. 19 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010. Questa soluzione appare coerente anche con gli effetti retroattivi de-

rivanti dall'usucapione.

Per quanto riguarda l'obbligo di dotazione ed allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui al comma 3° dell'art. 6 del D.lgs. n. 192/2005, anche nella nuova stesura introdotta dal D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, si ritiene che l'accordo raggiunto in sede di conciliazione in materia di usucapione non rientri nel perimetro degli atti per i quali vi è l'obbligo di dotazione della predetta documentazione, in quanto il comma 3° circoscrive il suddetto obbligo ai soli atti di compravendita ed agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso. Quindi, gli effetti meramente accertativi del suddetto accordo non rientrano in tale fattispecie, caso contrario sarebbe laddove l'accordo non fosse meramente accertativo ma presentasse una causa transattiva idonea a produrre effetti "traslativi" da far rientrare l'accordo nel paradigma dei trasferimenti a titolo oneroso.

Infine, in relazione alla tassazione dell'atto, che dovrà essere curata dal notaio, l'art. 17, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 28/2010 dispone che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. La norma altresì prevede che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Considerazioni finali

Cari Colleghi, giunto a questo punto cerco di trovare una giusta considerazione finale per chiudere l'articolo e dire: "ma perché il legislatore invece di

aggiungere il 12- bis all'art. 2643 c.c., non ha pensato, ad esempio, di introdurre l'art. 2651 bis c.c.? In questo caso, probabilmente, ci saremmo risparmiati un bel po' di grattacapi dovuti all'inserimento di questa novella nel nostro ordinamento".

E su questa osservazione, mi vado a riallacciare agli scritti di un mio illustre paesano, il prof. Luigi Mengoni (trentino come il sottoscritto), che è stato uno dei più grandi giuristi del secolo scorso, il quale nei suoi manuali (si veda tra tutti il volume "GLI ACQUISTI A NON DOMINO"), si è soffermato più volte sulla natura storica e giuridica dell'usucapione, tracciandone in maniera esemplare la ratio, e mettendo in evidenza come il vigente codice civile all'art. 1159 (a differenza di quello che era previsto dall'art. 2105 del Codice Civile del 1865) oltre che a restituire la sua classica denominazione all'istituto, ne ha separato la disciplina da quella che l'aveva considerata e regolata come prescrizione tout court, così rompendo con una tradizione che si può far risalire al diritto giustiniano, il quale aveva fuso i due istituti diversi, come la *usucapio* e la *longi temporis praescriptio*. Ora il legislatore del 2013, sembra aver creato un *quid novi* nell'ordinamento, ovvero un *tertium genus* con peculiarità proprie da collocarlo a metà strada tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivato. Speriamo solo che il suddetto "ibrido giuridico" non richieda, anche in questo caso, un lungo lasso di tempo per poter essere utilizzato in maniera corretta ed efficace dagli operatori all'interno del nostro sistema. ■

Camera Arbitrale del Piemonte: al servizio delle imprese e dei professionisti

Torino, 28 giugno 2013

di Carlo PAVESIO

Le controversie commerciali sono insite al fare impresa.

Bisogna fare in modo che la loro soluzione comporti tempi, costi e riservatezza compatibile con un'economia digitale e globale. Bisogna far sì che siano comunque preservate le relazioni personali e commerciali tra le imprese in momentaneo disaccordo.

L'arbitrato, non come antagonista bensì complementare alla giustizia ordinaria, è la giusta risposta e la Camera Arbitrale del Piemonte il motore del suo sviluppo al servizio delle imprese e dei professionisti.

Il servizio di arbitrato amministrato del sistema camerale piemontese.

Come noto, con la Legge n. 580/1993 (art. 2, Lett. g), come modificata dal D.lgs. n. 23/2010 e s.m.i., il sistema camerale, alla luce della sua posizione di terzietà, è stato inserito attivamente nel circuito della giustizia con l'amministrazione delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

Il sistema camerale piemontese ha istituito nel 1995 la Camera Arbitrale del Piemonte accentrando a livello regionale il servizio di arbitrato nato negli anni '70 presso la Camera di commercio di Torino. La Camera Arbitrale del Piemonte rappresenta l'unico esempio in Italia di Camera Arbitrale regionale costituita in forma associata da tutte le otto Camere di commercio piemontesi in sinergia operativa con gli Ordini Professionali, per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia e dei settori produttivi del territorio regionale.

Dal 1° gennaio 2011 la Camera Arbitrale del Piemonte si dedica esclusivamente alla gestione e allo sviluppo del servizio di arbitrato amministrato (nelle materie commerciale e societaria). Il servizio di arbitrato amministrato è uno strumento trasparente ed efficace disciplinato dal Regolamento nelle

tipologie (rituali) rapida ed ordinaria.

Pur avendo sede a Torino, la Camera Arbitrale è presente su tutto il territorio regionale grazie al sistema a rete delle Camere di commercio presso le quali ultime si possono svolgere le udienze di arbitrato con utilizzo gratuito delle sale riunioni.

I vantaggi per le imprese nello scegliere il servizio di arbitrato amministrato sono molteplici: costi contenuti e predefiniti nel Tariffario; rapidità della decisione (il lodo è depositato in genere entro 90/100 giorni dal deposito della domanda di arbitrato rapido); servizio di consulenza gratuito degli esperti della Camera Arbitrale nella redazione della clausola compromissoria, di cui viene fornito un modello; servizio di assistenza gratuito della Camera Arbitrale nel deposito della domanda e della risposta di arbitrato rapido; servizio di scambio di atti, verbalizzazione delle udienze, comunicazioni capillari di impulso delle fasi della procedura ad opera della Camera Arbitrale; controllo della Camera Arbitrale sull'imparzialità e sulla competenza degli arbitri; vigilanza della Camera Arbitrale sui tempi della procedura; controllo della Camera Arbitrale sulla regolarità della procedura e dei requisiti formali del lodo.

L'arbitrato amministrato è inoltre imperniato sul criterio del potere dispositivo delle parti: sia la clausola compromissoria proposta, sia lo stesso Regolamento, sono derogabili per volontà concorde delle parti.

La stretta sinergia operativa con tutti gli Ordini professionali piemontesi di Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

La collaborazione con gli Ordini professionali è di fondamentale importanza per la promozione delle procedure di arbitrato amministrato, poiché proprio i professionisti ne rappresentano i principali diffusori ed utilizzatori, alla luce della loro competenza tecnica.

Nei primi mesi del 2014, a coronamento di una preziosa collaborazione istituzionale già avviata nel 2004 - quando sono divenuti membri della Giunta Esecutiva della Camera Arbitrale del Piemonte i rappresentanti degli Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai del Piemonte -, è stata siglata, primo caso in Italia, grazie all'autorevole e tenace impulso anche del Presidente dell'Ordine degli Avvocati Avv. Mario Napoli, una Convenzione tra Unioncamere Piemonte, la Camera Arbitrale del Piemonte e i Presidenti dei 16 Ordini degli Avvocati (in data 18/01/2014), dei 10 Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (in data 04/02/2014) e degli 8 Consigli Notarili del Piemonte (in data 11/02/2014).

Ciò al fine di favorire la diffusione dell'arbitrato tra i professionisti e per recuperare la immediata prossimità dell'amministrazione della giustizia, in particolare nei territori dove essa è venuta meno in conseguenza della revisione della geografia giudiziaria dei Tribunali locali.

La Convenzione ha previsto, in particolare, che hanno diritto di partecipazione alla Giunta Esecutiva i Presidenti degli Ordini, o un loro delegato, interessati da procedure che si svolgano o che siano previste svolgersi negli ambiti territoriali di competenza, i quali saranno preventivamente convocati dalla Segreteria della Camera Arbitrale, anche al fine di pervenire alla nomina ad arbitro di professionisti iscritti al locale Ordine (salvo che ragioni di opportunità non consiglino una diversa nomina di arbitro). Gli Ordini professionali si impegnano, tra l'altro, a mettere a disposizione le

proprie sedi al fine di ospitare le udienze di arbitrato e a promuovere la cultura dell'arbitrato, anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari, accreditati presso gli Ordini stessi.

Come noto, la nuova Legge professionale forense (Legge 247/2012, art. 29) riconosce infatti ai Consigli degli Ordini la facoltà di costituire proprie Camere Arbitrali: in Piemonte gli Ordini hanno condiviso da subito la volontà di rafforzare la collaborazione con la Camera Arbitrale del Piemonte, grazie anche ai risultati ottenuti in questi anni di attività.

La Camera Arbitrale del Piemonte è non solo regionale ma anche nazionale, poiché gestisce procedure arbitrali che coinvolgono imprese aventi sede fuori dal Piemonte. Davanti alla Camera Arbitrale del Piemonte vengono anche proposti arbitrati internazionali che coinvolgono una parte straniera.

Le due tipologie di arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

Il Regolamento disciplina, come accennato, due tipologie di arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale del Piemonte: l'arbitrato rapido e l'arbitrato ordinario.

L'arbitrato rapido si applica a controversie il cui valore non ecceda i 150.000,00 Euro ed è una procedura di arbitrato rituale semplificata con Arbitro Unico che termina, in genere, con l'emissione della decisione (lodo) entro tre mesi dal deposito della domanda e si svolge tendenzialmente in una sola udienza, nella quale ciascuna impresa può chiarire la propria posizione nella vicenda.

La struttura processuale dell'arbitrato rapido è "a fisarmonica": su decisione dell'Arbitro Unico si potranno prevedere, per esigenze istruttorie, udienze successive alla prima ed anche eventuale consulenza tecnica nonché ulteriori termini per memorie.


Per le controversie di valore superiore ai 150.000,00 Euro o qualora la clausola compromissoria deferisca la decisione a un Collegio Arbitrale, si ricorre all'arbitrato ordinario nel quale i tempi di definizione della lite sono di circa sei mesi dalla prima udienza.

In entrambe le procedure arbitrali è previsto un tentativo di transazione per cercare di risolvere la lite con un accordo tra le parti dinanzi all'arbitro o fuori udienza. La decisione della controversia è affidata a un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

La competenza della nomina dell'Organo Arbitrale Collegiale nell'arbitrato ordinario può essere mantenuta in capo alle parti (con intervento della Giunta Esecutiva della Camera Arbitrale solo in caso di stallo) con il noto meccanismo c.d. binario (art. 10 Reg.).


Nel prosieguo, un breve confronto tra le due tipologie di arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale del Piemonte:

ARBITRATO RAPIDO



Arbitrato rapido - Le parti, contestualmente alla presentazione della domanda e risposta, sono tenute a versare il deposito cauzionale previsto dal Tariffario in base al valore della controversia. Per la compilazione della domanda e risposta, la Camera Arbitrale del Piemonte ha predisposto appositi moduli e offre assistenza **gratuita** alle parti. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, la Segreteria, su indicazione della Giunta Esecutiva, invia alle parti una lista di nomi di almeno 5 potenziali arbitri, tra i quali esse indicano un ordine di preferenza. Tenendo conto delle preferenze espresse, la Giunta nomina l'arbitro, che entro 48 ore invia la propria accettazione. In caso di arbitrato in materia di diritto societario, ai sensi del D. Lgs. 5/03, la nomina dell'organo arbitrale è effettuata dalla Giunta Esecutiva. L'Arbitro Unico fissa l'udienza, che deve tenersi entro 30 giorni dalla nomina. L'udienza è orale; tutte le prove devono essere indicate già nella domanda e risposta a pena di decadenza. Qualora lo ritenga necessario, l'arbitro può fissare una nuova udienza, che deve tenersi entro 20 giorni dalla prima udienza. L'arbitro decide in via rituale secondo equità (salvo che le parti abbiano previsto il lodo di diritto) ed entro 30 giorni dall'udienza di discussione e deposita il lodo presso la Segreteria, che lo trasmette alle parti, previa verifica del versamento delle somme dovute. Nel corso della procedura l'arbitro propone alle parti di transigere la lite. L'arbitrato rapido è sempre ad Arbitro Unico.

ARBITRATO ORDINARIO



Arbitrato ordinario - La domanda va presentata alla Segreteria della Camera Arbitrale del Piemonte, accompagnata dal versamento del diritto di registrazione fisso stabilito dal Tariffario. Ricevuta la documentazione dalle parti, la Camera Arbitrale determina l'ammontare del deposito cauzionale che esse sono tenute a versare in base al valore della domanda per la copertura delle spese amministrative e degli onorari degli arbitri, sulla base del Tariffario. In caso di Collegio Arbitrale, ciascuna parte può nominare un arbitro e questi di comune accordo nominano il terzo. In caso di Arbitro Unico, in mancanza di accordo sulla nomina, provvede la Giunta Esecutiva della Camera Arbitrale. Gli arbitri possono fissare una o più udienze per sentire le parti ed escutere i testimoni e acquisire i mezzi di prova. Nella prima udienza gli arbitri verificano con le parti le possibilità di transigere la causa; in caso di mancato accordo, l'istruttoria procede. Il lodo, emesso in via rituale secondo diritto, viene depositato entro 180 giorni dalla prima udienza presso la Segreteria, che lo trasmette alle parti. L'arbitrato ordinario può essere ad Arbitro Unico oppure Collegiale se quest'ultima ipotesi è prevista nella clausola arbitrale o se ciascuna delle parti nomina un arbitro nei rispettivi primi atti di causa (domanda e risposta) ex art. 10.1, ultimo alinea del Regolamento.

TARIFE PER ARBITRATO RAPIDO
fino a 150.000 euro di domanda in causa

| Valore della controversia in euro | Ammontare delle spese in euro (spese amministrative e onorario dell'arbitro) |
|-----------------------------------|---|
| fino a 25.000,00 | 1.100,00 + IVA |
| Da 25.001,00 a 50.000,00 | 1.500,00 + IVA |
| Da 50.001,00 a 100.000,00 | 2.500,00 + IVA |
| Da 100.001,00 a 150.000,00 | 3.500,00 + IVA |

N.B. Ciascuna parte deve corrispondere la metà delle spese indicate

Le clausole di arbitrato amministrato consigliate.

La redazione di una clausola arbitrale valida, di semplice attivazione ed esente da rischi di nullità o inefficacia, richiede attenzione in fase di inserimento nei contratti o negli ordini di fornitura/servizi. La clausola può inoltre essere adattata di volta in volta alle specifiche esigenze del singolo contratto o ordine di fornitura/servizi. Anche in assenza di una clausola contrattuale, può essere valutata l'opportunità di proporre alla controparte un compromesso arbitrale: in tutti questi casi, la Camera Arbitrale del Piemonte è a disposizione per fornire gratuitamente modelli di clausola che, mediante il richiamo al Regolamento, garantiscono maggiormente le parti.

Si riportano di seguito le clausole-tipo approvate dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

Clausola per arbitrato amministrato (rapido o ordinario) commerciale

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento.

NOTA Il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte prevede, di norma, che le controversie siano devolute ad un Arbitro Unico. Le parti possono espressamente prevedere, nella clausola compromissoria o nel compromesso, che la controversia sia decisa da un collegio di tre arbitri. Le parti possono modificare la

clausola proposta prevedendo che l'arbitrato ordinario sia di equità o che l'arbitrato rapido sia di diritto, salvi i limiti di legge. Il Regolamento prevede che la procedura di arbitrato rapido si applichi a controversie il cui valore non ecceda i 150.000 euro; le parti possono prevedere sia l'arbitrato rapido per controversie di valore superiore, sia l'arbitrato ordinario per controversie di valore inferiore. Si ricorda che, in presenza di un consumatore, è necessario che la clausola compromissoria sia oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 33 lett. t e 34.4 del Codice del consumo, D.Lgs. 206 del 6/9/2005 e s.m.i.).

Clausola arbitrale societaria (per statuti societari)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido, in conformità con il suddetto Regolamento.

NOTA Il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte prevede, di norma, che le controversie siano devolute ad un Arbitro Unico. Le parti possono espressamente prevedere, nella clausola compromissoria o

nel compromesso, che la controversia sia decisa da un collegio di tre arbitri. Anche per l'arbitrato societario, le parti possono prevedere nella clausola che l'arbitrato si svolga secondo la procedura di arbitrato rapido anche per controversie di valore superiore ai 150.000 euro, o di arbitrato ordinario per controversie di valore inferiore.

Qualora si volesse inserire la clausola compromissoria per arbitrato commerciale su un ordine di fornitura, tale clausola dovrà essere inserita sul frontespizio dell'ordine; la facciata dell'ordine dovrà quindi riportare in ogni caso la firma e la data apposte due volte dalle parti, ai sensi di legge (artt. 1341, 1342 Cod. Civ.). Es.:

Ordine n.

Contenuto dell'ordine (quantità, qualità, prezzo, termini di consegna) Clausola per arbitrato ("qualsiasi controversia derivante dal presente")

Data e firma delle parti (imprese)

Le parti espressamente dichiarano che la clausola compromissoria sopra riportata per arbitrato amministrato è specificamente approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. civ.

Data e firma delle parti (imprese)

Si ricorda che, in presenza di un consumatore, è necessario che risulti che la clausola compromissoria sia oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 33 lett. t e 34.4 del Codice del consumo, D.Lgs. 206 del 6/9/2005 e s.m.i.).

Sul sito www.pie.camcom.it/cameraarbitralepiemonte sono reperibili il testo trilingue (Italiano, Inglese e Francese) del Regolamento, del Tariffario e delle Clausole per arbitrato.

Il rinnovo degli Organi della Camera Arbitrale del Piemonte

Il 20 marzo 2014 si è perfezionato l'iter di rinnovo degli Organi della Camera Arbitrale del Piemonte (con carica di durata quinquennale), ai sensi dello Statuto, con l'insediamento del nuovo Consiglio e la nomina, al suo interno, della nuova Giunta Esecutiva.

Gli Ordini professionali (Avvocati, Notai, Dottori

Commercialisti ed Esperti contabili) hanno designato i propri Consiglieri (6) e la Giunta di Unioncamere Piemonte ha provveduto ad effettuare le nomine; le otto Camere di commercio hanno nominato un Consigliere ciascuna, la Camera di commercio di Torino ha nominato sette Consiglieri. All'esito, il Consiglio della Camera Arbitrale risulta così composto:

- **Avv. Carlo Pavesio**
Presidente (nominato da Unioncamere Piemonte)
- **Avv. Paolo Bertolino**
(Segretario Generale Unioncamere Piemonte) nominato dalla Camera di commercio di Torino
- **Dr. Guido Bolatto**
Nominato dalla Camera di commercio di Torino
- **Avv. Marco D'Arrigo**
Nominato dalla Camera di commercio di Torino
- **Avv. Alberto Del Noce**
Nominato dalla Camera di commercio di Torino
- **Avv. Giovanni Maria Ferreri**
Nominato dalla Camera di commercio di Torino
- **Avv. Carlo Re**
Nominato dalla Camera di commercio di Torino
- **Dr.ssa Gloria Grittani**
Camera di commercio di Alessandria
- **Dr.ssa Silvia Zabaldano**
Camera di commercio di Asti
- **Dr.ssa Maria Paola Cometti**
Camera di commercio di Biella
- **Dr.ssa Patrizia Mellano**
Camera di commercio di Cuneo
- **Dr.ssa Tiziana Mazzon**
Camera di commercio di Novara
- **Dr. Marcello Neri**
Camera di commercio Verbano Cusio Ossola
- **Avv. Raffaella Ginipro**
Nominata dalla Camera di commercio di Vercelli
- **Dr. Carlo Regis**
Nominato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Torino e Pinerolo
- **Dr. Stefano Pugno**
Nominato dal Coordinamento Regionale ODCEC Piemonte
- **Avv. Cristina Martinetti**
Nominata dall'Ordine degli Avvocati di Torino
- **Avv. Remigio Belcredi**
Nominato dal Coordinamento Regionale Curie Piemontesi
- **Notaio Gianfranco Re**
Nominato dal Consiglio Notarile di Torino

■ Notaio **Luigi Oneto**

Nominato dal Coordinamento Regionale
Notai Piemonte

Il Consiglio ha quindi nominato al suo interno i membri della Giunta Esecutiva, nelle persone di: Avv. Carlo Pavesio (Presidente), Avv. Paolo Bertolino (Vice Presidente), Dr. Guido Bolatto, Avv. Marco D'Arrigo, Avv. Carlo Re, Avv. Cristina Martinetti, Avv. Remigio Belcredi, Dr. Stefano Pugno, il Notaio Gianfranco Re e l'Avv. Vittorio Cresta (Segretario). Il Consiglio e la Giunta hanno confermato l'Avv. Vittorio Cresta, quale segretario e a cui si deve il plauso per l'efficiente e professionale attività, non solo di gestione amministrativa e procedurale di tutti i procedimenti arbitrali, ma altresì di coordinamento e punto di riferimento per la diffusione sul territorio e non della Camera Arbitrale del Piemonte.

La precedente Giunta Esecutiva era formata da: Dr. Giuseppe Pichetto (Presidente fin dal 1995), Avv. Paolo Montalenti (Vice Presidente), Avv. Michele Carpano, Avv. Paolo Emilio Ferreri, Dr. Maurizio Grosso, Dr. Aldo Milanese, Avv. Mario Napoli, Notaio Gianfranco Re e l'Avv. Marco Weigmann.

Un particolare ringraziamento deve essere rivolto al già Vice Presidente, Prof. Avv. Paolo Montalenti per l'importante opera di studio e di raccordo anche con altri organismi arbitrali ed all'opera preziosa degli Avvocati Michele Carpano, di Paolo Emilio Ferreri, Mario Napoli e Marco Weigmann per l'impegno da sempre nello sviluppo e conoscenza della cultura arbitrale. Il loro esempio di fini giuristi ed avvocati attenti al mondo delle imprese è ben presente a tutti i nuovi componenti della Camera Arbitrale del Piemonte.

L'arbitrato transfrontaliero italo - francese

Nel giugno 2012, la Camera Arbitrale del Piemonte ha sottoscritto una Convenzione in esclusiva con l'omologa Camera di Arbitrato francese di Lione (CIMA - Centre Interprofessionnel de médiation et d'arbitrage) per promuovere il servizio di arbitrato amministrato presso le imprese dei rispettivi territori di riferimento. L'accordo si inserisce tra i progetti di collaborazione transfrontaliera dell'Euroregione AlpMed ed offre un modello di collaborazione tra camere arbitrali del tutto originale.

Grazie alla Convenzione, si è reso più agevole per i professionisti e per le imprese il ricorso all'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale del Piemonte nei rapporti transfrontalieri con controparti francesi: nelle fasi di negoziazione vi sarà una maggior facilità con controparti francesi nell'inserire la clausola di arbitrato della Camera Arbitrale del Piemonte nei contratti, con il conseguente vantaggio del contenimento dei costi di procedura.

All'insorgere della controversia, la Camera Arbitrale del Piemonte e il CIMA si comunicheranno reciprocamente tutte le informazioni relative alle procedure arbitrali che coinvolgano un'impresa italiana e una francese, nominando, ove possibile, un Arbitro Unico o un Collegio Arbitrale condiviso, identificato tra professionisti francesi e italiani alla luce dei criteri di competenza linguistica, professionale e di indipendenza.

La Convenzione riconosce a ciascuna Camera il diritto reciproco di monitorare la gestione della procedura arbitrale operata dall'altra Camera e dall'arbitro, con facoltà di seguire tutta l'istruttoria e tutte le udienze a mezzo di un incaricato delegato, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità della procedura. Rimane comunque rispettata la segretezza della procedura che entrambe le Camere devono garantire. Tra gli ulteriori vantaggi, anche quello relativo alla sede per le udienze istruttorie e per l'audizione dei testi, che potrà essere a Lione o Torino, con uso gratuito della sala riunioni. ■

Ufficio del Procuratore Europeo

di Anna Vittoria CHIUSANO

Il 16/17 maggio di quest'anno si è tenuto a Livorno un importante convegno organizzato dall'Unione Camere Penali Italiane a 250 anni dalla pubblicazione "Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria.

Egli che, non era un giurista ma semmai un umanista, riuscì attraverso la Sua opera a far germogliare una nuova concezione del "diritto penale" di valenza internazionale, influenzando l'Europa tutta ma non solo. Alcuni dei suoi pensieri sono sopravvissuti nei secoli tanto che ancora oggi li troviamo sanciti nella Carta dei diritti fondamentali. Carta dei diritti a cui si richiamano tutte le istituzioni europee: Parlamento Europeo, Consiglio, Commissione e la Corte di Giustizia.

All'art. 2 della Carta rinveniamo l'abolizione della pena di morte, all'art. 4 viene bandita ogni forma di tortura e ogni forma di trattamenti inumani e degradanti, all'art. 48 viene sancito il diritto di difesa e si riconosce il principio della presunzione di innocenza, all'art. 47 si riconosce il diritto a ogni imputato ad avere un processo celebrato in tempi ragionevoli e da un giudice terzo ed imparziale ed infine all'art. 49 viene sancito in modo netto il rispetto dei principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene. Ed è proprio in questa ottica che va inquadrata la futura costituzione dell'ufficio del Procuratore europeo.

Si è infatti ritenuto che per dare piena attuazione ai principi che reggono la Unione Europea bisognasse assicurare a tutti i cittadini europei la libertà, la sicurezza e la giustizia contro la criminalità internazionale non solo attraverso i sistemi oggi già esistenti di cooperazione tra Stati ma anche e proprio attraverso l'istituzione del Procuratore europeo. Ovviamente da ciò discende la rinuncia da parte dei singoli Stati membri delle loro prerogative sovrane in favore di un organismo comunitario. Con tale prospettiva, la Commissione europea nell'estate del 2013 per dare piena legittimazione all'art. 86 del Trattato di Lisbona, che prevede espressamente che *"per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura Europea a partire da EuroJust"*, ha presentato una proposta legislativa per la sua istituzione (COM (2013) 534). Essa prevede una competenza esclusiva in capo all'ufficio del Procuratore europeo per tutti i reati che ledono gli interessi finanziari dell'unione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano nazionali o transnazionali.

La proposta della Commissione prevede una struttura dell'ufficio decentrata e integrata. Figura apicale quella del Procuratore europeo, a seguire quattro suoi sostituti facenti parte di un ufficio centrale, infine dei Procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri. In ogni Stato membro sarà presente un Procuratore europeo delegato e a questi competerà lo svolgimento delle indagini e l'esercizio dell'azione penale della Procura europea, sotto la direzione e controllo del Procuratore europeo che tuttavia potrà, qualora lo ritenesse necessario ai fini dell'indagine o dell'azione penale, esercitare gli stesso la Sua autorità.

Recentemente il Parlamento Europeo, per l'esattezza il 12 marzo di quest'anno, ha approvato una risoluzione di supporto al regolamento che istituisce l'ufficio (COM (2013) 534). Seppur in presenza di alcune modifiche, l'impianto per la costituzione della procura europea è stata confermata.

Gli emendamenti apportati prendono spunto dalle mozioni presentate dall'Agenzia Europea per la collaborazione giudiziaria in materia penale (COM (2013) 535) che nei primi giorni di febbraio di quest'anno ha chiesto l'individuazione di parametri più precisi per stabilire la priorità dell'ufficio del Procuratore Europeo rispetto alle autorità nazionali al fine di scongiurare qualunque forma di arbitrarità. E' stato ribadito che dovrà esserci un richiamo più esplicito alla Carta dei diritti fondamentali per assicurare misure precise di tutela per i diritti degli indagati ed imputati.

Tema inoltre delicatissimo, e sul quale l'Agenzia richiama la commissione ad una maggiore attenzione, è quello relativo al controllo giurisdizionale degli atti del Procuratore. Infatti oggi la formulazione di chi sarà tenuto ad esercitarlo è troppo ambigua e non rispettosa dei principi sul giusto processo (giudice naturale e terzo, obbligatorietà dell'azione penale e garanzie a tutela dei diritti della difesa). Per concludere, oggi più che mai il pensiero di Cesare Beccaria diventa attuale ed imprescindibile affinché si realizzi il diritto, per ogni cittadino europeo, di vivere in uno spazio europeo di sicurezza e legalità che sia in grado prevenire e di combattere la criminalità perpetrata contro la UE. Per realizzare questo obiettivo si passa necessariamente dalla costituzione di un sistema penale europeo generato da fonti giuridiche europee destinate ad integrarsi nei sistemi giuridici di diritto penale propri di ciascun Stato membro. ■

Un ricordo di Massimo Weigmann

di Romolo TOSETTO

Per proseguire il ricordo di grandi Avvocati del passato pubblichiamo quanto scritto sull'avvocato Massimo Weigmann dal compianto collega Romolo Tosetto.



Un ricordo di Massimo Weigmann

Seguendo le orme del nonno materno ed epigono di una famiglia svizzera radicatasi in Italia a fine 1800, Massimo Weigmann scelse il cammino forense dopo una brillante tesi di laurea poi pubblicata dall'Università di Torino. Iscritto a venticinque anni all'Albo degli Avvocati l'11 settembre 1917, fu accolto nello studio del Prof. Riccardo Cattaneo e col figlio di lui, Federico, ne divenne poi il successore. Sotto la sua guida lo studio mantenne ed accrebbe notorietà e prestigio. Dopo il prematuro decesso nel 1936 di Federico Cattaneo e terminato il periodo bellico, proseguì l'attività professionale in forma associata con Mario Comba e Romolo Tosetto nei settori del diritto civile, commerciale ed amministrativo. Sul suo tavolo, alla sua improvvisa scomparsa nel 1956, il catalogo delle opere di Mozart.

7 luglio 1956.

È notte fonda quando il telefono squilla nella mia camera d'albergo a Konstanz. Semisveglio sento una voce professionale che si presenta (Kriminal Polizei) e chiede: è Lei Romolo Tosetto? Alla mia risposta affermativa legge: telegramma da Torino: Avv. Massimo Weigmann è deceduto - firma - Mario Comba.

Mi trovai brutalmente di fronte all'inconcepibile: la morte a sessantaquattro anni del mio amato maestro. Vent'anni prima mi aveva accolto con un sorriso di incoraggiamento illuminato dai suoi penetranti occhi chiari quale praticante nel prestigioso Studio Cattaneo Weigmann e ora, improvvisamente non c'era più, non l'avrei potuto rivedere, sentire, sapere che lui era là nella camera accanto a trasmettermi silenziosamente speranza e fiducia e volontà di fare per essere.

Col tempo mi acquietai al pensiero di Machiavelli: *"Quando la sorte ci ha tolto un amico (maestro, aggiungo io), non vi è altro rimedio, che il più che a noi è possibile, cercare di godere la memoria di quello e ripigliare se da lui alcuna cosa fosse stata o acutamente detta o saviamente trattata:"*¹

Che cosa sapevo io dell'avv. Massimo Weigmann? Brillantemente laureato a ventidue anni venne quasi subito accolto nello studio largamente noto ed apprezzato del Prof. Avv. Riccardo Cattaneo, professore di istituzioni di diritto civile alla Facoltà di Giurisprudenza e valente avvocato, acuto e saggio, attento anche all'interesse generale (fu per trent'anni consigliere, poi Assessore e Sindaco della Città di Torino e Senatore del Regno per particolari meriti). Allo Studio l'avv. Weigmann diede un apporto essenziale e qualificato, richiesto negli anni da clienti, specie imprese, non solo del Piemonte, ma da ogni regione d'Italia e dall'estero, specie inglesi, francesi e tedesche, anche per la sua perfetta padronanza delle lingue.

Accanto a lui collaborò per molti anni l'avv. Federico Cattaneo, figlio del Prof. Riccardo, ma attratto più dalla filosofia e dalla letteratura che dal diritto, che lasciò ancor giovane una vita rinunciata. A illuminare le qualità straordinarie che facevano di Massimo Weigmann un avvocato eccezionalmente apprezzato e stimato, valgono due esempi:

1) dinanzi alla Corte d'Appello di Torino si svolgeva un importante processo civile che coinvolgeva gli interessi di grandi imprese italiane. Tra gli avvocati di gran nome spiccavano Carnelutti, Rendenti e Rotondi, col quale ultimo l'avv. Weigmann divideva la difesa. Dopo circa tre ore di appassionate arringhe scandagliatrici del diritto sostanziale e di quello processuale, di fronte alle quali il Collegio giudicante, pur attento, non lasciò trapelare luce alcuna più o meno viva del suo apprezzamento, si alzò a parlare l'avv. Weigmann, non più di un quarto d'ora, durante il quale il volto dei giudicanti andò man mano ravvivandosi e l'attenzione visibilmente ad accentuarsi di fronte al vigore logico del suo argomentatore, talché quando il Collegio si ritirò per la sentenza, tutti gli astanti si rallegrarono con l'avv. Weigmann, per la presumibile vittoria della parte da lui così ma-

gistralmente difesa. E la sentenza confermò la vittoria;

2) altra volta a Londra, di fronte alle parrucche schierate ed attente, l'avv. Weigmann appoggiò le sue asserzioni su alcuni fatti che enumerò con sicura calma. Il Presidente, alla chiusura della discussione, chiese all'avv. Weigmann: Ella può confermare sul Suo onore la verità dei fatti esposti? La risposta fu un pacato ma deciso sì, che la sentenza vittoriosa confermò con la fiducia.

Il distacco del Senatore Cattaneo dall'attività professionale, e dalla vita attiva nella seconda metà del decennio 1920-1930, vide intensificarsi ed allargarsi l'impegno e il prestigio dello Studio sotto la guida dell'avv. Weigmann col quale dal 1926 collaborò sempre più attivamente il giovane Mario Comba, poi docente di diritto pubblico alla facoltà di Economia. Ma, insieme allo sviluppo e prestigio professionale la vasta cultura, la grande sensibilità e l'attenzione a dare e a non negare il proprio apporto, videro l'avv. Weigmann Segretario del Consiglio della Fiat, oltrechè consigliere ascoltato, anche nei delicati problemi familiari, del Senatore Giovanni Agnelli, uomo di non facile adattabilità; tali capacità portarono l'avv. Weigmann, oltre che

nel campo legale, anche in quello industriale e finanziario ad applicarsi a questioni di peso sempre più rilevante e di alto livello.

Ed accanto a questo intenso pragmatico vivere, il bisogno del suo spirito sensibile e colto, lo portò a seguire e prestarsi con assidua disinteressata attività ad istituti quali la Pro Cultura Femminile ed il Conservatorio (soddisfacendo anche il suo amore per la musica), nonché ad altri Istituti di Cultura, Benefici e Scolastici, come la Provvidenza.

Ma chi ha avuto la fortuna di essergli vicino per anni nella professione e nella vita quotidiana, ricorda e rivive la capacità che egli aveva di analizzare complesse situazioni senza trascurarne gli elementi a prima vista marginali e sapendo trarne, senza soluzione di continuità, la razionale logica sintesi; e non può dimenticare la sua attitudine a creare comprensione e fiducia nelle persone cui si rivolgeva con le parole adeguate a chi lo ascoltava e con lo sguardo limpido, carico di saggezza e calore umano, pur nel tratto signorilmente impeccabile; e infine acquisisce la sicurezza di vivere un rapporto nel quale si sente compreso e stimolato e guidato in una corrente di ammirazione e fiducia nutrita di devota fedeltà che permane intatta in lui per tutta la vita. ■

Quando l'amico Bruno Bonazzi mi rivolse l'invito di tracciare un profilo dell'avv. Massimo Weigmann, accettai con entusiasmo, ma non seppi dar subito corpo ai miei pensieri, nè mi aiutò, anzi m'impose un certo ritegno, lo sguardo pacato e fermo, dritto negli occhi di chi guarda, suggestivamente fermato nella fotografia, che da trent'anni è sulla scrivania del mio studio di casa. Proprio dallo sguardo mi pare che si possa e si debba cominciare a parlare di Massimo Weigmann, uno

sguardo che era tuttuno con la mobilità del volto, per cui ti sentivi talora trafitto da due occhi grigi pungenti in un volto severo e fermo (ed emergeva allora la sua origine svizzera di lingua tedesca), ma il più delle volte ti sentivi accolto, compreso accompagnato, sorretto da un sorriso che stranamente si trasferiva innanzitutto negli occhi rendendoli quasi azzurri luminosi ed amici.

Ho parlato dello sguardo perché esso era in sintesi lo specchio della natura dell'uomo e della qualità dell'avvocato.

L'uomo, nato nel 1892 e formato negli studi a Torino (compagno di università di Palmiro Togliatti si contesero voti e premi) si esprimeva con una personalità poliedrica, per la profondità e la vastità della cultura e per la quantità di interessi cui sapeva attendere.

Amante e cultore della musica non mancava mai ai concerti, arrivava sempre puntualissimo, sorridente, col volto disteso, anche quando veniva da una giornata stressante e faticosa.

Ebbe parecchie cariche: Consigliere d'Amministrazione dell'IFI S.p.A., Segretario del Consiglio d'Amministrazione della FIAT S.p.A., Presidente della Tulpizzo S.p.A., consigliere di Amministrazione della Cinzano S.p.A., della Florio S.p.A., della Fin.cosit S.p.A.; Presidente dell'Associazione Piemonte-Svizzera, Presidente dell'Istituto La Provvidenza, Vice Presidente della Pro Cultura Femminile, Sezione Musicale, Consigliere d'Amministrazione del Conservatorio G.Verdi.

In tutte, come nell'esercizio della professione, dimostrò le sue eccezionali capacità di intelligenza, ordine, correttezza, sensibilità signorile bontà generosa fatta di generosità silenziosa mai appariscente, che preveniva il bisogno e il desiderio, li intuiva, li soddisfaceva, non li seguiva. Dopo la laurea entrò nello Studio del Prof. Avv. Riccardo Cattaneo (Professore all'Università di Torino sindaco della città, senatore del Regno) e ben presto dimostrò sul piano legale le sue qualità di giurista acuto e colto.

Attento alle piccole cose, largo di aiuti ai giovani, ai praticanti, ricordo i miei primi mesi di praticantato nella bella biblioteca nella quale svolgevo ricerche di giurisprudenza e dottrina su temi specifici che mi venivano posti;

quando mi chiamava per esaminare il risultato delle mie indagini, sembrava che il tempo si fosse fermato, non era mai frettoloso, anche se le scadenze e gli impegni incalzavano, e mi indicava, suggeriva nuove linee di ricerca, trovava sempre qualche cosa di positivo in quanto avevo fatto, per stimolare senza deprimere.

Morto Riccardo Cattaneo (altra figura di avvocato che merita di essere ricordata ai colleghi) l'avv. Weigmann ne continuò lo Studio unitamente al figlio Federico Cattaneo, uomo di raffinata cultura che non si dedicò all'avvocatura con la passione e l'impegno, pur avendo acuta intelligenza e vasta preparazione, che avevano fatto grande il padre. Altri interessi prevalevano in lui, nonché un senso di distacco dalle cose umane, che lo portarono a morte prematura.

Weigmann avvocato com'era? Nelle cause, un avvocato temibile e temuto, perché a lui nulla sfuggiva, né della forma né del contenuto.

Usava dire sorridendo che le cause si vincono anche in procedura, chi non osserva le regole del combattimento è giusto che sia squalificato, prima di sapere se sia il più forte o il più debole.

Leggeva attentamente ogni atto con una sorprendente capacità di concentrazione, anche temporale, che registrava le imperfezioni e gli errori con implacabile precisione.

Scriveva, di rado dettava direttamente alla stenodattilografa, su mezza pagina di ogni foglio (abitudine che avevo riscontrato anche nelle minute del Sen. Cattaneo), lasciando l'altra metà quale ampio margine bianco per le correzioni e le aggiunte, ma queste erano quasi esclusivamente citazioni di giurisprudenza a supporto di quanto egli aveva scritto.

E scriveva con uno stile elegante, arricchito da citazioni anche letterarie e tuttavia stringato, acutamente accusatorio e abilmente difensivo insieme, sempre persuasivo per la chiarezza della prospettazione dei fatti e per la logica stringente dell'argomentare.

Non diverso era lo stile nella discussione orale, che, allora, era frequente dinanzi al Tribunale ed abituale dinanzi alla Corte d'Appello ed alla Cassazione, specie in cause importanti e complesse, e quelle cui partecipava l'avv. Weigmann erano quasi sempre importanti e complesse.

Nella discussione orale eccelleva la sua straordinaria capacità di rendere, in un italiano ricco di vocaboli e perfetto nel rispetto della formazione della frase, una trama fitta di fatti e di istituti giuridici che egli aveva tutti nella mente, ché il suo discorso si nutriva nella sua memoria e nella sua logica col supporto di scarsi appunti, per lo più di date di sentenze.

Divideva con pochi altri nomi illustri il primato professionale in Torino, un primato che andava ben al di là delle aule giudiziarie.

Le cause era una parte importante, ma non la preponderante della sua attività.

Consulente in materia societaria e di contratti, soprattutto internazionali (facilitato in quest'ultima attività dalla padronanza di tre lingue, inglese, tedesco e francese), fu eminente avvocato d'affari. In sintesi, Massimo Weigmann fu un umanista colto e sensibile, un uomo fermo corretto e generoso, un avvocato di grande statura per la preparazione, l'intelligenza, la dirittura morale.

Mi da insieme commozione e fierezza il ricordarlo, da questa nostra rivista, agli anziani e additarlo come esempio ai giovani avvocati. ■

Congresso annuale U.I.A. a Firenze

dal 29 ottobre al 2 novembre 2014

di Fabio MORETTI

Come tutti gli anni, anche nell'autunno 2014 si svolgerà il Congresso mondiale della Unione Internazionale degli Avvocati (UIA) e sarà il 58° nella sua lunga e prestigiosa storia, ma quest'anno esso rappresenterà un'occasione alquanto straordinaria per gli avvocati italiani perché tale evento avrà luogo in Italia (dopo quelli del 1958 in Milano e del 2001 in Torino) ed il tema principale non potrebbe essere più adatto al nostro paese.

Si tratta quindi di un'occasione molto importante ed "a portata di mano" per conoscere colleghi da tutto il mondo, per scambiare esperienze professionali, per ascoltare relatori interessanti, competenti e con una visione del mondo a 360 gradi, ed anche per presentare al meglio il nostro paese e la sua creatività agli occhi della comunità forense internazionale. Lo scopo principale che l'UIA persegue dal 1927 è di riunire gli avvocati di tutto il mondo ed il congresso mondiale annuale è sicuramente lo strumento più utile per raggiungerlo. Si prevede quest'anno una partecipazione molto numerosa anche perché Firenze e l'Italia sono mete molto attraenti; certamente il numero dei partecipanti sarà superiore al migliaio.

Il tema principale, e cioè la protezione della creatività nell'arte nel design e nella moda, verrà sviluppato, con la presenza di illustri testimoni di tali settori, nella mattinata del 30 Ottobre nel corso di una sessione plenaria, ma esso verrà poi ripreso con contenuti più tecnico-giuridici nel corso di una giornata interamente dedicata ad esso dalle Commissioni UIA Arte, Proprietà Intellettuale e Moda.

In particolare sarà interessante poter constatare grazie ai relatori di varie nazioni come, anche

e soprattutto nella tradizione del nostro paese, l'Arte, il Design e la Moda costituiscano un patrimonio di inventiva e creatività meritevole della massima tutela sotto molteplici aspetti, in primis quello giuridico. Anche le altre numerose commissioni UIA, i lavori delle quali si svolgeranno dal 30 Ottobre pomeriggio fino al 1° Novembre, tratteranno temi comunque nel solco di quello principale. Gli eventi e le occasioni anche conviviali non mancheranno e favoriranno il clima di amicizia, collaborazione e scambio che ha sempre distinto l'UIA. Sarà questa anche un importante e raro momento di formazione professionale in una prospettiva internazionale e che consentirà il riconoscimento di crediti formativi.

Gli avvocati italiani non potranno non approfittare di una tale eccezionale occasione. ■

Il programma del congresso è visibile sul sito <http://www.uianct.org/fr/evenement/type-46986/58e-congrès> o più semplicemente <http://www.uianet.org>

Ulteriori informazioni possono essere chieste a:

■ Avv. Carlo Mastellone - Firenze
Presidente del Comitato organizzatore
c.mastellone@studiomastellone.it

■ Avv. Bruno Micolano - Bologna Presidente del congresso
micolano_avv.bruno@iol.it





Il convegno di Livorno del 16 e 17 maggio 2014

di Piero D'ETTORE

In occasione del duecentocinquantenario della pubblicazione del testo di Cesare Beccaria *"Dei delitti e delle pene"*, sempre attuale e di interesse, diamo spazio ad interventi sulla commemorazione intervenuta al Convegno di Livorno e sulle riflessioni che il pensiero del grande Autore ancora suscita.

Lil 16 ed il 17 maggio scorsi si è svolto in Livorno un interessantissimo convegno in occasione della ricorrenza della pubblicazione di *"Dei delitti e delle pene"* avvenuta ad opera di un piccolo e semiclandestino editore livornese, 250 anni fa.

L'evento ha avuto respiro internazionale e particolare interesse hanno suscitato gli interventi del prof. Gonzalo Quintero Olivares dell'Università spagnola di Tarragona, che ha sottolineato il profondo interesse anche della Spagna per l'opera di Cesare Beccaria, e che ha esposto le vicende che hanno permesso l'introduzione in quel Paese del testo originale.

Allo stesso modo, e forse ancora più interessante, è stato apprendere come l'opera sia approdata, ma solo di recente, anche nel contesto arabo attraverso una traduzione che non sempre è apparsa corretta sotto il profilo lessicale diventando così talvolta ambigua, come ha in modo accattivante spiegato la prof.ssa Deborah Scolart dell'Università Roma 2 Tor Vergata.

Se però è vero che il convegno ha avuto un approccio storico ed accademico, non sono tuttavia mancati interventi finalizzati ad individuare nel nostro ordinamento valori mutuati dal pensiero illuminato di Cesare Beccaria.

Particolarmente brillante in tal senso è parso l'intervento dell'avv. Procchi, giovane consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Livorno.

Debbo però confessare - e dolermi - di non aver assistito a tutti gli interventi, poiché come da consolidata abitudine durante i lavori del convegno che vedono la partecipazione di penalisti di ogni dove, si coglie l'occasione per riunire alcune commissioni di lavoro.

E' stata la volta della riunione dell'Osservatorio Carcere alla quale ho partecipato in rappresentanza

za della nostra Camera Penale insieme a Davide Mosso, riunione che ci ha visti impegnati ad affrontare interessanti tematiche (e problematiche). Ne è emersa tra l'altro una stimolante riflessione che ha indotto i presenti a promuovere la conoscenza del "sistema carcere" nei confronti delle nuove generazioni, e quindi partendo dalle scuole.

E che l'Unione delle Camere Penali Italiane si stia già rivolgendo ai giovani al fine di responsabilizzarli nelle materie di diritto penale è provato dall'interessante incontro tra gli studenti di un liceo classico di Livorno, che con le loro domande hanno generato - sempre durante il convegno - un originalissimo dibattito tra Antonino Mura, sostituto procuratore generale di cassazione, ed il presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane Valerio Spigarelli; ne è emerso un confronto a dir poco vivace.

Insomma, l'Unione delle Camere Penali Italiane ha saputo cogliere l'occasione per ribadire la filosofia di Cesare Beccaria padre fautore della abolizione della condanna di morte ed altresì per contestualizzare il pensiero dell'Autore riguardo all'attualissimo tema della tortura.

Direi di più: che anche i valori del giusto processo trasfusi nell'art.111 Cost., - fortissimamente voluto dalle Camere Penali - trovano le più profonde radici nelle argomentazioni filosofiche-(giuridiche) di Cesare Beccaria il quale non solo criticava già allora l'eccessiva lunghezza dei processi, ma altresì era schierato, come lo sono oggi i Penalisti, contro l'abuso della carcerazione preventiva!

Non si può infine tacere l'ulteriore sessione del convegno dedicata alla Unione delle Camere Penali Europee, ambizioso progetto ormai giunto a concretizzarsi in una realtà internazionale, stante l'adesione da parte di avvocati penalisti di diverse nazioni.

Così come non si può non sottolineare la bella orga-

nizzazione e la amichevole ospitalità della Camera Penale di Livorno che ha addirittura offerto ai presenti un concerto presso il Teatro Goldoni. Il nostro grazie quindi non solo all'Unione, che ha colto ancora una volta una importante occasione per ribadire i propri valori - che come si è visto han-

no radici lontane -, ma anche ai Colleghi livornesi. Mi permetto di dare un consiglio a tutti, ma in particolare ai più giovani: conservate nella vostra biblioteca una copia del "libriccino fortunato"; non mancherà nella vita professionale l'esigenza, di tanto in tanto, di andare a rispolverarlo. ■

La giustizia che uccide non è giustizia¹

di Silvana FANTINI

Il 2014 è segnato da due ricorrenze importanti per il mondo del diritto e dei diritti: sono trascorsi duecentocinquanta anni dalla morte di Cesare Beccaria e dieci da quella di Norberto Bobbio.

Entrambi, ciascuno secondo il pensiero ed i modi propri del tempo in cui ha vissuto, hanno speso la loro intelligenza per dimostrare l'inaccettabilità morale e l'inutilità della pena di morte.

"Pare assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio"; "non è necessario che le pene per essere deterrenti siano crudeli, basta che siano certe". Così scriveva il primo².

"Non uccidere, è un postulato etico da accogliersi come un principio che ha valore assoluto".

"Non alla collettività, ma al solo individuo è lecito violare detto imperativo morale per legittima difesa, perché questa si giustifica solo come uno stato di impossibilità immediata di fare altrimenti: la risposta della collettività non è invece immediata, ma giunge dopo un procedimento taloralungo." "All'esecutore della pena viene data una giustificazione, che non giustifica l'atto autorizzato perché lo Stato è troppo più forte del singolo per aver bisogno di spegnerne la vita a propria difesa." "L'uccisione del condannato è atto degradante per chi lo compie e non solo per chi lo subisce".

Così insegnava il secondo.³

Quarantatré Stati Europei e la Turchia hannorecepto il ragionamento di Beccaria, creando di fatto una "free zone", con la ratifica del protocollo n° 13 alla

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza, del 2002. Ma nel resto del mondo tale pensiero tarda a farsi decisamente strada, anche se negli ultimi venti anni il numero dei Paesi che contemplano la pena capitale nel loro ordinamento, il che fortunatamente non significa che la eseguano, appare quasi dimezzato. Nonostante si susseguano dal 2007⁴ le risoluzioni ONU, con le quali si chiede agli Stati membri di stabilire una sospensione delle esecuzioni in vista di un possibile accordo sull'abolizione della pena di morte, Amnesty International nel rapporto annuale afferma che nel 2013 sono state eseguite condanne a morte in 22 Paesi, uno in più dell'anno precedente.

Il numero delle esecuzioni è impossibile da calcolare con esattezza, in quanto i dati ufficiali sono spesso assai inferiori a quelli ufficiosi e per la Cina, uno dei paesi che maggiormente applicano tale pena (e anche solo per reati di corruzione,) vige il segreto di Stato.

Il cammino dei Paesi Africani verso l'abolizione procede, anche se lentamente; quello dei Paesi "occidentali" sembra interrotto.

In Giappone la pena di morte continua ad essere eseguita: per impiccagione, in gran segreto e all'improvviso senza avvertire gli avvocati, i familiari e nemmeno il condannato che per tutto il periodo d'attesa (che dura anche decenni) è segregato in cella con regime detentivo rigidissimo.

Negli U.S.A nel 2013 sono stati uccisi 39 condannati. Diceva Beccaria che la pena della morte è molto intensa, mentre quella dell'ergastolo è molto estesa,

dunque, per il raggiungimento del fine di scoraggiare i delitti, la totale e perpetua perdita della libertà è più efficace della morte. Nei Paesi occidentali spesso la detenzione precedente all'esecuzione è molto lunga e di fatto alla pena capitale si unisce l'ergastolo: un ergastolo così ossessivamente crudele, per chi ogni giorno pensa che possa essere l'ultimo, da divenire un trattamento inumano.

Il giapponese IWAO HAKAMADA, di ormai 78 anni, condannato a morte nel 1966 per omicidio, fortunatamente (ma l'avverbio non pare adeguato) qualche mese fa, dopo 48 anni di carcere di segregazione in una cella con l'incubo quotidiano di essere ucciso all'improvviso, ha visto sospendere la pena capitale inflittagli ed è tornato libero, perché è stata accolta la sua richiesta di revisione del processo, apparendo molto probabile la sua innocenza.

Due episodi recenti, pur con epiloghi diversi, si inseriscono nel variegato scenario delle esecu-

zioni della pena capitale e non devono essere coperti dall'oblio e dall'indifferenza.

In Iran, il giovanissimo Balal era stato, nel 2007, condannato alla pena capitale per aver ucciso in una rissa, quando aveva 17 anni, il suo coetaneo Abdollah.

Il venerdì di Pasqua di quest'anno egli ha il cappio al collo, ed è in piedi sullo sgabello che deve essere calciato via simbolicamente dai genitori della vittima.

La madre di Abdollah, che aveva da poco perso anche un secondo figlio in un incidente stradale, vestita di nero, chador in testa ed occhiali, prende il microfono e chiede al pubblico riunito per assistere all'esecuzione: "sapete cosa vuol dire vivere in una casa vuota?"

Poi si avvicina al condannato, cui per tradizione deve dare il colpo di grazia, con un calcio allo sgabello.

Invece, gli dà un sonoro schiaffo ed invita il proprio marito a togliergli il cappio dal collo, graziandolo.

La donna ha avuto la forza di comprendere ciò che intendeva Mahatma Gandhi quando affermava "occhio per occhio e tutto il mondo diventerà cieco".

Il 30 aprile Clayton Lockett è morto quaranta minuti dopo l'iniezione letale, per l'infarto conseguente al dolore causato dal veleno iniettatogli.

Ironia della sorte: tale dolorosa agonia, che può certo definirsi trattamento inusuale e crudele e quindi vietato dall'ottavo emendamento del Bill of Right USA, è stata la conseguenza dello scrupolo morale dei consueti fornitori dei veleni usati per le esecuzioni, che hanno interrotto le consegne.

La fretta aveva, quindi, consigliato agli esecutori l'uso di sostanze rivelatesi non "sicure".

"Don't kill for me" scrive su di un cartello una donna dell'Oklahoma. ■

1. Così si inizia l'appello per l'abolizione della pena di morte firmato da 42 ministri degli esteri dei paesi europei nell'ottobre 2013

2. Dei delitti e delle pene, cap. XXVII

3. N. Bobbio, Conferenza di Rimini aprile 1981, VI assemblea naz. Amnesty International

4. "Moratoria sull'uso della pena di morte" risoluzione 62/149 assemblea generale, su iniziativa Italia e U.E.

Culture alla sbarra, una riflessione sui reati multiculturali

di Paolo DAVICO BONINO

Ancora una volta i Colleghi F. Gianaria e A. Mittone hanno fatto centro. Nel loro ultimo lavoro ("Culture alla sbarra", "Una riflessione sui reati multiculturali", Einaudi, 126 pag., 12,00 euro) ci accompagnano, con l'agile e puntuale uso del linguaggio tecnico/giuridico che li contraddistingue, lungo un percorso fitto di riflessioni attuali e stimolanti, che ha come approdo finale alcune domande molto serie (a dimostrazione del fatto che, vista la difficoltà del tema, il dibattito è sempre aperto). Prime fra tutte: "come si garantisce il diritto all'identità culturale del migrante accompagnato da valori differenti dai nostri?"; "come ci garantiamo noi, quando quel migrante giunge nel nostro paese e commette reati in qualche modo legati al bagaglio culturale che porta con sé?"

Punto di arrivo che ben si salda con lo (s)punto di partenza (leggibile sulla prima di copertina): "quanto influisce e quanto deve influire, nell'aula del Tribunale, la cultura di appartenenza del migrante che viola la legge penale del nostro Paese?"

Il cammino attraverso cui si snoda il pensiero di Gianaria e Mittone ci porta, come se il lettore fosse il protagonista di un viaggio antropologico nel tempo, in Italia e tra i continenti a scoprire realtà etniche e culturali, tra loro diversissime.

Andando avanti e indietro nella storia del diritto e del costume dei popoli (il "nostro", sul modello europeo ed occidentale, e quello delle culture "altre") s'impara parecchio, e, non a caso, le note bibliografiche che corredano l'opera sono molto ricche e suggeriscono gli adeguati approfondimenti (soprattutto, nell'indicazione delle fonti).

Non c'è nel libro traccia di pedanteria o fastidiosa saccenteria: c'è, però, ben chiaro il concetto per cui il nostro diritto, la nostra giurisprudenza, lo sterminato apparato normativo italiano, la precaria organizzazione dell'istituzione "giustizia" del Paese, ancora una volta in evidente affanno respiratorio, sono oggi costretti ad inseguire il cambiamento di una società multiculturale, sempre più dinamica e complessa.



La parte che ci è piaciuta di più?

I capitoli 5 e 6, dove ci si interroga su alcuni usi e costumi degli stranieri (tremendo il "coining" vietnamita...) e si affronta il tema dei "reati culturali" (che si contrappongono ai "crimini per convinzione", questi ultimi sorretti ed ispirati da una posizione antagonista più radicale, "controculturale" è la definizione degli Autori).

Quella che condividiamo di meno?

Quella che finisce per fidarsi, a nostro avviso eccessivamente, dei Tribunali (di quelli italiani, in particolare) per decidere concretamente ed in modo equilibrato caso per caso, senza pregiudizi, per cambiare orientamento, per mitigare i conflitti e

provare a comporre una società “decente”, e per questo migliore. Non perché la nostra magistratura non sia educata e preparata alla tolleranza ed al rispetto civile degli altri, tutt’altro; ma perché la stessa non può assumersi in prima persona questo difficile compito, poiché non è sufficientemente organizzata e strutturata per farlo (tempi troppo lunghi ed estenuanti per affrontare, con la dovuta serietà ed il richiesto approfondimento, dibattimenti complessi; carenze di organico e di personale di cancelleria...).

Ma questo dei mezzi è, all’evidenza, un altro discorso.

Ed allora, anche Gianaria e Mitone convengono nel finale che la strada da seguire è quella che dovrebbe individuare e definire preventivamente “i limiti non negoziabili”, passando attraverso la capacità di riconoscere e distinguere le differenze, per tentare di comporre con l’obiettivo di costruire “una possibilità di vita in comune”.

È però nella vivace rassegna di casi giudiziari, italiani e non, che si concentra e si riconosce davvero lo sforzo della ricerca degli Autori: per alcune generazioni di lettori (fra cui la mia) si tratterà davvero di piacevoli scoperte od opportune riletture (il caso, del 1964, dell’omicidio di F. Speranza; quello, del 1976, che ha come omicida D. Patri; quello, incredibile, di F. Viola, del 1965).

Consigliamo vivamente quest’indagine a quanti provano ad essere, meno chiusi nel loro recinto di usi, costumi, simboli, linguaggi e credenze. ■



L'eterna attesa



Cardinal Carlo Maria Martini

di Davide MOSSO

Carlo Maria Martini

Poco meno di due anni fa, il 31 agosto 2012, nella casa dei gesuiti di Gallarate ove si trovava ospite da qualche anno, il corpo sempre più provato dal morbo di Parkinson, la mente splendida, il cuore grande, esalava l'ultimo respiro Carlo Maria Martini. Nella commemorazione il superiore della congregazione dei gesuiti, P. Casalone S.J., aveva sottolineato *"quanto egli fosse dedito al bene comune e, soprattutto, alla giustizia. E quanto sapesse dare valore agli elementi di bene presenti in ogni persona ed in ogni realtà"*.

Se sia stato anche un profeta, come titola una delle biografie a lui dedicate (*Il profeta. Vita di Carlo Maria Martini*. Marco Garzonio, 2012, Mondadori) lo disveleranno, meglio, gli anni a venire.

Certamente, tra le molteplici qualità del vescovo di Milano che tanti avrebbero voluto papa, vi sono state aver cercato il dialogo, costantemente e con tutti (recita altra sua biografia: *Carlo Maria Martini. Il profeta del dialogo*. Andrea Tornielli, 2012, Piemme). Ed il prodigarsi per la giustizia.

Non ripercorreremo qui, ovviamente, la sua lunga e prolifica vita.

Chi desidera farlo può leggerne i libri, gli scritti, le biografie.

Vedremo invece più da vicino alcuni accadimenti, e sunteggeremo brevemente tre pubblicazioni, che ne manifestano l'operato per la giustizia (e che mi fanno pensare all'avverarsi della promessa *"beati quelli che hanno fame e sete della giustizia"* oggetto di una sua meditazione nel testo: *Le beatitudini*. Ed. In dialogo. 1990).

Degli anni di piombo

Martini è da poco vescovo di Milano, quando, il 19 marzo 1980, gli comunicano dell'attentato a Guido Galli. Abbandona la riunione in corso e si reca immediatamente all'Università Statale di Milano per chinarsi a pregare sul corpo del magistrato al quale un commando di Prima Linea ha tolto la vita fisica. Ne celebrerà di lì a qualche giorno in Duomo i funerali.



*"Rileggendo alcune mie affermazioni
vi scopro una carica di utopia
che può renderle pungenti per il presente
ma, lo spero, stimolanti per il futuro".*

† Carlo Maria Martini

E parecchi saranno quelli che si troverà in quegli anni ad officiare per le tante vittime del piombo terrorista.

È il 1983 invece allorché i militanti di Prima Linea in carcere a Torino per il maxiprocesso individuano in lui la persona della società civile con la quale intraprendere un dialogo.

Il 13 giugno 1984 gli viene recapitato un arsenale di armi ed esplosivi.

Prima Linea manifesta così pubblicamente l'abbandono della lotta armata.

Sempre nel 1984, battezza i gemelli Nicola e Lorenza concepiti dai brigatisti rossi Chicco Galmozzi e Giulia Borelli durante un processo.

"La richiesta mi fu fatta dal padre in carcere il giorno di Natale. Non tutti i miei collaboratori erano d'accordo. Ma io sentii che era la strada giusta. E credo che quel momento possa aver contribuito a far capire ai terroristi che erano anch'essi persone umane e così aiutarli a vedere anche nell'altro la persona umana da comprendere ed amare".

Intanto dedica sempre più tempo, nelle sue già

consuete visite in carcere, agli incontri con i terroristi detenuti.

Offrendo loro la visione per una nuova speranza e la possibilità, anche per loro, di un nuovo progetto di vita.

Molti si dissociano dalla lotta armata.

Si gettano così i semi di quel processo che porterà al superamento degli anni di piombo.

Dei libri

Come si diceva, Martini ha dedicato grande attenzione al carcere.

Un mondo, iniziato a frequentare da giovane gesuita, che lo ha sempre accompagnato nel suo impegno.

E, d'altro canto, la sua prima iniziativa quale arcivescovo di Milano fu proprio la visita alle persone detenute a San Vittore.

È poi sufficiente scorrere le rubriche in cui è suddiviso il saggio **Non è giustizia** (sottotitolo "La colpa, il carcere e la parola di Dio", ed. Mondadori) che raccoglie interventi, lettere ed omelie che fece su questi temi tra il 1983 ed il 2002, per comprendere il suo pensiero e la sua visione sull'argomento.

Cinque le rubriche: il problema della pena, la Giustizia e la Bibbia, il dramma del carcere, un segno di clemenza ed omelie in carcere. Tra i titoli *Carcere e pena extrema ratio*: relazione al convegno organizzato a Roma nel maggio 1996 da Antigone e dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

Il rispetto della dignità della persona umana: lettera ai cappellani dei carceri del 24 novembre 1983.

L'armonia tra giustizia e misericordia: lettera e prefazione al libro scritto da una persona uscita dal carcere.

Titolo e contenuto del capitolo che conclude il saggio "Coniugare giustizia e perdono",

paiono, poi, più che eloquenti quanto al suo sentire.

La riflessione sulla giustizia è stata peraltro, come si diceva all'inizio, al centro del pensiero di Carlo Martini.

Due testi su tutti.

La **"Domanda di giustizia"** (Einaudi). E **"Sulla giustizia"** (Mondadori).

Il primo contiene un dialogo tra Gustavo Zagrebelsky e Carlo Maria Martini.

Le 70 pagine che lo compongono mi permettono di dire che mi paiono imperdibili per chiunque abbia a cuore la giustizia.


Mi limiterò dunque a riprendere pochi passi soltanto.

L'incipit dell'intervento del presidente emerito della Corte Costituzionale: *"Su tre cose si regge il mondo: la giustizia, la verità e la pace. Le tre cose sono in realtà una sola, la giustizia. Infatti appoggiandosi la giustizia sulla verità, segue la pace"* (Avot, I, 18).

E la sua chiosa: *"Due sono i pericoli e simmetrici per credenti e non credenti. Per i primi l'eccesso dogmatico. Per i laici l'eccesso scettico (il dialogo si svolse all'interno di una delle iniziative intraprese da Martini a Milano: la cd. Cattedra dei non credenti). Ma se ogni giorno abbiamo cura di non cadere in queste opposte ma convergenti tentazioni dell'orgoglio rimarrà aperto il campo dell'impegno e della responsabilità comuni nella ricerca della giustizia"*.

Quanto a Martini invece il pensiero che *"ciascuno di noi fa molto presto una qualche esperienza del senso di giustizia e per lo più paradossalmente tutto nasce da un'ingiustizia subita da noi o da chi ci è caro"* E che quindi per un discorso comune si possa partire piuttosto da qui che da speculazioni astratte che invece di unire dividono.

E la sua conclusione, *"le cinque*



sollecitazioni suggerite dal nostro incontro e dal nostro ascolto".

E dunque.

I Lasciarsi inquietare dalle ingiustizie che sono nel mondo, vicine o lontane.

II Non dare mai scontata una soluzione, come se fosse assolutamente giusta, e sottoporla sempre a critica.

III Diffidare del proprio egoismo, della propria comodità, del proprio punto di vista e cercare il punto di vista dell'altro/a.

IV Non cedere alle tentazioni del

disfattismo (la giustizia è impossibile!).

V Dare fiducia alla parola "cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia ed il resto vi verrà dato in aggiunta". Laddove il resto sarà dato a ciascuno da quello Spirito che si muove nel fondo del cuore di ogni essere umano e che, pur prendendo nomi diversi, spinge ogni persona alla ricerca di un po' più di giustizia e di umanità."

Quanto a "Sulla giustizia" meno di 100 pagine, suddivise in 4 capitoli (La giustizia in generale, la giustizia penale, giustizia ed economia, la giustizia divina) racchiudono, come scrive nella prefazione, "semplici riflessioni, spunti sintetici, intuizioni"

Martini dice "non ci può essere una vera giustizia senza una reale cultura di pace, di accoglienza, di integrazione".

Suggerisce di "aiutare chi ha sbagliato a riconoscere la realtà del mondo umano negata dal reato commesso, insegnargli ad appagare in modo giusto i propri bisogni, risvegliarne la coscienza alla responsabilità verso sé e verso gli altri".

Tenendo a mente che "l'ozio forzato, l'isolamento immotivato, il parassitismo strutturale non responsabilizzano certo chi è stato irresponsabile".

E che "ogni persona, anche se in carcere, va posta nella condizione di potersi autodeterminare in alcune cose e di collaborare alla costruzione del bene comune".

Semplice la ricetta rispetto all'economia ed al nostro futuro di umanità:

I presupposti sono che "non ci può essere pace senza un nuovo ordine economico e sociale più rispettoso del primato della persona umana". E che "giustizia e pace camminano insieme".

Per cui "se vogliamo consegnare migliorato alle generazioni future il patrimonio ambientale, econo-



Il collegio di difesa

mico, culturale e sociale ricevuto in dono dobbiamo operare per una globalizzazione nella solidarietà, senza marginalizzazione. Così si realizzerà la giustizia."

Con il sogno ovvero la speranza che "vengano disegnati nuovi scenari e la globalizzazione si traduca in consapevolezza della nostra interdipendenza e quindi in autentica solidarietà"

Martini conclude la sua riflessione sulla giustizia distinguendo buonismo lassista e misericordia. Quest'ultima "dedizione al bene che si accompagna alla detestazione forte, totale, assoluta di ogni male, in qualunque sua manifestazione".

Punto di arrivo è il perdono "riconoscimento dell'ampiezza del male e trasformazione del male

attraverso un'azione creativa positiva.

Dono perfettissimo aldilà di ciò che uno può ricevere o che l'altro può meritare".

Il testo si chiude con la domanda: "Che cosa potrei fare per amare di più, per perdonare di più, per capire di più, per accogliere di più?"

Insomma, mi sembra si chieda Martini: Che cosa posso fare per essere più giusto? ■



Giovani avvocati e riforma forense

di Elena DRUSI

A dicembre 2012 è stata approvata la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che dai più è stata applaudita come un "successo" ed una vera "rivincita e svolta storica per l'avvocatura", ma che invero ha un unico merito: quello di essere una legge, impedendo così la regolamentazione dell'Avvocatura con decreto presidenziale.

Per il resto, la riforma non è così risolutiva, per la giovane Avvocatura certamente, ma direi anche per l'Avvocatura in generale: non ha infatti migliorato il sistema giudiziario italiano né migliora le condizioni della nostra categoria.

Inoltre, non risolve le maggiori criticità della nostra professione, a cominciare dall'accesso, dove l'unica vera novità sarà la Scuola Forense obbligatoria, ma sulla quale sorgono già parecchie perplessità, tra le quali il timore che i relativi costi vengano ingiustamente ribaltati sui praticanti avvocati.

Senza contare che la legge n. 247/2012, anziché limitare l'accesso a coloro che effettivamente svolgono l'intero tirocinio professionale presso uno studio legale, ne prevede forme alternative, esercitabili al di fuori di esso.

Con la conseguenza che, lungi dall'attuare quel bellissimo e condivisibile principio del comma 1 dell'art. 41 in forza del quale "Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche", la riforma rischierà di consegnare il titolo di avvocato a laureati in giurisprudenza che non avranno avuto modo di acquisire le capacità necessarie per svolgere la professione legale, che non avranno avuto il tempo di capire come funziona uno studio legale e come si gestisce il rapporto (sempre più complicato) con i clienti e che non avranno potuto approfondire e rendere proprie le regole di etica e di deontologia forense.


Inoltre la riforma forense conferma, inspiegabil-

mente, la legittimità dello sfruttamento economico dei giovani praticanti che, lungi dall'essere contrattualmente garantiti o assistiti da un trattamento economico adeguato alla professione forense ed auspicabilmente uniforme su tutto il territorio nazionale, continueranno a poter essere vessati in quanto, ai sensi del comma 11 del citato articolo 41, "Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale" e "decorso il primo semestre, possono [e non devono!] essere riconosciuti con apposito contratto un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio".

In proposito, l'A.I.G.A. sta svolgendo un'indagine nazionale, volta ad analizzare quelle che sono le aspettative dei giovani praticanti e degli avvocati, ed auspica un'autoriforma dell'Avvocatura che finalmente consideri il fenomeno dell'avvocatura "dipendente" e lo disciplini specificatamente.

Quanto ai criteri direttivi cui dovrà attenersi il regolamento attuativo che disciplinerà i corsi di formazione per l'accesso alla professione forense, essi non convincono pienamente: che senso ha sottrarre ulteriori centosessanta ore alla già breve pratica forense - ridotta a diciotto mesi -, in favore di corsi di formazione, scanditi oltretutto da verifiche intermedie e finali di profitto (che sottrarranno ulteriore tempo alla formazione sul campo in favore di quella teorica), e che avranno ad oggetto materie quali "l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca" che vengono già insegnate dall'avvocato presso il quale si esercita la pratica professionale?

Il rischio è quello di costringere i praticanti ad un tirocinio fittizio, che disincentiverà altresì gli avvocati a mettersi in studio, in quanto - lungi dall'essere a disposizione delle esigenze della struttura - saranno per lo più assenti, obbligati a studiare per



Les lunettes

superare le continue verifiche ed esami cui saranno sottoposti.

Inoltre, lo spirito complessivo della riforma parrebbe non valutare la meritocrazia, quanto piuttosto l'anzianità d'iscrizione all'albo.

Si pensi, tra i tanti, all'art. 11 della legge 247/2012, che esenta dall'obbligo di formazione continua gli avvocati iscritti da venticinque anni all'Albo o quelli che

hanno compiuto sessant'anni di età; come a dire che il raggiungimento di una certa anzianità, di età o di servizio, non renderebbe più necessario l'aggiornamento professionale.

A suo tempo, l'A.I.G.A. aveva accolto con favore l'introduzione della formazione continua degli avvocati, in quanto garanzia di qualità e preparazione a favore del cittadino.

È per questo motivo che si ritiene inaccettabile l'esonero dall'obbligo di formazione per chi è iscritto all'albo da più di venticinque anni o abbia compiuto il sessantesimo anno di età. Questa disparità di trattamento rispetto alla gran parte dei (giovani) colleghi non solo inficia il mercato, comportando per i giovani maggiori oneri economici e meno tempo da dedicare al lavoro, ma signifi-

ca altresì fare un passo indietro nel progetto di riqualificazione della categoria professionale, anche agli occhi della società.

Identicamente sbilanciato, sempre a sfavore dei giovani, è l'art. 22 della legge 247/2012, che elimina l'attuale automaticità dell'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (per la quale bastava maturare dodici anni d'iscrizione nell'albo ordinario, senza ulteriori requisiti) richiedendo o il superamento di un esame con una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale o la frequenza "*lodevole e proficua*" della Scuola superiore dell'Avvocatura.

Anche le modifiche apportate all'esame di Stato da sostenere al termine del tirocinio (art. 46 della legge 247/2012) non convincono, in quanto non sono funzionali ad un'obiettiva valutazione del candidato, che viene infatti chiamato a svolgere un'attività che non corrisponde a quella che caratterizzerà l'attività professionale.

Oggi le interpretazioni giurisprudenziali costituiscono la primaria ricerca sia per una consulenza stragiudiziale che per determinare la linea difensiva in giudizio. La sussunzione del fatto alla norma non si ferma nel riconoscere l'articolo applicabile al fatto ma anche nel conoscere il diritto "vivente" e che la giurisprudenza contribuisce a creare quotidianamente.

Sotto altri profili, invece, la legge di riforma forense è innovativa e rivoluzionaria.

Una vera conquista per l'Avvocatura è, ad esempio, rappresentata dalla regolamentazione della disciplina delle specializzazioni.

Da tempo l'Avvocatura la rivendicava: innanzitutto, per garantire la qualità della prestazione professionale a garanzia dei

cittadini, che hanno in questo modo la possibilità di orientare la propria scelta sulla base di criteri oggettivi, verso un Avvocato specialista in un determinato ambito tematico; secondariamente, per garantire a ciascun Avvocato la possibilità di approfondire e di specializzarsi in una data materia, costruendo così il proprio futuro professionale, in un panorama in cui i numeri non rappresentano un fattore di garanzia della qualità della prestazione.

Se queste sono le ragioni poste a fondamento delle specializzazioni, occorrerà a questo punto individuare i principali punti su cui è necessario intervenire (ed, auspicabilmente, trovare una convergenza di tutte le componenti dell'Avvocatura) per rendere la disciplina funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Altrettanto importante è il principio affermato dall'art. 4 della legge 247/2012 che le associazioni forensi non abbiano natura commerciale e, come tali, non siano assoggettabili alle procedure fallimentari e concorsuali.

Ma se i primi passi sono stati fatti, per rilanciare veramente la nostra categoria occorrerà farne tanti altri ancora.

L'occasione propizia per queste possibili prospettive di rilancio sarà proprio la discussione dei regolamenti attuativi della legge di riforma, che devono essere condivisi con i consigli dell'ordine territoriali, con il C.N.F. e con le associazioni forensi maggiormente rappresentative.

A partire da Bari, l'A.I.G.A. si è già messa in prima linea per proporre idee e soluzioni normative.

Infatti, sin dal XXXI Congresso Nazionale Forense tenutosi a Bari nel novembre 2012, sotto la scure dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica sulle professioni ed in prossimità dello scioglimento delle Camere, la nostra associa-

zione è stata promotrice di una mozione, approvata con una maggioranza superiore al 75%, con la quale l'Avvocatura si è impegnata a richiedere alla politica alcune modifiche fondamentali alla legge, ed in particolare:

- l'introduzione di un principio di democrazia nell'amministrazione della professione, secondo il principio "*un avvocato, un voto*"; separando a livello nazionale la funzione disciplinare da quella amministrativa, senza sbarramenti anagrafici;

- l'innalzamento dell'esonero dell'obbligatorietà della formazione permanente agli avvocati con oltre 40 anni di anzianità d'iscrizione all'albo e con una valorizzazione nell'offerta formativa dei C.O.A., delle Unioni Regionali e delle Associazioni maggiormente rappresentative;

- l'affidamento delle specializzazioni forensi all'Avvocatura e l'adozione di una normativa di dettaglio che possa consentire di formare effettivamente i professionisti specialisti, secondo criteri improntati al merito all'equità ed alla reale competitività;

- l'introduzione del numero programmato nelle Facoltà di Giurisprudenza, per evitare che la professione forense continui ad essere il parcheggio di migliaia di disoccupati intellettuali negli albi e per riaffermare il principio che l'Avvocatura non è un ripiego per chi non ha superato altri concorsi.

In questi mesi inoltre l'A.I.G.A., che rientra tra le associazioni forensi maggiormente rappresentative riconosciute dal C.N.F., sta partecipando ai cinque tavoli ministeriali sulla riforma dell'Avvocatura (1. Accesso, tirocinio, formazione; 2. Degiurisdizionalizzazione; 3. Specializzazioni; 4. Forme socie-

tarie di svolgimento della professione; 5. Difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato), essendo oltretutto membro della commissione permanente sul PCT.

In merito all'accesso, l'A.I.G.A. propone in particolare l'introduzione del numero programmato nelle facoltà di giurisprudenza e di un biennio, o di un ultimo anno, "specializzante", dove lo studente è chiamato a decidere quale professione intraprendere, inserendo inoltre - all'interno del percorso di studi - l'esperienza pratica di uno *stage* all'interno dei Tribunali, a fianco di giudici, cancellieri ed ufficiali giudiziari.

Quanto al tirocinio, ritiene necessario aggiungere un nuovo articolo che preveda espressamente le modalità con cui si instaura il rapporto di collaborazione, le modalità con cui si sviluppa il rapporto e le comunicazioni conseguenti al Consiglio dell'Ordine, che dovrà valutare la bontà dell'accordo, sanzionando disciplinarmente chi non si attiene alle modalità previste.

Per quanto riguarda invece la formazione funzionale alla specializzazione, la nostra associazione ritiene che non possa essere organizzata dalle Università, bensì dall'Avvocatura.

Sotto tale profilo, bisognerebbe infatti prevedere delle Scuole forensi (il cui direttivo, a livello centrale, potrebbe essere composto dal C.N.F. e dalle Associazioni maggiormente rappresentative) che garantiscano standard qualitativi e formativi omogenei su tutto il territorio nazionale (ad esempio, individuando un programma di studi ed un esame finale uguali a livello nazionale).

Si ritiene poi che il titolo di specialista potrà essere conseguito in una sola area di specializzazione prevista dalla legge e che, ai fini della "comprovata esperienza", bisognerà individuare criteri più equilibrati, che rappresentino

il giusto compromesso tra qualità e quantità dell'attività svolta dall'Avvocato nella materia di specializzazione. Il numero fissato all'art. 8 della bozza di regolamento, delle 50 cause, è del tutto svincolato dalla realtà e va modificato.

Quanto al controllo finale, esso dovrebbe essere rimesso alle Scuole forensi, che potrebbero delegare, all'uopo, una commissione nominata dal direttivo della scuola stessa.

Infine, le aree tematiche previste dovranno essere riviste alla luce di un'approfondita analisi della realtà, che consenta di individuare i settori di interesse che richiedono maggiormente un'Avvocatura specializzata.

Sulle società tra avvocati e società tra professionisti, l'A.I.G.A. non condivide le limitazioni previste sulla forma societaria (solo società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo) e l'estensione della responsabilità della società e dei soci anche al professionista che ha eseguito la prestazione, in quanto trattasi di paletti eccessivamente riduttivi delle libertà (anche imprenditoriali) che la costituzione in forma societaria dovrebbe invece garantire.

Condivisibile è invece l'esclusione della sottoposizione di dette società al fallimento ed alle altre procedure concorsuali: la professione forense infatti, che è prevista a livello costituzionale, si distingue da qualsiasi altro servizio al cittadino per avere una funzione sociale peculiare e per non essere soggetta alla disciplina di una qualsiasi altra attività imprenditoriale commerciale.

Per contro, non viene condivisa l'esclusione della partecipazione a dette società di tutti gli altri professionisti diversi dagli avvocati: è diffusa infatti la prassi, tra i giovani avvocati, di costituire

studi multidisciplinari con altri rappresentanti delle libere professioni, al fine di abbattere i costi di gestione e di condividere esperienze lavorative e possibile clientela.

Anche la disputa sul socio di capitale trova l'A.I.G.A. non concorde sulle limitazioni poste dall'attuale normativa. La possibilità di aiutare i più giovani attraverso un flusso di capitale proveniente da un socio non avvocato non costituisce un'automatica rinuncia ai principi di autonomia ed indipendenza che caratterizzano la professione forense.

Al tavolo ministeriale sulle società professionali, l'A.I.G.A. pertanto ha proposto di prevedere delle limitazioni per l'accesso del capitale "puro", pensando ad accorgimenti quali: la previsione di poteri limitati in capo al socio non avvocato e di forme di responsabilità deontologica per i colleghi che non tutelano il rispetto delle norme nelle proprie società professionali; il divieto di delega del diritto di voto al socio investitore e di patti parasociali finalizzati alla riduzione o limitazione di libertà ed indipendenza dei soci professionisti; una riserva di competenza ai soci professionisti nelle delibere assembleari; il controllo della composizione della compagine sociale demandata al socio professionista, prevedendo a suo favore clausole di gradimento in casi di cessione della quota del socio investitore ed il diritto di prelazione in caso di cessione della quota degli altri soci.

In conclusione, questo è il momento storico per portare avanti le nostre idee di rilancio dell'Avvocatura, partecipando attivamente alla predisposizione dei regolamenti attuativi della legge, con lo spirito unitario che ha portato l'Avvocatura a siglare il patto di Bari e quindi il progetto stesso della legge di riforma forense. ■



Conversazioni con Bruno Segre, un nostro “indomito” ragazzo

di Alberto VERCELLI

Certo incuriosisce, conoscendo la genesi del Tuo libro, che sia stato scritto nel 1946 quando avevi poco più di 25 anni e sia rimasto nel cassetto fino ad oggi.

La ragione è più banale di quanto si pensi: lo scrissi in un momento in cui, per le difficoltà del dopoguerra e dopo il referendum del '46, mi trovai senza occupazione fissa - avevo iniziato l'attività di giornalista al quotidiano *L'opinione* che poi aveva chiuso - scrivendo pezzi come “free lance” (si direbbe adesso) e nel tempo libero mi impegnai a raccogliere i ricordi recenti di quella esperienza. Poi fortunatamente la vita mi offrì molte occasioni e molti stimoli, vivendo i quali con grande intensità mi dimenticai di quel manoscritto.

Quando lo ritrovai in un cassetto mi accorsi di quanto fosse interessante perché parlava in un modo diverso di quel periodo, descrivendolo senza i soliti anatemi contro il fascismo. A ciò si aggiunge un interesse legato all'attualità della riforma del carcere anche se di carcere vero e proprio con riferimento a via Asti non si può parlare perché in sostanza eravamo in mano degli aguzzini, che non applicavano alcun Regolamento carcerario.

C'era forse una ragione per cui era meglio non divulgarlo allora?

No. Dopo l'amnistia di Togliatti e la creazione del MSI la situazione politica era ancora molto tesa, ma non mi sentii in pericolo per la divulgazione di quei fatti. Qualche offerta di pubblicarlo a spese mie ci fu, ma mi mancavano i mezzi finanziari ed ero an-



che molto impegnato negli esami di Stato per l'accesso alla professione legale.

Quando finì la guerra, quale fu la Tua valutazione dell'atteggiamento del Paese rispetto al suo passato ormai trascorso, ma ancora immediatamente prossimo?

Il Paese fu travolto da un comprensibile entusiasmo sull'onda del quale tutti erano diventati antifascisti. Si è già detto tante volte che la fine del fascismo fu rapidissima e totale nella memoria degli italiani. Infatti, si allontanarono politicamente, umanamente e fisicamente, senza assumere una consapevolezza del percorso che li aveva portati fino a quel punto. Si arrivò presto a giustificare il pregresso consenso attribuendo nuovo significato all'a-

cronimo PNF, interpretato "Per Necessità Familiari". Risultò caricaturale la mutazione di casacca che anche i più coinvolti ebbero la spudoratezza di attuare palesandoci un popolo immaturo di fronte alla Storia, poco idoneo ad affrontare presente e futuro. Mi colpì molto l'affermarsi di una forza politica populista e demagogica fondata dal commediografo napoletano Guglielmo Giannini, che in pochi anni però si afflosciò. L'Uomo Qualunque (titolo del Movimento e del suo giornale) è un ricordo attualizzato dall'affermazione politica di Beppe Grillo, che ne ripercorre non pochi tratti salienti di populismo ad oltranza e di richiamo dei sentimenti più banali e comuni.

Come maturò in Te l'avversione al regime e come percepisti attorno a Te, invece, il consenso che lo stesso riscuoteva?

Vedevo del fascismo l'aspetto più grottesco ed antistorico con uno sfascio della cultura, accompagnato da una sistematica violenza sulle cose e sulle persone. Osservavo con occhio critico questo regime basato sulla ignoranza, sulla malafede, sulla violenza e lo ritenni inaccettabile. Il consenso, purtroppo, si era diffuso attraverso gli strumenti di propaganda della dittatura con una innegabile efficacia e penetrazione tanto che tutto si concentrò nelle mani del fascismo. Gli antifascisti erano molto pochi e si potevano individuare sul piano culturale fra gli intellettuali del Partito d'Azione, soprattutto attraverso l'attività politica dei fratelli Rosselli, ma quelli che agivano con maggiore efficacia e penetrazione erano i comunisti anche per la particolare capacità organizzativa.

La gente - allettata dalla martellante propaganda in ogni sede

che colpiva la vanità e i vantaggi materiali del singolo - aveva consegnato il cervello all'ammasso, come disse Guareschi.

Nel descrivere la situazione visuta in via Asti si alternano momenti di tensione drammatica a quelli di quotidianità quasi ordinaria. L'elemento che unisce questi estremi era il caos?

Certamente sì. Ne riferisco una per tutte: il verbale del mio interrogatorio lo scrissi io stesso a macchina su richiesta dell'ufficiale fascista che mi aveva interrogato. Il regime era di fatto finito, ma non meno pericoloso. Proprio l'impossibilità di distinguere il confine fra l'autorità e l'arbitrio, fra la legittimità ed il crimine dava luogo a situazioni che sconfinavano dal paradosso al dramma.

Via Asti è caos, le Carceri Nuove mutano l'ambiente dal 1942 al 1944... Italo opportunisto nel secondo caso e fanatico ideologia nel primo. Qual è peggio?

Via Asti era più pericolosa perché non esisteva regola. Eravamo in mano ad aguzzini; entravi ed uscivi ad libitum dei fascisti anche se - per quel che può valere - il trattamento alimentare era decisamente migliore perché ci avvantaggiavamo della borsa nera e delle razzie con cui si approvvigionavano i fascisti. Alle Nuove - dove entrai la prima volta nel 1942 per disfattismo - si realizzò una situazione singolare in quanto l'imminente sfascio del regime fu intuito dagli agenti di custodia, che nel 1944 allentarono assai i rigori del regolamento carcerario, meno permissivo che in via Asti, ma più legalitario.

Hai quasi compassione per i fascisti di via Asti?

Fino ad un certo punto perché fra loro vi erano autentici criminali. La corruzione dilagava e - cosa ancor peggiore - c'è stato più di un episodio in cui qualcuno approfittò della situazione millantando o vendendo ai familiari dei detenuti la propria intermediazione. Non posso negare che ci fosse qualcuno in buona fede, da compatire per l'incapacità di giudicare obiettivamente gli eventi e di sottrarsi al fanatismo ideologico.

Hai conosciuto il fascismo del ventennio e quello della Repubblica Sociale, puoi descriverci le differenze?

Durante il fascismo del Ventennio sussisteva, dopo il periodo dello squadristo (1919-1926), un'apparenza di legalità anche se tutto era inquinato dalle ingerenze del Partito fascista in ogni settore.

Il lato criminale della RSI era netto e immediatamente percepibile. Andò sempre peggiorando a mano a mano che la vicenda bellica volgeva al peggio.

Come affrontasti la promulgazione delle leggi razziali e come ciò ti influenzò?

Fummo quasi colti di sorpresa da questa crociata antisemita che ci umiliò profondamente e ci privò di diritti e dignità. La mia situazione personale e familiare fu molto peculiare e per certi versi paradossale. Ciò che più colpì fu però l'indifferenza con la quale la popolazione visse l'entrata in vigore di queste disposizioni. I religiosi cattolici della base furono quasi gli unici che ci offrirono un sostegno, ciò anche perché, durante il pontificato di Pio XI, era mancato un appoggio al fascismo. Purtroppo il suo successore rimase silente anche quando, il 16 ottobre 1943, i nazifascisti deportarono gli ebrei

di Roma, che abitavano nell'ex ghetto vicino al Vaticano. Contro gli ebrei non vi fu violenza da parte della popolazione come in Germania e neanche consenso alla discriminazione, ma una completa indifferenza contro la quale non si poteva far nulla. Imperdonabilmente più grave fu che a questa indifferenza non si sottrasse la classe intellettuale di origine liberale borghese e che proprio perciò Piero Gobetti ha definito "vile razza bastarda".

Tu sei ebreo da parte di padre, mentre Tua madre era cattolica?

Il mio caso potrebbe far sorridere se dietro tutto ciò non si fosse consumato il dramma che tutti conosciamo. Io sono nato da padre ebreo - socialista e non praticante - e madre cattolica non praticante. La legge razziale riconosceva come non ebrei i figli di matrimonio misto aderenti alla religione cattolica. Io sono stato molto presto un convinto ateo,

ma ciò non mi mise al sicuro perché la stessa legge considerava ebrei non solo i figli di matrimonio misto che fossero di religione ebraica, ma anche quelli che non professassero alcuna religione.

In casa nostra - quindi - mio fratello e mia sorella (più giovani di me), iscritti alla Comunità ebraica, che si erano per convenienza battezzati, risultavano "ariani" mentre io - ateo - e mai iscritto alla Comunità, risultavo di "razza ebraica"!

I miei fratelli poterono così iscriversi all'università, a me fu concesso di terminare gli studi universitari in quanto il divieto di accesso all'università riguardava le nuove iscrizioni e non gli studenti già immatricolati, tranne gli studenti tedeschi. Non erano pochi gli ebrei tedeschi che - espulsi dai loro atenei - erano emigrati in Italia per continuare a studiare (specialmente nella Facoltà di medicina). Questa ulteriore discriminazione (cioè l'immediato allontanamento degli

ebrei tedeschi dal corso di studi e l'impossibilità di laurearsi) è significativa della sudditanza del regime fascista nei confronti della Germania nazista.

Dei Tuoi cugini affermi che, imprigionati alle Nuove, erano consci del loro destino ineluttabile; nel '44 si sapeva già tutto sulla destinazione finale degli ebrei?

Sino al dopoguerra non si conosceva la realtà dello sterminio. Si sapeva che dagli Anni Trenta in Germania la politica di discriminazione era stata via via più severa e si era accompagnata a frequenti episodi di grave violenza, tanto che parecchi ebrei lasciarono la Germania e l'Austria riparando in Italia. Si sapeva che vi erano state deportazioni in massa e senza ritorni, ma della eliminazione fisica sistematizzata si è saputo più tardi.

Hai avuto parecchie contrarietà



prima di fare l'avvocato: le leggi razziali, la professione inibita, il carcere, la guerra; come ci sei arrivato?

Avevo sempre amato il diritto. La professione legale, che mio nonno e mio zio avevano praticato, mi attirava. Le leggi razziali mi concessero di terminare gli studi universitari, però mi fu impossibile svolgere la pratica legale e - comunque - non mi sarei potuto iscrivere all'albo in quanto di razza ebraica. Mi dedicai quindi all'attività giornalistica che mi permetteva qualche fonte di reddito. Tuttavia, di fronte all'incertezza di un continuativo lavoro in un quotidiano, preferii sostenere l'esame di Stato e iniziare la professione.

L'esperienza di via Asti e dintorni ha influito sulla Tua vita professionale?

Ci furono all'inizio alcune situazioni singolari: addirittura fui richiesto di far da mediatore in una contesa tra fascisti perché il mio passato mi avrebbe reso imparziale. Nei primi tempi ci furono episodi divertenti quando recandomi a colloqui con i miei assistiti alle Nuove ritrovavo il personale di custodia che mi conosceva come detenuto.

La Giustizia, però, non Ti deluse nel modo in cui sanzionò i delitti commessi in via Asti?

Non dobbiamo dimenticare, da

un lato, che la magistratura che si occupò di quei casi - soprattutto nei gradi successivi al primo - era la stessa dell'epoca fascista. Dall'altro lato, che nel Paese era forte l'esigenza di pacificazione sociale, di cui fu primo e più significativo segnale la amnistia voluta da Togliatti, della quale fu dalla Cassazione applicata un'interpretazione così estensiva delle "particolari efferatezze" commesse dai fascisti sui prigionieri che quasi nessuna tortura fu ritenuta tale e perciò amnistiabile.

Tu che hai partecipato in armi alla Resistenza, come mai Ti sei poi impegnato in sede politica e professionale a sostegno dell'obiezione di coscienza?

Io sono contrario alla violenza e ne ho maturato la sua inutilità, che lascia sconfitti chi la subisce e chi la pratica. La mia generazione provò le sofferenze della guerra e delle persecuzioni per cui l'auspicio che, alla fine del primo conflitto mondiale, voleva escludere le armi dalla soluzione delle controversie rimase tragicamente inattuato. Perciò l'opposizione alle armi, divenne un imperativo categorico, mi sentii moralmente obbligato, in memoria delle vittime della guerra e della deportazione, a difendere gli obiettori di coscienza al servizio militare.

È vero che un Tuo assistito pur di vedere affermato il suo diritto di obiettore offrì quale servi-

zio sociale quello di bonificare i campi minati?

Verissimo. Pietro Pinna, il primo obiettore e libero pensatore, ostile alla violenza, pacifista assoluto. La sua offerta fu una prova di coerenza per quanti si dichiaravano obiettori di coscienza e che così rispondevano alle accuse di viltà. Oltre che la Destra anche la Chiesa si oppose inizialmente alla obiezione definendola "cavallo di Troia dei comunisti", ponendo una paradossale affinità fra il messaggio pacifista degli obiettori e la violenza dei comunisti quale strumento di controllo ed oppressione. In effetti, il coraggio dimostrato dagli obiettori, specialmente i Testimoni di Geova, alcuni dei quali per evitare 12 mesi di servizio militare scontarono 4 anni di reclusione a Gaeta, palesò la loro fede e smentì i loro detrattori.

Anche in queste battaglie, come la obiezione di coscienza ed il divorzio, ci fu indifferenza dell'opinione pubblica?

Quelli dell'obiezione di coscienza erano principi di una minoranza e tali da essere percepiti con difficoltà. Viceversa il divorzio, avversato dai democristiani e dai fascisti, era percepito come un'esigenza democratica. Lo dimostrò il successo del referendum del 1974 che impedì l'abrogazione della legge Fortuna. ■

Bruno Segre: "Quelli di via Asti" memorie di un detenuto nelle carceri fasciste nell'anno 1944, a cura di Carlo Greppi, prefazione di Diego Novelli, ediz SEB 27, Torino 2013, euro 10

Cosa avrei fatto? Questa la domanda che pervade il lettore immerso nella lettura di un libro che, nella straordinaria capacità di rendere con levità uno dei momenti storici più tragici, possiede una caratteri-

stica suggestiva.

Cosa avrei fatto, vivendo quei momenti in cui la Storia risucchiava l'esistenza di ciascuno, insignificante rispetto a quella Storia, ma unica per l'individuo chiamato a metterla in gioco? Cosa avrei fatto di fronte alla proibizione di esprimere un pensiero non allineato alla volontà di un regime? Cosa avrei fatto di fronte alla legalizzata discriminazione di una minoranza fino al giorno prima integrata nei gangli

della società? Cosa avrei fatto di fronte all'espulsione di colleghi da un comune albo professionale? Cosa avrei fatto di fronte alla decisione di partecipare con un alleato feroce in una guerra aggressiva e criminale?

La risposta è - adesso - facile; adesso che lo spirito di un'epica resistenza sviluppatosi dopo gli eventi è protetto e protegge dal pericolo immediato. Ci furono momenti in cui fece la differenza l'atteggiamento di fronte al sopruso ed all'angheria legittimati sia da un consenso popolare ad arte veicolato, sia da scelte legislative scellerate contro cui pochi sollevarono la testa ed opposero la propria resistenza. Siamo tutti vicini a quanti - pochi - dissero no. Quanti assai pochi docenti universitari, pur appartenendo a categorie di eccellenza culturale e sociale, dissero no alla richiesta di un giuramento di fedeltà alla dittatura? Non siamo ancora pronti ad accettare che quella resistenza, che si tradusse in opposizione ideologica prima, antagonismo fisico dopo e combattimento infine, non sia stato un moto di grandi numeri, malgrado il rovescio dell'avversario abbia determinato un oblio sulla ventennale inerzia dei più. Ci conforta la carrellata umana che il libro *"Quelli di via Asti"* di questo straordinario Collega regala. Sì, perché già appellarsi a Bruno Segre come Collega è un appropriarsi di qualità e valori. Le pagine scritte da Bruno Segre nell'anno successivo alla vittoria sul nazifascismo, sono più che una testimonianza; rappresentano tuttora un documento di grande attualità ed una guida per orientarsi e vivere la propria esistenza nell'etica di una società civile, professionale e famigliare.

La leggerezza con cui Bruno Segre descrive un inferno carcerario tutto diverso da quelli, per così dire, di penitenziarietà comu-

ne, è davvero intensa. In questa commedia umana non c'è personaggio che non susciti riflessione e sentimento. La grande capacità di liberare dall'enfasi il racconto è dovuto alla capacità non comune di usare la parola ed alla freschezza ed immediatezza del racconto. Esso ha riposato sessanta anni fra le carte dell'autore prima di prendere vita. Non c'è reducismo, ma acuta osservazione di chi incontra e sperimenta piccole e grandi prove di coraggio, piccole e grandi abiezioni, piccole e grandi generosità, piccoli e grandi opportunismi, piccole e grandi virtù. Cosa sarà stato dei diversi personaggi che si incrociano in questo racconto? Di alcuni - anche molto vicini agli affetti dell'Autore - si apprende il tragico destino nei lager dello sterminio.

Ci sono momenti in cui la freschezza del racconto accompagna la tragicità dell'evento e regala attimi di profonda commozione. Non c'è nulla di troppo, nulla di incompiuto, nulla di retorico, solo la forza di una drammatica esperienza, che si conclude con la definitiva assunzione dell'impegno di lotta.

Segre nel descrivere la sua esperienza non perde l'attenta, acuta osservazione del tratto umano di quanti lo circondano, cogliendo degli aspetti che, molte volte, connotano un *esprit de nation* tutto italico. La diversità dei due mondi penitenziari di via Asti e delle Nuove con i quali si confronta l'Autore diviene, da un lato, occasione per apprendere dati storici sulle carceri e, dall'altro, testimonianza della necessità di riformare i sistemi. Il carceriere di via Asti, per così dire dilettante ed imbibito di quella violenza che l'ideologia gli inculca e che lo rende più efficace nella repressione, si contrappone all'agente di custodia professionale, ormai consapevole che il vento di lì a poco muterà e potrebbe portarlo

a render conto del proprio operato. Di qui un tratto peculiare del racconto nello stupore di Segre quando varca nuovamente la soglia de Le Nuove a distanza di due anni e vi trova un ambiente mutato e differenziato nel trattamento dei detenuti. Alla crudeltà nell'area gestita dall'occupante ex alleato tedesco, fa contraltare la tolleranza della polizia penitenziaria italiana - ormai ben poco fascista per convenienza - che mitiga la severità del regolamento di qualche anno prima. Quasi ad anticipare il salto sul carro del vincitore.

Stupiscono l'Autore i carcerieri conosciuti nella precedente detenzione che ora limitano il proprio potere mentre prima regolamento ed istituzione lasciavano rigoroso ed incontrollato. Non possono chiudersi le pagine del libro senza una menzione della figura del cugino dell'Autore, ritrovato fuggacemente nelle camerate di via Asti e prossimo alla tragica fine cui la sua origine ebraica lo destina. Non è la violenza a determinare lo status carcerario del cugino Momigliano, ma una nefasta ideologia razziale cui il fascismo e la monarchia si piegarono. Come non ricordare che nelle celle di via Asti finirono - insieme ad innocenti, giovani ed anziani, rastrellati in città, nelle campagne o sulle montagne - molti partigiani poi condannati da un Tribunale Speciale di guerra alla pena di morte oppure fucilati per rappresaglia. Ma quelli che sopravvissero, come Segre, hanno sentito il dovere di testimoniare affinché le nuove generazioni difendano in ogni circostanza il bene supremo della libertà. ■

We the people.

La giuria come espressione della giustizia amministrata dal popolo nel processo USA

di Cristina REY

Sono appena tornata da un viaggio studio in USA, in cui con un gruppo di giuristi provenienti da Italia e Grecia ci siamo prefissi di comprendere come funziona "dall'interno" il sistema giudiziario americano. E' stata per me un'esperienza illuminante, che mi ha aperto la mente su un processo che è assai diverso dal nostro, ma che dà immediatamente il *feedback* di una Giustizia pragmatica ed efficiente, seppur lontana dalla nostra cultura giuridica.

Com'è noto, il rito USA è unico per le questioni civili e penali. Tutto ruota intorno ad un principio a noi estraneo, che appare immediatamente il fulcro di tutto il sistema: il diritto costituzionale ad essere giudicati dai propri simili, ossia da una giuria popolare (VI Am.). Un omicidio, le conseguenze di un infortunio sul lavoro e la novità di un brevetto verranno quindi ugualmente valutati, se arrivano a processo, da un gruppo di comuni cittadini, scelti tra gli iscritti alle liste elettorali o tra coloro che sono provvisti di patente.

Nella prassi questo sistema di giudizio, affascinante e nello stesso tempo disorientante (come farà a giudicare correttamente il cittadino totalmente digiuno di diritto?) viene contemperato dall'enorme casistica di accordi raggiunti tra le parti *pre-trial*: nei fatti, in solo il 10% circa dei casi portati al Giudice si arriva alla selezione della giuria, risultando i restanti definiti con una transazione o con un patteggiamento. Questo, come vedremo, è un dato essenziale per comprendere che l'abilità degli avvocati USA e dello stesso Pubblico Ministero non alberga tanto nel virtuosismo giuridico, bensì nell'abilità a raccogliere e rappresentare la prova da portare in giudizio, così da indurre controparte ad un accordo.

Il primo passo della nostra avventura è stato quindi assistere alla selezione di una giuria. Per arrivare ad un *panel* di dodici giurati più due supplenti, l'ufficio preposto alla selezione della giuria convoca sessanta cittadini, a cui viene somministrato un questionario preliminare, sul quale viene effettuata una prima scrematura. I cittadini così prescelti vengono sentiti



ad uno ad uno dal Giudice alla presenza del Pubblico Ministero e dei difensori, che hanno diritto di fare domande e di rifiutare il giurato. Le domande vertono essenzialmente sulle preve esperienze da giurato (nella città dove ci trovavamo, Philadelphia, ogni cittadino assume il ruolo di giurato due o tre volte nella vita ed è selezionato quale possibile giurato almeno una decina di volte), sulla eventuale parentela con persone che sono state parti in un processo o vittime di reato, sulla reazione personale alle conseguenze di quei processi, sull'idea che il giurato si è fatta della punizione e in generale della Giustizia, e così via. Se si tratta di un *capital case*, al giurato si chiederà se è favorevole o contrario alla pena di morte. Ovviamente anche altri dati sono salienti, come l'appartenenza etnica del giurato, eventuali orientamenti religiosi e, in generale, la propria matrice culturale; la giuria deve infatti rappresentare il più possibile lo spaccato sociale entro cui si innesta la questione giuridica che sarà oggetto di giudizio. Il giurato deve infine essere imparziale, e perciò gli si chiede espressamente di dichiarare se conosce le parti, la vittima del reato, i testimoni che verranno sentiti nel processo. Assumere l'incarico di *juror* è una cosa seria, ne sono consapevoli i cittadini che si presentano tutti puntuali all'appello avanti il Giudice, ascoltano composti e in silenzio le istruzioni e rispondono in modo educato. Alla richiesta del Giudice se qualcuno ha impedimenti, da non documentare né giustificare, che rendono troppo pesante l'impegno di giurato, ci saremmo aspettati un fuggi-fuggi generale e invece solo pochi alzano la mano e se ne vanno; capiamo quindi che il senso civico dell'americano medio è molto diverso dal nostro, gli impegni lavorativi e di famiglia dei

JUROR INFORMATION QUESTIONNAIRE CONFIDENTIAL NOT PUBLIC RECORD
(Please Print)

NAME (LAST) (FIRST) (MIDDLE NAME) JUROR NO.

SECTION OF CITY OTHER SECTIONS OF CITY LIVED IN WITHIN PAST TEN YEARS

MARITAL STATUS Married Single Divorced Separated Widowed

OCCUPATION OF SPOUSE (or deceased spouse) OTHER OTHER OCCUPATIONS WITHIN PAST TEN YEARS SPOUSE OTHER

OCCUPATION OF SPOUSE (or deceased spouse) OTHER OTHER OCCUPATIONS WITHIN PAST TEN YEARS SPOUSE OTHER

NO. OF CHILDREN LEVEL OF EDUCATION YEARS Spouse/Other Children RACE White Hispanic Black Other

1. (a) Have you ever been a juror before? Yes No
- (b) If so, were you ever on a hung jury? Yes No
2. Do you have any religious, moral or ethical beliefs that would prevent you from sitting in judgment in a criminal case and rendering a fair verdict? Yes No
3. Do you have any physical or psychological disability that might interfere with or prevent you from serving as a juror? Yes No
4. Have you or anyone close to you ever been a victim of a crime? Yes No
5. Have you or anyone close to you ever been charged with or arrested for a crime, other than a traffic violation? Yes No
6. Have you or anyone close to you ever been an eyewitness to a crime, whether or not it ever came to Court? Yes No
7. Have you, or has anyone close to you, ever worked as a police officer or in other law enforcement jobs? This includes prosecutors, public defenders, private criminal defense lawyers, detectives, and security or correctional officers. Yes No
8. Would you be more likely to believe the testimony of a police officer or any other law enforcement officer just because of his/her job? Yes No
9. Would you be less likely to believe the testimony of a police officer or other law enforcement officer just because of his/her job? Yes No
10. Would you have any problem following the Court's instruction that the defendant in a criminal case is presumed to be innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt? Yes No
11. Would you have any problem following the Court's instruction that the defendant in a criminal case does not have to take the stand or present evidence, and it cannot be held against the defendant if he or she elects to remain silent? Yes No
12. Would you have any problem following the Court's instruction in a criminal case that just because someone is arrested, it does not mean that the person is guilty of anything? Yes No
13. In general, would you have any problem following and applying the judge's instructions on the law? Yes No
14. Would you have any problem during jury deliberations in a criminal case discussing the case fully but still making up your own mind? Yes No
15. Are you presently taking any medication that might interfere with or prevent you from serving as a juror? Yes No
16. Is there any other reason you could not be a fair juror in a criminal case? Yes No

Page 1

JUROR INFORMATION QUESTIONNAIRE CONFIDENTIAL NOT PUBLIC
(Please Print)

NAME (LAST) (FIRST) (MIDDLE INITIAL) JUROR

Questions 17 through 25 apply to civil cases only

17. Have you or anyone close to you ever sued someone, been sued, or been a witness?
18. Have you or anyone close to you been employed as a lawyer or in a law-related job?
19. Have you or anyone close to you been employed as doctor or nurse or in a medical-related job?
20. In a civil case, would you have any problem following the Court's instruction that the plaintiff has the burden of proof, but unlike a criminal case, the test is not beyond a reasonable doubt but "more likely than not"?
21. In a civil case, would you have any problem putting aside sympathy for the plaintiff and deciding the case solely on the evidence?
22. In a civil case, would you have any problem following the Court's instruction to award money for damages for things like pain and suffering, loss of life's pleasures, etc., although it is difficult to put a dollar figure on them?
23. Would you have any problem during jury deliberations in a civil case discussing the case fully but still making up your own mind?
24. Is there any reason in a civil case that you cannot follow the Court's instructions on the law?
25. Is there any reason in a civil case that you cannot otherwise be a fair juror?

I hereby certify that the answers on this form are true and correct. I understand that false answers provided me to penalties under 18 Pa.C.S. 4904 relating to unsworn falsification to authorities.



singoli cedono il passo a quello che è sentito, pressoché unanimemente, un dovere nell'interesse della collettività. Si tenga infatti conto che ciascun giurato sarà impegnato a tempo pieno per almeno una settimana e gli verrà corrisposta una diaria appena sufficiente per consumare il pranzo al vicino mercato coperto; si tratta quindi di un servizio che il cittadino offre alla collettività sostanzialmente gratis.

Sui libri che studiamo in Italia si descrive la selezione della giuria come una faccenda costosa e complicata, ma sinceramente l'impressione *de visu* è tutt'altra. In un paio d'ore la giuria è selezionata, e il processo potrà iniziare la mattina successiva.

Qualcuno obietterà che anche in Italia il popolo partecipa alle decisioni giudiziarie, nella forma della giuria popolare che affianca i togati nella composizione della Corte d'Assise. Ebbene, va

subito chiarito che la nostra partecipazione popolare nulla a che vedere con il loro sistema. In USA la giuria decide da sola, senza il Giudice. La funzione giudiziaria è, per così dire, sdoppiata: alla giuria compete la decisione sul fatto, mentre il Giudice assume il ruolo di "arbitro del diritto", ossia dirige l'applicazione della regola giuridica. Cercherò di spiegarvi che cosa tutto ciò significhi e quali siano le ricadute sul processo.

Innanzitutto siamo di fronte ad un sistema realmente *adversary* (non come il nostro..) in cui una parte formula la richiesta e porta la relativa prova, la controparte porta la prova contraria, la giuria ascolta le prove di tutti e poi si riunisce e decide, emettendo un verdetto orale non motivato. La giuria non ha un fascicolo, non può prendere appunti, non legge documenti e comunque non attinge a conoscenze fuori dall'aula e dal processo, è sostanzialmente

"impressionata" dalle parti e dalla loro capacità rappresentativa della prova.

Il *trial*, ossia il processo, si snoda quindi in momenti in cui l'esperienza visiva ed acustica è fondamentale, quasi fosse uno spettacolo teatrale che però, proprio per evitare derive comunicative e pericolose suggestioni, è rigorosamente mantenuto in binari di cui il Giudice è custode. A noi del pubblico, per intenderci, era severamente vietato assumere qualsiasi espressione emotiva col volto (dovevamo fare le "maschere di cera"...), le parti non possono avvicinarsi troppo ai giurati (se intendono parlare in piedi o camminando devono utilizzare spazi predefiniti, lontano dalla giuria) o comunicare emotivamente, vi è la massima cautela nell'evitare di mostrare l'imputato *in vinculis* e così via. Si tratta, insomma, di una perfetta recita asettica, dove i giurati sono i destinatari passivi di una prova attentamente predisposta, in tutte le sue componenti, per la sua facile e corretta valutazione.

Anche la tipologia delle prove utilizzabili è profondamente diversa.

Abbiamo assistito a processi per omicidio in cui era prevalente la prova testimoniale classica, del tutto simile alla nostra, se si eccettua un controesame minuziosamente preparato e altrettanto efficacemente sviluppato, il cui livello di eccellenza sarebbe una vera chimera nelle nostre aule, se non altro perché i nostri Giudici rifiuterebbero quel tipo di tecnica ("*avvocato, su quel tema il teste ha già risposto...*").

I nostri colleghi americani ci hanno peraltro spiegato che nei processi possono essere anche proiettati filmati da loro stessi confezionati, ad esempio per spiegare alla giuria il malfunzionamento di una scala mobile che ha causato un infortunio (impres-

sionanti le simulazioni in 3D che gli studi legali sono in grado di produrre!) o per mettere a confronto, nel processo civile, quattro testimonianze assunte, in contraddittorio, direttamente negli studi legali prima dell'inizio del *trial*.

A tal fine, la giustizia USA si è da tempo dotata di moderne apparecchiature tecnologiche. In ciascuna aula è installata una rete che consente all'avvocato di arrivare col suo *laptop* e consultare e proiettare quel che gli serve, così di fatto riducendo al minimo l'utilizzo del fascicolo cartaceo. Tutto il processo è audio registrato e non esiste il verbale, né il cancelliere alla nostra maniera: sono invece presenti un tecnico informatico che si occupa della documentazione del processo e un *clerk* che si occupa di tutte le altre incombenze, ivi compresa la somministrazione del caffè alle parti e dei fazzolettini di carta alla vittima che si commuove... insomma, un processo molto pragmatico anche sotto il profilo del *comfort* d'udienza!

Il giurato assiste in silenzio, senza la possibilità di fare domande, all'assunzione della prova e alle istruzioni del Giudice su come valutarla. Si tratta di uno spettatore muto a cui le parti fanno molta attenzione, cercando di comprendere se e come la loro prova ha colto nel segno per eventualmente "raddrizzare il tiro" nell'udienza del giorno successivo.

Infine, dopo aver assistito alla materializzazione della prova davanti ai loro occhi, orientato la loro opinione grazie alla discussione finale delle parti, ascoltato le ultime istruzioni del Giudice sulla valutazione della prova, enunciate nel contraddittorio delle parti e registrate, i giurati entrano finalmente in camera di consiglio muniti della caraffa del caffè (a vedere gli americani, sembrerebbe che il caffè sia un diritto costi-

tuzionale non meno importante del diritto ad essere giudicato dai loro pari...) e decidono. Nessun intervento del Giudice è previsto nella fase della camera di consiglio, anzi è rigorosamente vietato. La giuria si esprime col *verdict* che, come ho già accennato, è orale e non motivato. Nei casi criminali il verdetto è unanime (*guilty or not guilty* e, se richiesto, *life or death*) e se la giuria non raggiunge l'unanimità si parlerà di *hung jury* e il Pubblico Ministero avrà il diritto di riproporre l'accusa davanti ad un'altra giuria. Il verdetto *not guilty* è sempre definitivo.

Si comprende quindi bene che un verdetto non motivato non sarà in alcun modo impugnabile in punto fatto. Le uniche impugnazioni possibili sono quelle relative: 1) all'*unfairness* del Giudice nell'applicazione delle regole di diritto; 2) alle istruzioni non corrette date alla giuria per la valutazione della prova; 3) alla decisione in mala fede di uno o più giurati, ipotesi che occorre, ad esempio, quando il giurato non ha dichiarato di conoscere il caso o le parti o i testimoni in esso coinvolti; 4) alla *malpractice* del difensore.

Per la proposizione dell'impugnazione sarà quindi fondamentale

ascoltare la registrazione delle udienze, sia per analizzare la discussione delle parti col Giudice circa l'ammissione e l'assunzione delle prove, sia per vagliare le regole di valutazione impartite alla giuria, sia infine per comprendere se il difensore ha fatto fino in fondo il proprio dovere.

Questa veloce analisi del processo nordamericano vuol mettere in luce quanto sostenevo poc'anzi, ossia che il difensore di oltreoceano deve sviluppare abilità diverse dalle nostre.

In primo luogo, i sistemi di *common law*, lungi dal basarsi su infinite, cavillose e complicatissime regole scritte, si fondano piuttosto su principi, secondo la nota regola del precedente. Questa scelta porta ad un'immediata semplificazione del contenzioso, perché il principio è più facilmente adattabile al caso concreto e l'attuazione del diritto diviene estremamente pragmatica.

In secondo luogo, la prospettiva di affidare le sorti del cliente alla giuria popolare, organo digiuno di diritto seppur molto ben guidato dal Giudice, sconsiglia di affrontare il processo se non si ha a disposizione una prova forte, ossia ben rappresentativa della tesi che si intende dimostrare.





E' importante sottolineare che la parte è la piena ed unica responsabile della sua eventuale soccombenza. In un processo *adversary* non ci sarà infatti alcun paracadute che salverà il difensore o il Pubblico Ministero improvvido o troppo spavaldo. Non è compito della giuria e del Giudice colmare le eventuali carenze probatorie delle parti, né esistono prove assumibili d'ufficio come da noi, che rendono i nostri processi nella parziale disponibilità del Giudice.

La vera abilità del collega americano si rinviene allora nella sua capacità di produrre una buona prova, nonché nel valutare la sua capacità persuasiva di fronte ad una giuria. Sarà quindi una prova che dovrà, necessariamente, essere raccolta nella sua interezza *prima* del giudizio, così da poter essere opportunamente valutata nella sua tenuta.

Buona parte dell'attività di studio sarà dedicata al confezionamen-

to della prova *come se* si dovesse andare di fronte alla giuria; l'avvocato alla fine deciderà se ne vale la pena o se, piuttosto, è interesse del cliente accedere ad una transazione o ad un patteggiamento della pena, non risultando la sua prova sufficientemente convincente.

Conseguenza del sistema *adversary* e della valutazione popolare quale parametro di giudizio è allora l'ampio ricorso alle procedure pattizie. Il *trial* viene infatti scelto solo nel caso in cui entrambe le parti siano convinte di avere una prova efficace con la giuria: ossia quel 10% di processi cui accennavo prima.

Non è nella mentalità di un avvocato americano, come purtroppo invece spesso accade da noi (con la moltiplicazione smisurata del contenzioso che è sotto gli occhi di tutti) avviare un *trial* in modo esplorativo, restando a vedere che cosa succede, richiedendo una CTU, una perizia o delle

prove d'ufficio, magari al fine di rincorrere una prescrizione o di sfiancare l'avversario. Gli stessi tempi del processo americano non lo consentono: quando un *trial* prende inizio, occupa il difensore a tempo pieno un giorno dopo l'altro, dal lunedì al venerdì, sinché la giuria non esprime il suo verdetto. Il difensore occupato nel *trial* non si può occupare di nient'altro, deve necessariamente affrontare un processo per volta, con tutto quel che ne consegue anche in termini organizzativi e di costi della prestazione professionale.

D'altro canto, il difensore impara presto che lo strumento cardine del suo lavoro non è la scrittura degli atti, ma le investigazioni difensive. L'attività degli studi legali americani è quindi organizzata intorno alla prova, sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista finanziario.

Dal punto di vista logistico, le lunghe e talvolta costose investi-

gazioni che gli avvocati debbono sobbarcarsi, con conseguente notevole impegno di tempo e di risorse, hanno favorito le grandi strutture. Abbiamo visitato studi legali che erano vere e proprie *firms* con 250 dipendenti, la mensa e miriadi di sale riunioni attrezzate per la videoripresa. Ci è stato spiegato che le indagini difensive sono molto costose e quindi solo gli studi così grandi riescono a reggere alle spese necessarie. Con assoluto candore (ma immagino che là non sia vietato) ci hanno spiegato che gli studi legali piccoli svolgono essenzialmente l'attività di collettori di clientela, che poi vendono agli studi grandi, i soli in grado di investire denaro per questa poderosa attività.

A loro volta, le *law firms* possono contare su finanziamenti bancari anche erogati *ad hoc* per i singoli casi, hanno consulenti tecnici interni e assumono gli incarichi solo dopo aver effettuato uno studio di convenienza finanziaria nell'assunzione dell'incarico, svolgendo anche indagini sulla personalità del cliente, sulle sue risorse economiche e sui suoi "scheletri nell'armadio". Inutile dire che, in questo sistema, è largamente utilizzato il patto di quota lite, unica soluzione per garantire a chi non può permetterselo una difesa di prim'ordine. Una curiosa (e interessante) variabile del sistema USA è che ciascuna parte può chiedere a controparte l'esibizione di prove *contra se*. Ossia, se io difendo la signora Susan che è caduta per il manto stradale accidentato, posso chiedere al Comune di Philadelphia, mia controparte, di fornirmi tutto ciò che mi è utile per provare che la città non provvede adeguatamente alla manutenzione delle strade, indipendentemente dal fatto che questa evidenza pregiudica la sua posizione. Il diritto alla prova prevale, insomma, sul diritto

di difesa.

Ove la parte richiesta non adempia spontaneamente, chi agisce si rivolgerà al Giudice che emetterà un ordine di esibizione della prova e il termine entro cui la medesima deve essere messa a disposizione del richiedente. L'abilità del difensore sarà allora quella di domandare la prova in modo corretto e completo, così che controparte non eluda legittimamente l'ordine del Giudice insinuandosi nelle pieghe di una richiesta mal articolata.

Questo sistema consente a chi agisce di ottenere subito una *discovery* del tutto adeguata per valutare se portare o meno la causa avanti la giuria; nello stesso modo, favorisce le trattative con controparte nell'ipotesi in cui tale prova si riveli, in effetti, abbastanza convincente da consigliare il ricorso al *trial*.

Il diritto alla prova così strutturato, che forse per noi italiani appare *prima facie* una barbarie, in realtà è un ottimo punto di partenza in quanto anticipa la soluzione delle controversie: con le prove assunte direttamente negli studi legali si è in grado di addivenire, in un regime di *discovery*, alla soluzione del caso prescindendo dalla giurisdizione e con un accordo fondato su una prova pressoché completa, in grado quindi di raggiungere un livello di condivisione decisamente alto. Anche qui la soluzione pragmatica prende, insomma, il posto del contenzioso.

Questo *modus operandi* mi ha fatto comprendere, in ultima analisi, il motivo per cui i Paesi di *common law* utilizzano già da parecchi anni le cosiddette procedure collaborative, che solo di recente sono state introdotte in Italia sotto le varie forme della mediazione (civile e commerciale, tributaria, familiare) e della procedura collaborativa in separazioni e divorzi. In fondo per gli

americani la differenza non è così marcata: si tratta di decidere se attuare la medesima *discovery* in un quadro di diffidenza e antagonismo, piuttosto che in un clima di collaborazione e cooperazione tra le parti! Non a caso, la praticità dei nostri colleghi di oltreoceano ha da tempo indicato che trovare una soluzione bonaria in una cornice più distesa e rilassata non può che giovare a tutti, professionisti compresi.

Le luci di questo processo debbono ovviamente fare i conti con le ombre: ci siamo ad esempio domandati se, istituto del *public defender* a parte (una sorta di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), le alte spese di difesa che comporta una Giustizia *adversary* siano alla portata dei ceti medi. I colleghi americani paiono non comprendere il problema, e probabilmente questo è il frutto di una differenza che è culturale, prima che giuridica.

Quasi sicuramente anche negli USA ci sono avvocati che consigliano il patteggiamento perché l'imputato non è riuscito a pagare le indagini difensive, oppure clienti pieni di ragione ma non appetibili per gli studi legali perché il costo della prova è superiore al ricavato del patto di quota lite. Un sistema *liberal* ha per definizione dei costi sociali, che nell'ambito dell'amministrazione della Giustizia sappiamo essere tutt'altro che trascurabili. Insomma, nessuno è perfetto. Noi però siamo perfettibili, quantomeno come professionisti, perché abbiamo sempre da imparare. Questa esperienza me lo ha fatto comprendere. ■

Avvocato di Strada Onlus arriva a Torino

di Daniele BENEVENTI

Mi accorsi dell'esistenza di "avvocato di strada" nel 2010, digitando su Google il titolo di un libro di Grisham che volevo comprare.

In alto sulla schermata apparve il link "Avvocato di strada Onlus". Cliccai. Scoprii così che "il progetto Avvocato di strada, realizzato per la prima volta nell'ambito dell'Associazione Amici di Piazza Grande, nasce a Bologna alla fine del 2000, con l'obiettivo fondamentale di tutelare i diritti delle persone senza dimora. L'esperienza nasceva dalla necessità, sentita da più parti, di poter garantire un apporto giuridico qualificato a quei cittadini oggettivamente privati dei loro diritti fondamentali".

Diedi un'occhiata alle varie sezioni del sito: i progetti, le pubblicazioni, i riconoscimenti. Poi consultai la sezione materiali, con sentenze e tesi di laurea: c'era parecchio da leggere e da imparare, per giunta su materie specifiche e non così comuni.

L'argomento mi interessava, quindi cercai la sede di Torino per contattarla. Non la trovai, con un po' di stupore: l'organizzazione era presente in molte città, alcune anche piccole, ma non aveva alcuna sede in Piemonte. Decisi comunque di fornire i miei dati per ricevere la newsletter e dare la disponibilità per le domiciliazioni.

Circa tre anni e mezzo dopo arrivò a me, come a tutti i torinesi che avevano in qualche modo espresso interesse, una mail dalla sede nazionale di Avvocato di Strada, in cui si diceva che un'associazione cittadina, la Bartolomeo & C., sarebbe stata disponibile ad ospitare uno sportello.

Da quel momento, su iniziativa della direzione di Bologna, si è riunito un primo gruppo di avvocati e praticanti interessati all'esperienza. È venuto a Torino Antonio Mumolo, il fondatore e presidente della Onlus. Il coordinamento con la sede centrale è stato

assicurato costantemente dal segretario Costantino Giordano.

Vi è stata la possibilità di esaminare più da vicino i dati forniti dalla ONLUS: abbiamo così scoperto che durante l'anno 2012 sono state aperte dai volontari dell'Associazione nazionale Avvocato di strada 2575 pratiche in tutto il territorio nazionale. Tra le pratiche di diritto civile le due voci più considerevoli riguardano il diritto alla residenza e il diritto del lavoro. Mentre 38 persone, nel corso del 2012, hanno avuto bisogno di una tutela legale perché sono state aggredite, minacciate e derubate.

Le premesse sono state più che positive: diversi giovani, diverse donne, hanno voluto aderire. Ci è stata fornita l'occasione di visitare luoghi che raccontano

se stessi più di qualsiasi parola, come la sede della Bartolomeo & C., o il centro Adulti in Difficoltà della Città di Torino.

Tramite i racconti degli operatori mi ha colpito scoprire che, proprio in quei posti, altri avvocati del nostro Foro, anche celebri, già hanno operato o tuttora operano: alcuni fornendo pro bono la propria opera, altri non in veste di giuristi, ma come volontari, come personale a stretto contatto con i senza tetto. Tutti l'hanno fatto, o lo fanno, in silenzio.

Lo sportello torinese sta muovendo in questi mesi i primi passi, ma già altri enti del settore si sono detti interessati al servizio reso da Avvocato di Strada, tanto da organizzare incontri anche presso altre case di ospitalità. Sarebbe utile potere contare sull'appoggio di ogni collega interessato, che desideri impegnare una parte, anche minima, del proprio tempo libero. ■

Per qualsiasi contatto, l'indirizzo di posta elettronica è torino@avvocatodistrada.it, mentre per ogni approfondimento il sito internet dell'associazione è www.avvocatodistrada.it



Comunicare e informare.

Brevi premesse per un modello di marketing deontologicamente corretto, efficiente e integrato

di Davide BOLDINI

Secondo la definizione classica, il *marketing* è la disciplina economica che si occupa dello studio descrittivo del mercato e dell'interazione tra i suoi soggetti: l'impresa, i concorrenti, i clienti - utilizzatori, il pubblico. Il termine prende origine dall'inglese *market* (mercato), cui viene aggiunta la desinenza del gerundio per indicare la partecipazione attiva, l'azione sul mercato stesso da parte delle imprese. Comprende quindi tutte le azioni aziendali destinate al posizionamento di prodotti o servizi, considerando come finalità il maggiore profitto e come causalità l'attrazione di clienti capaci di realizzare tale operazione finanziaria. Una più recente definizione è quella proposta dall'*American Marketing Association* secondo la quale il *marketing* è una funzione organizzativa ed un insieme di processi volti a creare, comunicare e trasmettere un valore ai clienti, ed a gestire i rapporti con essi in modo che diano benefici all'impresa ed ai suoi portatori di interesse. Per riassumere, pur con molta approssimazione, il *marketing* regola e disciplina il corretto posizionamento dell'impresa nel mercato di riferimento, attraverso la definizione della *mission* e della *vision* aziendali, l'osservazione dei *competitors* (i concorrenti) già presenti e delle loro strategie, l'individuazione dei *prospects* (i clienti potenziali) ed il loro approccio per mezzo della comunicazione esterna, per raggiungere gli obiettivi aziendali prefissati. Per il *marketing* ovunque ci sia un mercato, ovvero un luogo ove si scambiano prodotti e servizi, è necessaria una strategia di posizionamento e di comunicazione che orienti le azioni dei soggetti presenti e, da questo punto di vista, qualsiasi attività umana, imprenditoriale, professionale, culturale o benefica, per poter raggiungere i propri obiettivi, deve essere correttamente ed adeguatamente comunicata a coloro ai quali si rivolge. A tal proposito alcuni osservano che gli impressionisti francesi¹, esclusi dai *Salon* e di conseguenza dal mercato dell'arte, per emergere ed imporsi, utilizzarono una complessa strategia di *marketing*, creando una fitta rete di manifestazioni, gallerie, riviste, critiche, collaborazioni con altri artisti, al fine di comunicare di-

rettamente al pubblico i loro valori artistici.

A questo punto, l'applicazione della disciplina al mercato dei servizi legali desta senz'altro meno clamore, almeno dal punto di vista oggettivo; dal punto di vista soggettivo occorre una precisazione: a differenza dei suoi concorrenti, che tra tutti i modelli di *marketing* disponibili scelgono quelli economicamente efficienti, l'avvocato utilizza solo modelli di *marketing* deontologicamente corretti ed economicamente efficienti. Dal conseguente, necessario, confronto delle due discipline, quella deontologica e quella di *marketing*, risulta notevole la differenza di linguaggio: l'avvocato "*informa*"; l'impresa "*comunica*".

Prima di procedere occorre pertanto intendersi sul significato da attribuire a tali espressioni.

Nel linguaggio comune alcuni vi associano un disvalore etico: l'informazione cerca la verità, la comunicazione la nasconde²; la comunicazione è persuasione, l'informazione è verità³; la comunicazione aziendale è manipolazione⁴. Le definizioni sono tutt'altro che definitive perchè introducono nuovi e ulteriori concetti: pur tralasciando quello di verità, restano quelli di persuasione e manipolazione, esaminati nei loro confusi contorni anche dalla Corte Costituzionale per la quale gli esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona non esistono⁵. Neanche tra i colleghi, aggiungerei.

Altri prosaicamente esortano a togliersi l'"attitudine moralistica" perchè "il mercato è dappertutto"⁶ e ribattono che la differenza è tutt'altra: l'informazione (der. di informare; cfr. lat. *informatio-onis*: dare forma, disciplinare, istruire, insegnare) è il messaggio perentorio, che non richiede né prevede risposte; la comunicazione (dal lat. *communicatio-onis*: legare con, costruire, mettere in comune, far partecipe), invece, è comunione, scambio dinamico, il rendere partecipe qualcuno di un contenuto mentale o spirituale, in un rapporto interattivo tra il sistema (animale, uomo, macchina) che trasmette, c.d. emittente, ed il sistema che assume l'informazione, cioè il ricevente, dal quale nascono realtà e verità condivise.

Per il 1° assioma della comunicazione umana è impossibile non comunicare⁷, addirittura. In tale prospettiva l'informazione è contenuta nella comunicazione ma non la esaurisce.

In un caso come nell'altro, l'interpretazione letterale dell'art. 35 del codice deontologico, così come modificato dalla delibera del CNF del 31 gennaio 2014, risulta paradossale. La definizione etica obbliga l'avvocato ad essere sincero e trasparente con tutti tranne che con il proprio ordine, di fronte al quale può invece ricorrere a tutte le proprie abilità persuasive, manipolatrici e ingannevoli. Metà Verace e metà plagiario. Applicare quella prosaica è persino peggio, ch  si limita l'avvocato a parlare di s  senza ascoltare, in una trasmissione di dati monocorde, unidirezionale, senza possibilit  di replica. Come un vigile all'incrocio. ■

1 L'esempio   tratto da F. Poli, *Il sistema dell'arte contemporanea*, Ed. Laterza, 2011.

2 M. Travaglio, *Intervento al Campus universitario di Savona del 27/11/2009*, <http://www.youtube.com/watch?v=vs0921LB70A&hd=1>.

3 L. Ricolfi, *L'impresa rischiosa del premier*, La Stampa del 16/03/2014.

4 M. Marzano, *Estensione del dominio della manipolazione. Dalla azienda alla vita privata*, Mondadori, 2009.

5 C. Cost. n. 96 del 1981.

6 G. Celant citato da F. Poli, *Il sistema dell'arte contemporanea*, Ed. Laterza, 2011.

7 P. Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson, *Pragmatica della comunicazione umana*, Astrolabio, 1971.



Aspettando la Sentenza



Jus est ars boni et aequi

di Aldo FIORETTA

Testimonio è quella cosa,
se è a Milano che depone,
cui si offrono più "chances":
solo alcune sono buone.
Chi, l'accusa assecondando,
dà conforto al Magistrato,
per le civiche virtù
sarà certo assai lodato.
Chi poi dicesi pentito,
pur restando un farabutto,
come teste potrà avere
un futuro niente brutto.

Ma, se teste egli è a difesa,
può accadere che, al processo,
si ritenga più opportuno
che a parlar non sia ammesso.
Chè se invece egli, a discolpa,
dalla "Corte" viene udito,
non è escluso che il tapino
si ritrovi anche inquisito.
Imputato, si potrà
consolar quando, sul banco,
gli avvocati difensori
essi pur vedrà al suo fianco.

Con l'imperio della Legge
non v'è tregua pei malnati:
grande gaudio ne deriva
di giustizia agli assetati;
non è male che procurino
occasioni di letizia
pure quanti son togati
nel Palazzo di Giustizia.
Già papà, vecchio avvocato,
lo spiegava a me, ragazzo:
il Diritto può esser fonte
pur di gioia e di sollazzo. ■

Lette o raccontate

di Franzo GRANDE STEVENS

EPIGRAMMI (di Vittorio d'Aste)

I. L'Avvocato

Scarse pandette, assente procedura, l'avvocato
sol di sé si cura e per voler mostrarsi opina nel pas-
seggio del dì, la sua vetrina.

(p. 123)

II. Enrico De Nicola

Al sol della Partenope l'attiva mente uscì:
d'ogni certezza timido negando il voto a Venere
per non legarsi a un sì.

(p. 149)

III. Piero Calamandrei

Giurista sommo, le Pandette a mente e i Codici di
tutto l'Oriente:
il dèmone politico l'ispira sulla corda che manca
alla sua lira.

(p. 154)

da "... pensées de Femmes" di L. Burlamacchi

I. Equità e legalità

L'equità risiede in tutti i cuori onesti,
mentre la legalità è il diritto dei bricconi.

(p. 199)

II. Contraddittorio

Gli uomini che più contraddicono
sono quelli che meno sopportano il contraddittorio.

(p. 160)

III. Verità

La verità ha un accento che non inganna mai.

(p. 189)

IV. Generalità

La generalità delle conoscenze è necessaria
per essere superiori in quelle particolari.

(p. 119)

V. L'indulgenza

L'indulgenza è il sigillo della superiorità in tutti i
campi.

(p. 206)



La parola ai lettori

di Daniela STALLA

Riceviamo e pubblichiamo la lettera, amara, di un collega che lamenta le condizioni indecorose in cui talvolta ci troviamo costretti a lavorare, districandoci fra code in cancelleria e differimenti d'udienza non preannunciati. La lettera è anche un commiato dall'esercizio attivo della professione ed è al contempo un augurio per i giovani che alla professione si accostano ora, in un momento non facile.

Nel lasciare l'avvocatura attiva il collega ci invita a riflettere su come operare per generare cambiamenti positivi nella nostra realtà professionale.

Molti nuovi strumenti (il processo telematico, la nuo-

va legge professionale, i nuovi parametri tariffari, il nuovo codice deontologico) sono già a nostra disposizione per modificare, ci auguriamo in meglio, la qualità del nostro modo di lavorare. Ma importanti evoluzioni possono nascere anche dalle spinte individuali.

La storia ci insegna che spesso i momenti di crisi sono occasione di stimolo per chi ha la fantasia ed il coraggio di innovare. Perché non provare a parlarne attraverso la nostra rivista?

Indirizzate le vostre lettere a
segreteria@ordineavvocatorino.it

La dignità dell'avvocato è solo un ricordo?

di Raffaele D'ANTINO

Egregio Direttore,

Letta la lettera di una collega, dal titolo "il dovere dell'avvocato", pubblicata sul numero di marzo, con tutto il rispetto e l'attenzione per lo stato di gravidanza, quello che più mi colpisce è la rassegnazione ed anzi quasi il compiacimento per "una bella coda senza il numero alla cancelleria civile delle iscrizioni a ruolo. Fa caldo nonostante sia autunno, non ci sono sedie, ecc. ...".

La collega, richiama i doveri di probità, dignità decoro, lealtà e correttezza per lamentare la mancanza di tatto, da parte di altro "codista", nel non aver ceduto il passo alla donna in stato interessante.

Mi chiedo quale decoro e dignità possa residuare ad un avvocato che si rassegna ad essere costretto a lavorare in un tale modo indecoroso !!

La temperatura, infatti, può essere condizionata, l'apparecchio per il rilascio del numero in base all'arrivo non costa poi molto; arredare con qualche sedia il luogo ove si è costretti ad attendere per ore, non richiede tanti sforzi!

La realtà è che la dignità ed il decoro li abbiamo persi da un pezzo: basti pensare che ciò che ci è riservato presso le cancellerie è poca cosa, se rapportato agli uffici superiori.

Già tanti anni fa avevo proposto di cambiare il titolo del nostro giornale proprio per evitare che, dimostrando troppa (di pazienza), gli altri ne avrebbero, come al solito, approfittato.

Forse sarebbe ora di un cambiamento e sarebbe interessante sentire le voci dei colleghi in merito, ricorrendo, sulla falsa riga di Grillo, ad una semplice mail.

Per quel che mi riguarda, prima di perdere quel residuo di dignità e rispetto della mia persona, ho deciso di auto-rottamarmi - Fornero permettendo - stufo di sopportare tale indecoroso modo di lavorare.

Ero stato piacevolmente sorpreso della comunicazione del Presidente della III sezione civile del Tribunale di Torino, fatta personalmente al mio ufficio, di un eventuale ritardo di 15 minuti all'udienza del giorno successivo.

Subito dopo, tuttavia, e precisamente nel corso dell'udienza del nove maggio u. s., sono stato riportato alla triste realtà: udienza fissata alle ore 9 aula 82, affollata di colleghi, solo alle ore 10,20 ci veniva comunicato che il Giudice era impegnato in altra aula (47) e che pertanto le cause dalla A alla M sarebbero state chiamate alle ore 11 ed alle 12 quelle residue!

Ogni commento appare superfluo.

Pertanto, approfitto della presente per ringraziare e salutare tutti i colleghi che ho avuto il piacere di conoscere e fare i più fervidi auguri alle nuove leve, sperando in un cambiamento e miglioramento della nostra professione, che mi auguro abbia toccato il fondo, onde potersi evolvere al meglio.

Il cambiamento del titolo della nostra rivista può essere significativo, oltrech  di stimolo: *"un sasso nello stagno"* sembra rispecchiare l'attuale situazione, per cui appare beneaugurante smuovere le acque... ■



I doverosi ossequi a sua eccellenza il Presidente



Chiamiamoci Avvocate

di Ilaria Li Vigni

di Emilia ROSSI

“**A**mio Padre, profondo estimatore dell’anima femminile”: con questa dedica si presenta *Avvocate*, il saggio di Ilaria Li Vigni sullo sviluppo e l’affermazione della professione forense femminile.

E ancora a un uomo, Morris L. Ghezzi, docente di sociologia del diritto alla Statale di Milano, è affidata la prefazione.

I segnali d’esordio del libro indicano subito che non si tratta dell’ennesimo manifesto della contrapposizione tra i due generi, in cui istanze rivendicative si coniugano a un certo compiacimento della differenza femminile, tanto punita quanto ontologicamente migliore.

Il lavoro di Ilaria Li Vigni è altro: una fotografia dello stato attuale dell’avvocatura femminile in Italia, realizzata con l’obiettivo nudo dei dati forniti dal rapporto del Censis del 2009-2010 effettuato dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense e dall’AIGA, l’individuazione dei profili critici della presenza delle donne nella professione forense, la formulazione di proposte concrete per tradurre in sostanza la forma della parità conseguita sulla carta e nei numeri.

Il titolo, certo, è il perno di tutto il discorso: *Avvocate*, una parola ancora “indecente” nel nostro Paese, nonostante la corretta matrice latina e la legittimazione dell’Accademia della Crusca. Una parola che segna la differenza e che, probabilmente per questo, desta diffidenza, quando va bene, se non irrisione, nella maggior parte dei casi e non soltanto da parte degli uomini.

Perché segnare la differenza di genere significa rendere esplicita la presenza delle donne in un mondo costruito nella storia dagli uomini e, diciamo, comprensibilmente a loro misura. E per le donne, specialmente, comporta ancora il timore di perdere terreno, quel poco o tanto di terreno eroso al dominio maschile. Come se il prezzo della conquista di uno spazio fosse la negazione della propria identità, insomma.

Tutte cose che affannano giusto la cultura e il dibattito italiani, giacché nella maggior parte dei paesi di cultura occidentale non si sta più nemmeno a parlarne e farlo sfiora, davvero e a ragione in questo caso, il ridicolo.

Non c’è molto da ridere, invece, nella fotografia dell’avvocatura femminile che si ritrova nel libro: numeri contro sostanza, quantità e qualità della presenza delle donne in perfetta antitesi.

I dati del rapporto Censis, integrati degli aggiornamenti attuali provenienti dagli Albi nazionali, dicono che la parità dei numeri è raggiunta e, anzi, si intravede una tendenza al “sorpasso” da parte delle donne, come è già avvenuto a Torino, secondo la migliore tradizione della città laboratorio d’Italia.

Lo sguardo sulla sostanza delle cose, invece, fa venire in mente subito il monito della Libreria delle Donne di Milano, quel “non credere di avere dei diritti” che mette in impietoso confronto quanto è affermato nella carta con quanto si compie in concreto.

La sostanza è rappresentata da Ilaria Li Vigni con l’intelligente e originale individuazione dei tre punti critici, le tre R nell’Avvocatura: Ruolo, Rappresentanza, Reddito.


Le avvocate sono ancora in maggior parte confinate in ruoli subordinati e salariati e dedite, non sempre per autentica scelta, a settori del diritto ritenuti per tradizione “femminili”; sono tuttora rare le presenze femminili nelle posizioni apicali di rappresentanza dell’avvocatura, istituzionale e associativa (15 presidenti dell’Ordine donna su 165 Ordini) e, infine, le donne guadagnano in media il 54% in meno rispetto agli uomini, a parità teorica di condizioni.

Sono fatti oggettivi che l’Autrice considera per formulare le sue proposte, tenendo stretto conto, però, dei dati della differenza tra i generi nell’esercizio della professione forense forniti dalla ricerca del Censis.

Chi crede ancora che essere uomo o donna non fa differenza quando si indossa la toga, trova nei risultati di questa la ricerca una smentita difficilmente superabile.

La sintesi dei risultati emersi dai questionari colpisce, innanzitutto, per le parole con cui si esprimono le ragioni della scelta della professione e i fattori del successo.

Passione, desiderio, autonomia, parole chiave nel repertorio del simbolico femminile, risultano i motori della scelta.



Una naturale attitudine all'ascolto, a porre l'attenzione sui profili relazionali, a cercare la mediazione nei conflitti, appare essere il marchio distintivo della professione esercitata dalle donne.

Una formazione adeguata è il fattore del successo professionale per la maggioranza delle intervistate, contro la capacità di autopromuoversi, a differenza di quanto riscontrato tra gli uomini. Si riconosce con coraggio che famiglia e figli rappresentano un ostacolo allo sviluppo della professione, vissuta da molte come "sacrificio" per la difficoltà di conciliare vita privata e lavoro.

Infine, risulta con chiarezza che le avvocate ricevono incarichi professionali prevalentemente nei settori investiti di problematiche relazionali (famiglia, minori, "fasce deboli", proprietà/locazioni e condomini, tra i più diffusi), mentre solo un numero esiguo risulta

interessato dalle materie ritenute più 'maschili', come i reati societari o della pubblica amministrazione, le questioni bancarie o societarie in genere.

Il gap gender esiste ancora, insomma e ha molte facce.

Quella più ostile è lo schema culturale, come accade un po' dappertutto ed è infatti con questo che Ilaria Li Vigni ritiene si debbano fare i conti, prima di ogni altra cosa.

Le soluzioni che suggerisce comprendono, quindi, misure concrete di sostegno alle donne che si avviano alla professione e strumenti di alleggerimento dell'impegno familiare ma sono centrate innanzitutto sull'investimento nella rappresentanza e sull'evoluzione della cultura delle stesse avvocate.

"Serve cambiare le regole del gioco" dice l'Autrice e "soltanto se le avvocate riusciranno a for-

mulare proprie regole di funzionamento del settore potrà cambiare la cultura professionale e sociale nei loro confronti".

Serve cambiare le regole, a cominciare dal titolo, insomma.

Da quella parola "indecente" che è l'inizio di una inversione di passo culturale perché, per dirla alla Luce Irigaray, parlare non è mai neutro. ■



Ricordo di Gianclaudio Andreis

di Roberta BIANCO

L'Avv. Gianclaudio Andreis ci ha lasciati, inaspettatamente.

Lo conobbi nell'autunno del 1992, quando divenni sua praticante. Da quel giorno, per quasi quindici anni, abbiamo lavorato insieme. Averlo incontrato è stata la mia opportunità professionale. Porto con me tutti i momenti trascorsi in sua compagnia. È stato il mio Maestro, mi ha insegnato tutto, ed è sempre stato per me esempio di integrità, correttezza, onestà intellettuale e morale. Lavorare al suo fianco è stato un privilegio, anche se non è sempre stato facile. Era un professionista molto esigente, con se stesso e con i collaboratori. Un intollerante della superficialità e della noncuranza, pretendeva sempre puntualità, precisione ed attenzione.

Uomo di grande abilità intuitiva e geniale, sapeva sempre cogliere l'essenziale e nella professione ha sempre profuso impegno e dedizione per ogni cliente, che in quanto tale era importante e pertanto seguito sempre con estrema cura, sia che arrivasse con questioni complicate che con problemi di rapida e facile soluzione. Molti hanno apprezzato la sua umanità e l'attenzione concreta anche ai contorni e ai contesti in cui poteva collocarsi la loro problematica.

È stato un grande fautore della specializzazione, tanto è vero che ha coltivato la sua, quella nel diritto alimentare, per tutta la vita professionale.

Diceva che con il diritto alimentare aveva coniugato due passioni: quella penalistica ereditata dal padre Dino e quella industriale del nonno materno, che produceva Barolo ad Alba e Chianti in Toscana. Così ha cominciato negli anni 60, quando la materia era ancora poco conosciuta e approfondita e l'ha coltivata con dedizione ed entusiasmo; in effetti, una delle sue doti maggiori è stata la capacità di aggiornarsi sempre, spinto dall'interesse, da un forte senso della modernità e dalla curiosità, caratteristiche che gli hanno permesso sino all'ultimo di seguire concretamente la materia in costante evoluzione.

Del processo penale amava ogni risvolto e ogni dettaglio, ha sempre condiviso con noi, suoi collaboratori, tutte le questioni giuridiche che via via si

presentavano, quante ore abbiamo trascorso seduti di fronte alla sua scrivania ad ascoltare le telefonate o in macchina in giro per l'Italia, prendendo appunti, sviluppando ragionamenti e riflessioni. Amava discutere e confrontarsi sempre, anche con i tecnici ed i consulenti, che riteneva indispensabili per la preparazione delle difese, infatti diceva sempre che il processo si affronta su due gambe: l'avvocato e il consulente.

Ha scritto molto, centinaia di articoli sulle riviste di settore, ha scritto il Codice di Diritto Alimentare Annotato e più recentemente è stato coautore di un testo sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute in Europa, materia attualissima.

È intervenuto in moltissimi convegni, incontri e corsi in tutta Italia - fino all'ultimo tenutosi in Toscana nell'ottobre scorso davanti a una platea di magistrati - ed è stato impegnato all'Università, dove per svariati anni ha insegnato diritto alimentare, come professore a contratto, agli studenti di Agraria e Veterinaria, iniziando da Milano, poi Cremona, Piacenza e Torino. Gli studenti per lui erano sempre i "miei ragazzi".

L'Avv. Andreis ha lavorato con tutti gli operatori del settore alimentare: le aziende, i suoi Clienti, ma anche con le Associazioni di categoria, i tecnici e le autorità di controllo e ha trasmesso a tutti la sua esperienza e le sue conoscenze; anche per questo gli è stato assegnato nel 2011 il premio Top Scientist "Scienza e tecnologia degli alimenti", come specialista in diritto alimentare.

Credo di non esagerare nel dire che l'Avv. Andreis è stato un pilastro del diritto alimentare in ambito nazionale ed un vero punto di riferimento nel settore.

Mi piace ancora ricordare che tutta la sua vita è stata accompagnata dalla sua incrollabile e profonda Fede, che amava vivere apertamente e che concretizzava nella dedizione verso il prossimo e nelle tante attività cui ha dedicato il suo tempo e in cui coinvolgeva anche i colleghi e gli amici: dai pellegrinaggi a Lourdes che organizzava ogni anno con l'OFTAL, ai Giuristi Cattolici di cui è stato Presidente, al Banco Alimentare del quale era membro consigliere.

Negli ultimi anni ha potuto godersi la sua adorata campagna, trascorrendo nel saluzzese periodi di vacanza e riposo; era il suo buen retiro di cui non perdeva occasione di parlare a chiunque incontrasse, magnificandone le persone e le tradizioni, cui teneva tantissimo, e citando posti e storie legate alle sua famiglia, così come i buoni vini e i piatti cuneesi, che andava cercando nei posti più veraci.

Non è facile sintetizzare tutto quello che ha fatto nella sua vita, ma quello che posso dire con certezza è che ha sempre vissuto con pienezza ed intensità e non ha perso occasione per partecipare a esperienze nuove.

All'inizio è stato il mio Dominus, poi è diventato un punto di riferimento fondamentale per la mia vita professionale e personale, e nonostante la nostra collaborazione sia terminata, per cause indipendenti dalla volontà di entrambi, abbiamo continuato ad essere legati da sentimenti di stima e rispetto, nonché da sincero e profondo affetto. ■



Ricordo di Cesare Giordanengo

di Cesare ZACCONE

*Chi fissa lo sguardo in un vero amico scopre
un altro se stesso; per questa ragione
l'amico assente è presente.
(Da Cicerone, De amicitia)*

Colui che si comporta e vive in modo da meritare lode di lealtà, di integrità e di coerenza e non ha ombra di cupidigia e possiede inoltre una salda fermezza di propositi, costui gode stima di buono: e amicizia non è se non tra buoni": nessuna migliore descrizione di Cesare di quella che fa Cicerone.

Per ricordarlo devo usare il tono e le parole che gli sarebbero state gradite: semplicità, chiarezza e concisione.

Cesare rifuggiva da ogni manifestazione esteriore e non amava le riunioni affollate, né i lunghi discorsi; ma aveva, con chi gli era vicino, rapporti personali intensi e profondi. Ricordo che in trent'anni di lavoro insieme abbiamo comunicato più con gli sguardi che con le parole: e non è mai intervenuto un fraintendimento o una incomprensione.

Dunque un Amico sicuro, leale e sincero nella vita

come nella professione: chi lo ha conosciuto come avvocato sa della sua disponibilità al rapporto personale, che si accompagnava ad una qualità straordinaria nel percepire rapidamente i problemi e nell'esprimere con poche parole concetti essenziali. Il suo silenzio non era quello del muto o dell'arrogante: era il desiderio della solitudine, perché è questa che ci consente l'esercizio della nostra professione: nelle grandi organizzazioni, dove non si è più soli, l'arte - e la nostra è un'arte - è un lusso troppo costoso, perché basta un mestiere tutto risolto nella technicalità.

Il suo silenzio negli ultimi anni non è stata diserzione; ma gli anni, insieme alla malattia, rappresentano un male davvero incurabile, che non conosce neppure le illusioni e le speranze di rimedi miracolosi, ma solo la grazia di Dio.

Uscire di scena è cosa imposta dalla vita stessa, quando calano le passioni e si impone il silenzio: ma felice l'uomo come una fiamma spenta
felice l'uomo come sabbia di un estuario che ha deposto il carico e si è tersa la fronte
non teme, né spera, né aspetta, ma guarda fisso il sole del tramonto. ■

Ricordo di Gigi Benedetti

di Vincenzo M. CARENA



Vien da chiedermi: perché mai ai nostri Colleghi dovrebbe interessare come io ricordi l'Avv. Luigi Benedetti, tanto che mi venga affidato il pur gradito compito di condividerne la memoria con gli altri, ne *La Pazienza*?

Le risposte possono essere sostanzialmente due. La prima è la più scontata: è la sintesi delle caratteristiche salienti della persona, fatta da un avvocato che lo conosceva bene. La seconda è qualcosa di più, il racconto di una lunga e fraterna amicizia, non così usuale tra colleghi. A tutti può far piacere ricordare un caro amico da poco scomparso, attraverso le parole di chi più lo ha conosciuto, che quindi - si presu-

me - sappia meglio metterne in evidenza gli aspetti più interessanti del carattere, i comportamenti più lodevoli, i fatti professionali più significativi: che possano assieme contribuire a serbare di lui un buon ricordo.

Se anche io fossi pronto - come sono - a lasciar libera la mia memoria e la penna (o la tastiera), non sarei però affatto sicuro che Gigi, potendo scegliere, avrebbe acconsentito di buon grado alla pubblicazione di uno scritto che potesse in qualche modo avvicinarsi ad un suo... elogio funebre!

L'ironia, che era il tratto saliente - sempre, comunque, dovunque - della sua intelligente personalità, mal si concilia con le celebrazioni.

Peggio ancora, l'autoironia.

Gigi aveva tanti vezzi, ma quello che più lo rendeva simpatico a chi lo conoscesse, era proprio quello di dissacrare, con stile e buon gusto, ogni situazione, soprattutto le più serie e autocelebrative. Molti ricorderanno ad esempio che, ogni tanto, aveva il vezzo di firmare gli atti o la corrispondenza professionale accoppiando il suo titolo (Avv.) - che lo accomuna a tanti illustri e serissimi principi del foro - con il suo nomignolo quasi da osteria (Gigi), anziché con il suo nome di battesimo ufficiale. Per tutti era rimasto lo spensierato burlone, lo scapolo impenitente, il collega pronto alla battuta pungente, che si incontrava volentieri nei corridoi del Tribunale, anche se trafelato per una dimenticanza o un ritardo, oppure imbufalito per un torto subito in una cancelleria, o ancora seriamente impegnato a "fare il filo" a qualche giovane collega particolarmente carina; o che ti telefonava nei momenti più impensati per un consiglio professionale; e che per ringraziarti, sornione, ti prendeva benevolmente in giro per la ritenuta poca tempestività nel rispondergli. Scelgo quindi di non celebrarne le virtù, che pure potrebbero legittimamente occupare gran parte dello spazio che mi è concesso.

Passo invece senz'altro alla seconda risposta: il racconto di una storia di amicizia fraterna, un po' fuori dall'ordinario perché iniziata il 1 ottobre 1967 sui banchi della 1^a Media Lorenzo il Magnifico e che terminerà ora ininterrotta, ben quarantasette anni dopo, fatta di frequentazione quasi quotidiana, quando apporrò la mia firma a questo scritto in suo ricordo. In mezzo ci stanno per entrambi il Ginnasio e il Liceo al D'Azeglio, i 26 esami di Giurisprudenza a Torino e la laurea con lode, la sua scelta per il penale contemporanea alla mia per il civile, la pratica forense sua dall'Avv. Delgrosso e mia dall'Avv. Rossotto, l'esame di abilitazione e poi via via la collaborazione reciproca e siner-

gica nei due diversi ambiti della vita professionale cui sono orientati i nostri rispettivi Studi.

Al di fuori della vita professionale, l'assiduità nelle frequentazioni con Gigi non è stata da meno: da ragazzini eravamo sempre assieme, anche con Massimo Veglia, tanto che ci chiamavano tutti i Tre Moschettieri. Abbiamo condiviso conoscenze, viaggi, vacanze, le prime infatuazioni, poi via via i rapporti più seri. Gigi è stato mio testimone di nozze, ma io non ho mai potuto essere altrettanto per lui... solo perché non volle mai lasciarsi convincere a convolare... Maria, la sua amata compagna, lo ha infatti sopportato stoicamente per gli ultimi dieci anni della sua vita e credo meriti, per ciò solo, la palma del martirio. Voleva bene a mio figlio Carlo, ma non volle mai figli suoi. Oltre ad una personalità complessa e combattuta, aveva la testa dura e non è mai venuto meno a certe convinzioni e ad un pessimismo cosmico di gioventù.

Bene: al di là della facile rievocazione dei fatti, che rischia di scendere nella poco interessante sfera della vita privata, può essere curioso fermare l'attenzione su quale sia stato il collante di tale duraturo rapporto di disinteressata amicizia. Non sono certamente psicologo, e non voglio spacciarmi per tale, ma la nostra professione ci spinge spesso a porci delle domande sul perché accadano le cose e ci abitua a riflettere. Credo quindi di poter dire che, fin da quando eravamo compagni di banco, a scuola, ciò che ci ha unito da allora fino ad ora è stato un continuo e sempre modulato (oggi si direbbe: declinato) sentimento di forte, sano e virile antagonismo, unito evidentemente ad una grande stima nelle potenzialità dell'altro, sempre messe alla prova, ma mai esplicitamente sollecitate.

La competizione evidentemente unisce per davvero.

Non mi riferisco ai grandi obiettivi della vita: la riuscita professionale, i guadagni, la famiglia: no! Non era

questo il terreno di confronto, almeno, così mi sembra.

Non erano queste, del resto, le sue priorità. Erano invece le cose apparentemente minime della vita quotidiana, in relazione man mano ai diversi momenti dell'esistenza. Da ragazzini e fino all'università erano i voti a scuola, era ricordare o meno chi fosse il regista di un dato film o sapere senza ricorrere alla cartina geografica che strada complicata occorresse fare per arrivare in un dato luogo; poi via via i confronti sono cambiati: fino a pochi anni fa era la migliore fotografia di angoli nascosti di Torino scattata da lui o da me, era l'aggiornamento tecnologico che l'uno avesse scovato e l'altro no, era la prova del miglior ristorante o agriturismo di una determinata zona. Ci teneva a stupirmi come cuoco, ben sapendo che so competere bene solo... nell'assaggio. Da sempre e ancora in ultimo, vi era tra noi una tacita gara, senza vincitori e vinti, di chi dei due scrivesse meglio un determinato atto comune (ad esempio una citazione e la querela fondata sui medesimi fatti). L'emulazione era sempre forte, ma mai apparente all'esterno: sempre costruttiva, mai negativa.

Pochi giorni prima della morte era venuto a trovarci in montagna: si parlò tutto il tempo di un suo programma di viaggio in Perù per l'estate che sta iniziando ora; ricordo che godeva nel mettermi alla prova, se io mi ricordassi ancora o meno le località peruviane, che lui aveva appena controllato sulla guida, e che secondo lui io avrei dovuto rievocare invece, a memoria, da un mio viaggio del 1987... Maria Reiche e le linee di Nazca! Le isole del guano... Al rientro, la leucemia acuta "fulminante" lo ha portato via in nove giorni: in ospedale riusciva ancora a far sorridere le infermiere dall'interno del casco che gli avevano messo in testa per poter respirare.

Ho perso il confronto, e tutti noi abbiamo perso un sorriso e un grande amico. ■



Duomo di San Giovanni in una foto del 1895.

Accanto alla torre campanaria, si vede ancora la casetta che fu l'embrione dello "Spedale di San Giovanni Battista" fondato dai Canonici della Cattedrale.